



Roma, 27 gennaio 2005

CIRCOLARE N. 1255

- Ai Comuni
- Alle Unioni di Comuni
- Alle Comunità montane, isolate e di arcipelago
- Alle Città metropolitane
- Alle Province
- Alle Province Autonome di Trento e di Bolzano
- Alle Regioni

e, p.c.:

- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Alla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali
- Alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome
- Alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
- All'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.)
- All'Unione Province Italiane (U.P.I.)
- All'Unione Nazionale Comuni Montani (U.N.C.E.M.)

OGGETTO: Accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni da parte di enti locali e regioni. Condizioni generali dei prestiti di scopo ordinari di cui agli articoli 11, 12 e 13 del D.M. Economia e Finanze 6 ottobre 2004.

INDICE

pag.

PARTE I

LA NUOVA DISCIPLINA DEI FINANZIAMENTI

Cap. 1.	IL CONTESTO GENERALE	
Sez. 1.	La trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni	9
Sez. 2.	Le principali novità nelle attività di finanziamento	10
Sez. 3.	Definizione ambito applicativo	11
Sez. 4.	Successive circolari	12
Cap. 2.	DISPOSIZIONI COMUNI	
Sez. 1.	Procedura di finanziamento	15
Par. 1.	Istruttoria	15
1.1.	Schema di domanda di prestito	17
1.2.	Documentazione istruttoria	19
1.2.1.	Opere e lavori pubblici	21
1.2.2.	Immobili (acquisto, acquisto e ristrutturazione)	23
1.2.3.	Acquisto beni mobili (impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto, altri beni mobili ad utilizzo pluriennale)	25
1.2.4.	Programmi di investimento per il recupero e la valorizzazione del territorio	27
1.2.5.	Trasferimenti in conto capitale	29
1.2.6.	Conferimenti di capitale e partecipazioni azionarie	31
1.2.7.	Incarichi professionali esterni e beni immateriali ad utilizzo pluriennale	33
1.2.8.	Programmi di investimento	35
Par. 2.	Perfezionamento del contratto	37
Par. 3.	Codice Unico di Progetto	39
3.1.	Ambito di applicazione	40
3.2.	Riferimenti informativi	40
3.3.	Adempimenti istruttori nelle procedure di finanziamento	41
Sez. 2.	“Formale impegno”	43
Sez. 3.	Rete Nazionale Interbancaria	45
Cap. 3.	DECORRENZA DELLA DISCIPLINA	
Sez. 1.	Disciplina transitoria	47
Sez. 2.	Disciplina dei finanziamenti in essere	47
Sez. 3.	Procedimenti in corso	47
Sez. 4.	Avvio a regime della nuova procedura	48
Sez. 5.	Supporto agli enti sulla nuova procedura	48

PARTE II

CONDIZIONI GENERALI E CONTRATTI

Cap. 1.	PRESTITI A TASSO FISSO A CARICO DI ENTE LOCALE	
Sez. 1.	Ambito oggettivo	49
Sez. 2.	Ammortamento	52
Sez. 3.	Durate dell’ammortamento superiori a 20 anni	53
Sez. 4.	Tassi fissi di interesse	54
Sez. 5.	Finanziamenti agevolati: associazionismo intercomunale	55
Sez. 6.	Pubblicità dei tassi di interesse	56
Sez. 7.	Interessi di pre-ammortamento	57
Sez. 8.	Interessi di mora	58

		<i>pag.</i>
Sez. 9.	Interessi sulle somme non erogate	59
Sez. 10.	Garanzie: delegazione di pagamento	60
Sez. 11.	Erogazione	61
Sez. 12.	Pubblicità	62
Sez. 13.	Variazioni post-concessione	63
Par. 1.	Rimborso anticipato	63
Par. 2.	Riduzione	64
Par. 3.	Diverso utilizzo	65
Par. 4.	Cessione, totale o parziale, del contratto	66
Par. 5.	Risoluzione del contratto	67
Allegato A.	Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale	69
Allegato A.1.	Condizioni generali di contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale	75
Allegato A.2.	Modelli	81
A.2.1.	R.I.D. - AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C	83
A.2.2.	Delega di pagamento prestiti a tasso fisso	85
A.2.3.	Domanda/Dichiarazione ai fini dell'erogazione	87
A.2.4.	Domanda/Dichiarazione ai fini dell'erogazione (programmi di investimento)	89
Cap. 2.	PRESTITI A TASSO VARIABILE A CARICO DI ENTE LOCALE	
Sez. 1.	Rinvio	91
Sez. 2.	Ammortamento	92
Sez. 3.	Tassi variabili di interesse	93
Sez. 4.	Interessi di pre-ammortamento	94
Sez. 5.	Garanzie: delegazione di pagamento	95
Sez. 6.	Variazioni post-concessione: rimborso anticipato	96
Allegato B.	Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso variabile a carico di ente locale	97
Allegato B.1.	Condizioni generali di contratto di prestito di scopo ordinario a tasso variabile a carico di ente locale	103
Allegato B.2.	Modelli e rinvio	109
B.2.1.	Delega di pagamento prestiti a tasso variabile	111
Cap. 3.	PRESTITI A TASSO FISSO A CARICO DI ENTE LOCALE DIVERSO DAL BENEFICIARIO	
Sez. 1.	Rinvio	113
Sez. 2.	Interessi di pre-ammortamento	114
Sez. 3.	Interessi di mora	115
Sez. 4.	Garanzie in favore di altro ente locale	116
Sez. 5.	Erogazione	117
Sez. 6.	Pubblicità	118
Sez. 7.	Variazioni post-concessione: rimborso anticipato	119
Sez. 8.	Variazioni post-concessione: riduzione	121
Sez. 9.	Variazioni post-concessione: diverso utilizzo	122
Sez. 10.	Variazioni post-concessione: cessione, totale o parziale, del contratto	123
Sez. 11.	Variazioni post-concessione: risoluzione del contratto	124
Allegato C.	Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale diverso dal beneficiario	127
Allegato C.1.	Condizioni generali di contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale diverso dal beneficiario	135
Allegato C.2.	Modelli: rinvio	141
Cap. 4.	PRESTITI A TASSO VARIABILE A CARICO DI ENTE LOCALE DIVERSO DAL BENEFICIARIO	
Sez. 1.	Rinvio	143
Sez. 2.	Interessi di pre-ammortamento	144
Sez. 3.	Variazioni post-concessione: rimborso anticipato	145

Allegato D.	Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso variabile a carico di ente locale diverso dal beneficiario	147
Allegato D.1.	Condizioni generali di contratto di prestito di scopo ordinario a tasso variabile a carico di ente locale diverso dal beneficiario	155
Allegato D.2.	Modelli: rinvio	161
Cap. 5.	PRESTITI A TASSO FISSO A CARICO DI REGIONE	
Sez. 1.	Rinvio	163
Sez. 2.	Ammortamento	164
Sez. 3.	Interessi di pre-ammortamento	165
Sez. 4.	Adempimenti in materia di rimborso	166
Sez. 5.	Variazioni post-concessione: rimborso anticipato	167
Sez. 6.	Variazioni post-concessione: risoluzione del contratto	168
Allegato E.	Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di regione o provincia autonoma	171
Allegato E.1.	Condizioni generali di contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di regione o provincia autonoma	177
Allegato E.2.	Modelli: rinvio	183
Cap. 6.	PRESTITI A TASSO VARIABILE A CARICO DI REGIONE	
Sez. 1.	Rinvio	185
Sez. 2.	Interessi di pre-ammortamento	186
Sez. 3.	Variazioni post-concessione: rimborso anticipato	187
Allegato F.	Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso variabile a carico di regione o provincia autonoma	189
Allegato F.1.	Condizioni generali di contratto di prestito di scopo ordinario a tasso variabile a carico di regione o provincia autonoma	195
Allegato F.2.	Modelli: rinvio	201
Cap. 7.	PRESTITI A TASSO FISSO CON CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO RATA	
Sez. 1.	Rinvio	203
Sez. 2.	Garanzie: contributo regionale	204
Sez. 3.	Interessi di pre-ammortamento	206
Sez. 4.	Interessi di mora	207
Sez. 5.	Erogazione	208
Sez. 6.	Pubblicità	209
Sez. 7.	Variazioni post-concessione: rimborso anticipato	210
Sez. 8.	Variazioni post-concessione: riduzione	211
Sez. 9.	Variazioni post-concessione: diverso utilizzo	212
Sez. 10.	Variazioni post-concessione: cessione, totale o parziale, del contratto	213
Sez. 11.	Variazioni post-concessione: risoluzione del contratto	214
Allegato G.	Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso con contributo regionale	217
Allegato G.1.	Condizioni generali di contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso con contributo regionale	223
Allegato G.2.	Modelli e rinvio	229
G.2.1.	Lettera di impegno regione	231
G.2.2.	Domanda/Dichiarazione ai fini dell'erogazione (contributo regionale)	233

PARTE III**PRESTITI PER DEBITI FUORI BILANCIO**

Cap. 1.	DISCIPLINA	
Sez. 1.	Quadro normativo	235
Sez. 2.	Documentazione istruttoria	241

Cap. 2.	PRESTITI A TASSO FISSO PER DEBITI FUORI BILANCIO	
Sez. 1	Rinvio	243
Sez. 2.	Erogazione: debiti fuori bilancio ex co. 1, lett. a), art. 194 TUEL	244
Sez. 3.	Variazioni post-concessione: riduzione	245
Allegato H.	Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale per debiti fuori bilancio	247
Allegato H.1.	Condizioni generali di contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale per debiti fuori bilancio	253
Allegato H.2.	Modelli e rinvio	259
H.2.1.	Domanda/Dichiarazione ai fini dell'erogazione (prestiti concessi per debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi del co. 1, lett. a), art. 194 TUEL)	261
Cap. 3.	PRESTITI A TASSO VARIABILE PER DEBITI FUORI BILANCIO	
Sez. 1.	Rinvio	263
Allegato I.	Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso variabile a carico di ente locale per debiti fuori bilancio	265
Allegato I.1.	Condizioni generali di contratto di prestito di scopo ordinario a tasso variabile a carico di ente locale per debiti fuori bilancio	271
Allegato I.2.	Modelli: rinvio	277
PARTE IV	APPENDICE NORMATIVA	
	Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269	279
	D.M. Economia e Finanze 5 dicembre 2003	283
	D.M. Economia e Finanze 6 ottobre 2004	290

Abbreviazioni

<i>Cassa depositi e prestiti società per azioni</i>	CDP
<i>Ministero dell'economia e delle finanze</i>	MEF
<i>Regioni a statuto ordinario, Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano</i>	regione / regioni
<i>Codice Unico di Progetto di investimento pubblico</i>	CUP
<i>Rapporto Interbancario Diretto</i>	R.I.D.
<i>Rete Nazionale Interbancaria</i>	R.N.I.
<i>Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici)</i>	L. n. 109/94
<i>Decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della L. 25 giugno 1999, n. 208)</i>	D.Lgs. n. 76/00
<i>Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)</i>	TUEL
<i>Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione)</i>	L. Cost. n. 3/01
<i>Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003)</i>	L. n. 289/02
<i>Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269</i>	D.L. n. 269/03
<i>Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004)</i>	L. n. 350/03
<i>D.M. Economia e Finanze 5 dicembre 2003</i>	D.M. 5.12.03
<i>D.M. Economia e Finanze 6 ottobre 2004</i>	D.M. 6.10.04
<i>Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)</i>	L. n. 311/04

PARTE I: LA NUOVA DISCIPLINA DEI FINANZIAMENTI

Cap. 1.

IL CONTESTO GENERALE

Sez. 1. La trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni

L'anno 2003 si è concluso con una grande novità per la Cassa depositi e prestiti e i suoi tradizionali interlocutori, la trasformazione in società per azioni a prevalente capitale pubblico.

Con l'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, il legislatore ha inteso rafforzare la CDP, facendole assumere un ruolo ancor più rilevante di solido e affidabile *partner* per la valorizzazione del territorio.

La missione della CDP è pertanto ancora quella di favorire lo sviluppo degli investimenti pubblici, delle opere infrastrutturali destinate alla fornitura dei servizi pubblici a carattere locale e delle grandi opere di interesse nazionale.

Per svolgere questi compiti, preservando al contempo e in modo durevole l'equilibrio economico-finanziario-patrimoniale della nascente società, l'articolo 5, comma 8 del citato decreto di trasformazione ha disposto - a tutela della trasparenza e della parità concorrenziale - la separazione organizzativa e contabile dell'attività della CDP, che si articola oggi in una "gestione separata", che beneficia della garanzia dello Stato sulla raccolta, e in una "gestione ordinaria".

La gestione separata, cui si riferisce la presente circolare, costituisce la continuità con la tradizionale attività di finanziamento delle pubbliche amministrazioni tramite la raccolta del risparmio postale e di altri strumenti di finanziamento eventualmente assistiti dalla garanzia dello Stato, nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione delle condizioni e non discriminazione.

Il cambiamento della veste giuridica della CDP ha comportato la necessità di procedere alla revisione della procedura di concessione del credito, mediante l'introduzione di schemi contrattuali che disciplinano il rapporto di finanziamento.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004 ha dato attuazione alla legge di trasformazione della CDP in società per azioni e ha dettato, tra gli altri, i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi.

In particolare, agli articoli 10, 11, 12 e 13, ha sancito alcuni principi in materia di prestiti di scopo:

- i finanziamenti della gestione separata della CDP costituiscono **servizio di interesse economico generale**;
- la forma dei finanziamenti è quella dei **prestiti di scopo**, da destinare agli investimenti di interesse pubblico dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, nonché ad altre finalità per le quali è consentito, agli stessi soggetti, ricorrere all'indebitamento;
- l'istruttoria è volta all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge e/o dalla CDP, al fine di garantire **i principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione**;
- i prestiti vengono concessi a tasso fisso o variabile, predeterminato e reso noto mediante pubblicazione su almeno un quotidiano;
- il **contratto di prestito** è redatto per iscritto, non nella forma pubblica, e una copia dello stesso, unitamente alle condizioni generali di contratto, è consegnata al soggetto finanziato;
- le condizioni generali sono rese note tramite circolari della CDP, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nonché nel sito *web* della stessa;
- tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi ai prestiti di scopo, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione **sono esenti** dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

Sez. 2. Le principali novità nelle attività di finanziamento

Dal quadro appena delineato emergono dunque importanti innovazioni nella gestione delle attività di finanziamento dell'Istituto.

Tra queste, di immediato rilievo è l'introduzione di schemi contrattuali che regolano il rapporto di prestito, accordato non più con provvedimento amministrativo, bensì con un contratto, a conclusione di apposita istruttoria.

La nuova disciplina lega dunque la CDP e i suoi interlocutori in un rapporto avente fonte negoziale, modificabile attraverso il mutuo consenso delle parti.

Il contratto può concludersi attraverso il semplice scambio di corrispondenza via telefax, e con ciò restano confermate le tradizionali modalità semplificate prescelte dall'Istituto nelle comunicazioni con i suoi enti beneficiari.

Anche sull'operatività il rinnovato assetto normativo ha consentito di apportare

ulteriori miglioramenti al servizio reso alle autonomie locali e alle regioni; ci si riferisce alla fissazione settimanale dei tassi di interesse - che permette l'adeguamento dell'offerta economica all'andamento del mercato - nonché al sistema di deleghe interne per l'affidamento e la sottoscrizione dei contratti, che assicura un ciclo di concessioni pressoché costante nell'arco del tempo e non più legato alle sedute mensili del Consiglio di Amministrazione.

Il nuovo scenario, è importante ribadirlo, non modifica la natura di servizio di interesse economico generale con cui il legislatore ha qualificato le attività di finanziamento della CDP anche a seguito della sua trasformazione in società.

Sez. 3. Definizione ambito applicativo

La presente circolare rende note le condizioni generali dei prestiti di scopo della gestione separata della CDP, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del D.M. 6.10.04. In particolare, essa è dedicata ai prestiti di scopo "ordinari", di cui agli articoli 11, 12 e 13 del citato decreto, in favore di enti locali e regioni nella loro qualità di soggetti debitori.

Al momento, sono due le tipologie dei prestiti di scopo offerti dalla CDP: quelli "ordinari" e quelli "speciali".

I prestiti di scopo ordinari presentano le seguenti caratteristiche generali:

- finalizzati agli investimenti dei soggetti ammessi al credito della CDP, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lett. a) del D.L. n. 269/03 o alle altre operazioni per le quali è consentito ai medesimi soggetti ricorrere all'indebitamento;
- durata massima trentennale;
- decorrenza dell'ammortamento, indipendentemente dalle erogazioni, dal 1° gennaio del primo/secondo anno solare successivo a quello della data di perfezionamento del contratto di prestito o altre decorrenze consentite all'ente prestatore;
- erogabili, in una o più soluzioni, subordinatamente alla effettuazione della spesa;
- rimborsabili anticipatamente, previa corresponsione di un indennizzo idoneo a ristorare la CDP dalle conseguenze del disinvestimento;
- interessi di ammortamento e di pre-ammortamento (questi ultimi dovuti sulle somme erogate prima dell'inizio dell'ammortamento) regolati a tasso fisso e variabile nella medesima misura per tutti gli

enti di cui all'articolo 5, comma 7, lett. a) del D.L. n. 269/03, salvo quanto previsto al punto successivo;

- possibilità di riduzione di 0,15 punti percentuali annui del tasso di interesse per: (i) spese di investimento dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti destinate all'esercizio coordinato, tramite convenzione ex articolo 30 TUEL, di funzioni o servizi; (ii) spese di investimento destinate all'esercizio associato o congiunto di funzioni o servizi, tramite comunità montane, isolate o di arcipelago, unioni di comuni o associazioni intercomunali costituite in attuazione dei programmi regionali di riordino territoriale di cui all'articolo 33, comma 3 TUEL;
- corresponsione di un interesse sulle somme non erogate, sui prestiti in ammortamento, a fronte delle quali l'ente debitore corrisponde l'interesse pattuito;
- garanzie differenziate in ragione della diversa disciplina legislativa o regolamentare sottostante all'indebitamento dell'ente.

**Sez. 4.
Successive circolari**

Si preannuncia che in seguito saranno diramate ulteriori circolari, relative ai prestiti di scopo ordinari in favore di soggetti beneficiari del credito CDP diversi dagli enti territoriali, ed ai prestiti di scopo speciali.

Questi ultimi presentano le seguenti caratteristiche generali:

- accordabili in forza di una legislazione che autorizza l'assunzione, diretta o indiretta, degli oneri di ammortamento dei prestiti a carico dello Stato, delle regioni o comunque di enti pubblici diversi dal beneficiario ovvero da una legislazione che autorizza la concessione da parte della CDP di finanziamenti per finalità speciali (legislazione di riferimento);
- finalizzati agli investimenti dei soggetti ammessi al credito della CDP, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lett. a) del D.L. n. 269/03, o alle altre operazioni per le quali è consentito ai medesimi soggetti ricorrere all'indebitamento;
- offerti alle stesse condizioni dei prestiti di scopo ordinari, fatti salvi i necessari adeguamenti delle condizioni in accordo con la legislazione di riferimento.

In questa sede, sembra utile infine chiarire che, accanto ai prestiti di scopo (ordinari e speciali), il citato decreto del 6 ottobre 2004 prevede, all'articolo 14, che la CDP possa offrire, sempre nell'ambito della gestione separata, altri finanziamenti per interventi di interesse pubblico, strutturati per categorie omogenee di soggetti o di finalità. Per le specifiche condizioni di questi finanziamenti si fa rimando ad eventuali successive comunicazioni.

Cap. 2.

DISPOSIZIONI COMUNI

Sez. 1. Procedura di finanziamento

La procedura di finanziamento della CDP si articola in due fasi:

1. Istruttoria
2. Perfezionamento del contratto

Par. 1. Istruttoria

La fase istruttoria è funzionale “all’accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per le operazioni di indebitamento dei soggetti richiedenti, nonché di eventuali altre condizioni fissate dalla CDP S.p.a. per categorie omogenee” (articolo 11, comma 3, D.M. 6.10.04).

La fase istruttoria ha inizio con la presentazione da parte dell’ente della domanda di prestito, contenente la quantificazione del fabbisogno finanziario, nonché l’indicazione dell’investimento da finanziare e delle caratteristiche del prestito richiesto (tipologia e durata).

La fase istruttoria si conclude con la deliberazione del prestito da parte del Consiglio di Amministrazione della CDP ovvero dell’Organo della CDP delegato dal Consiglio medesimo (**affidamento**).

Per ottenere l’affidamento, l’ente deve presentare la documentazione richiesta per l’accesso al credito, specificata di seguito in dettaglio con riferimento alla natura giuridica dell’ente e alla tipologia dell’investimento da finanziare.

L’affidamento è comunicato all’ente mediante l’invio, via telefax, da parte della CDP, della “Comunicazione di fine istruttoria”, con la quale l’Istituto richiede la documentazione necessaria per il perfezionamento del contratto di prestito, che consiste nella proposta contrattuale e nel documento di garanzia.

1.1. Schema di domanda di prestito
(da prodursi su carta intestata)

Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito, 4
00185 ROMA

Oggetto: Richiesta di prestito.

CUP _____

Il sottoscritto _____
nella sua qualità di ⁽¹⁾ _____

CHIEDE

a codesta società di contrarre un prestito di € _____ (euro _____)
occorrente per ⁽²⁾ _____.

Al riguardo precisa che il prestito è richiesto con le seguenti caratteristiche:

- tasso Fisso Variabile
- durata ammortamento (anni) _____;
- differimento ⁽³⁾ SI NO
- oneri di ammortamento a carico di ⁽⁴⁾ _____;
- assistito da contributo regionale in conto rata ⁽⁵⁾ _____.

Allega la seguente documentazione ⁽⁶⁾:

- _____;
- _____.

(luogo e data)

(timbro) _____ (firma)

Referente ⁽⁷⁾ _____

TELEFAX _____ cui inoltrare qualsiasi comunicazione relativa al prestito.

⁽¹⁾ Specificare se trattasi del dirigente, del responsabile del servizio, del responsabile del procedimento o di altro soggetto abilitato dalla legge.

⁽²⁾ Specificare dettagliatamente la tipologia dell'investimento e, ove richiesto, gli estremi di approvazione del progetto definitivo/esecutivo.

⁽³⁾ Indicare se si intende o meno richiedere il differimento dell'inizio dell'ammortamento al secondo anno successivo alla contrazione del prestito. Per le sole regioni: indicare anche la data di inizio ammortamento prescelta.

⁽⁴⁾ Nel caso in cui la garanzia del prestito sia assunta, in tutto o in parte, da un ente locale diverso dal beneficiario, indicare i relativi riferimenti.

⁽⁵⁾ Indicare gli estremi della legge regionale di contributo e le caratteristiche della contribuzione.

⁽⁶⁾ Ove già disponibile al momento della domanda di prestito, può essere allegata la documentazione istruttoria richiesta dalla CDP.

⁽⁷⁾ Indicare nominativo, telefono ed e-mail.

1.2. Documentazione istruttoria

Nei successivi Paragrafi è riportata in sintesi la documentazione da produrre nella fase istruttoria del prestito. La CDP si riserva comunque la facoltà di richiedere eventuali ulteriori documenti o attestazioni che si rendessero necessari al fine di verificare i presupposti di legittimità delle operazioni di indebitamento.

In sede introduttiva, sembra opportuno evidenziare due importanti novità recate dalla recente legge finanziaria per l'anno 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311).

a) A conferma di precedenti disposizioni la L. n. 311/04 prevede per gli enti locali, ai commi 33, lett. c) e 34 dell'articolo 1, il divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti che non rispettino gli obiettivi del **patto di stabilità interno**, stabilendo altresì una specifica attestazione istruttoria nelle procedure di finanziamento (comma 35).

Tale attestazione - da cui deve risultare il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente - deve essere resa in fase istruttoria già per l'anno 2005 dalle province e dai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

A decorrere dall'anno 2006 l'adempimento avrà un'applicazione più ampia e riguarderà le regioni, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonché le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il comma 38 della L. 311/04 dispone che, per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le stesse concordino con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ciascun anno, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per lo stesso triennio; solo in caso di mancato accordo si applicano a questi enti le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53. Il successivo comma 39 prevede che per gli enti locali dei rispettivi territori, alle finalità delle disposizioni statali sul patto di stabilità interno provvedano le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle rispettive competenze statutarie. Anche in tal caso, solo ove le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53.

b) Il comma 44 dell'articolo 1 della stessa L. n. 311/04 modifica la disposizione di cui all'articolo 204 TUEL, riducendo dal 25 al 12 per cento il **limite alla capacità di indebitamento degli enti locali**, rapportata ai primi tre (due, per le comunità montane) titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno

precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei prestiti. Il successivo comma 45 introduce l'obbligo di graduale riduzione del livello di indebitamento alla predetta percentuale massima del 12 per cento entro la fine dell'esercizio 2013, per gli enti locali che al 1° gennaio 2005 superavano tale nuovo tetto.

**1.2.1.
Opere e lavori
pubblici**

a) domanda di prestito

b) codice unico progetto (CUP)

c) progetto definitivo/esecutivo:

- dichiarazione da cui risulti che il progetto definitivo/esecutivo dell'opera di € da finanziare con il prestito richiesto è stato approvato con provvedimento n. del

d) autorizzazione permanente di addebito:

- modulo R.I.D.

e) condizioni per il ricorso all'indebitamento

(per gli enti locali):

- dichiarazione da cui risulti che sono rispettate le condizioni previste dall'art. 203 TUEL.

(per le regioni):

- dichiarazione da cui risulti che sono rispettate le condizioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 76/00.

f) capacità d'indebitamento

(per gli enti locali):

- dichiarazione da cui risulti che con il rilascio della delegazione di pagamento per il prestito in oggetto risulta rispettato il limite stabilito dall'art. 204 TUEL e dalla ulteriore vigente legislazione in tema di limiti alla capacità di indebitamento (art. 1, co. 45, L. n. 311/04).

(per le regioni):

- dichiarazione da cui risulti che con la contrazione del prestito in oggetto è rispettato il limite di indebitamento di cui all'art. 10, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modifiche.

g) determinazione a contrattare

h) patto di stabilità interno (solo per gli enti soggetti):

- attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente posti dalla vigente normativa.

**1.2.2.
Immobili
(acquisto, acquisto e
ristrutturazione)**

a) domanda di prestito

b) codice unico di progetto (CUP)

c) progetto definitivo/esecutivo (nel caso di acquisto e contestuale ristrutturazione):

- dichiarazione da cui risulti che il progetto definitivo/esecutivo dell'opera di € da finanziare con il prestito richiesto è stato approvato con provvedimento n. del

d) attestazione:

- da cui risulti che gli immobili da acquisire al patrimonio dell'ente non hanno formato oggetto di operazioni di cartolarizzazione ai sensi del decreto-legge 25.9.2001, n. 351, convertito dalla legge 23.11.2001, n. 410, ovvero che gli immobili che si intendono acquistare sono ad uso non residenziale da destinare a finalità istituzionali dell'ente.

e) autorizzazione permanente di addebito:

- modulo R.I.D.

f) condizioni per il ricorso all'indebitamento

(per gli enti locali):

- dichiarazione da cui risulti che sono rispettate le condizioni previste dall'art. 203 TUEL.

(per le regioni):

- dichiarazione da cui risulti che sono rispettate le condizioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 76/00.

g) capacità d'indebitamento

(per gli enti locali):

- dichiarazione da cui risulti che con il rilascio della delegazione di pagamento per il prestito in oggetto risulta rispettato il limite stabilito dall'art. 204 TUEL e dalla ulteriore vigente legislazione in tema di limiti alla capacità di indebitamento (art. 1, co. 45, L. n. 311/04).

(per le regioni):

- dichiarazione da cui risulti che con la contrazione del prestito in oggetto è

rispettato il limite di indebitamento di cui all'art. 10, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modifiche.

h) determinazione a contrattare

i) patto di stabilità interno *(solo per gli enti soggetti):*

- attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente posti dalla vigente normativa.

**1.2.3.
Acquisto beni mobili
(impianti,
macchinari,
attrezzature tecnico
scientifiche, mezzi di
trasporto, altri beni
mobili ad utilizzo
pluriennale)**

a) domanda di prestito

b) codice unico di progetto (CUP)

c) autorizzazione permanente di addebito:

- modulo R.I.D.

d) condizioni per il ricorso all'indebitamento

(per gli enti locali):

- dichiarazione da cui risulti che sono rispettate le condizioni previste dall'art. 203 TUEL.

(per le regioni):

- dichiarazione da cui risulti che sono rispettate le condizioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 76/00.

e) capacità d'indebitamento

(per gli enti locali):

- dichiarazione da cui risulti che con il rilascio della delegazione di pagamento per il prestito in oggetto risulta rispettato il limite stabilito dall'art. 204 TUEL e dalla ulteriore vigente legislazione in tema di limiti alla capacità di indebitamento (art. 1, co. 45, L. n. 311/04).

(per le regioni):

- dichiarazione da cui risulti che con la contrazione del prestito in oggetto è rispettato il limite di indebitamento di cui all'art. 10, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modifiche.

f) determinazione a contrattare

g) patto di stabilità interno *(solo per gli enti soggetti):*

- attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente posti dalla vigente normativa.

**1.2.4.
Programmi di
investimento per il
recupero e la
valorizzazione del
territorio**

a) domanda di prestito

b) codice unico di progetto (CUP)

c) attestazione:

- da cui risulti che trattasi di interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

(Nel caso la richiesta di finanziamento non si riferisca ad un programma ma a specifiche opere inserite nello stesso):

- attestazione da cui risulti che il progetto definitivo/esecutivo dell'opera di € da finanziare con il prestito in corso di assunzione è stato approvato con provvedimento n. del

d) autorizzazione permanente di addebito:

- modulo R.I.D.

e) condizioni per il ricorso all'indebitamento

(per gli enti locali):

- dichiarazione da cui risulti che sono rispettate le condizioni previste dall'art. 203 TUEL.

(per le regioni):

- dichiarazione da cui risulti che sono rispettate le condizioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 76/00.

f) capacità d'indebitamento

(per gli enti locali):

- dichiarazione da cui risulti che con il rilascio della delegazione di pagamento per il prestito in oggetto risulta rispettato il limite stabilito dall'art. 204 TUEL e dalla ulteriore vigente legislazione in tema di limiti alla capacità di indebitamento (art. 1, co. 45, L. n. 311/04).

(per le regioni):

- dichiarazione da cui risulti che con la contrazione del prestito in oggetto è rispettato il limite di indebitamento di cui all'art. 10, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modifiche.

g) determinazione a contrattare

h) patto di stabilità interno *(solo per gli enti soggetti):*

- attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente posti dalla vigente normativa.

**1.2.5.
Trasferimenti in
conto capitale**

a) domanda di prestito

b) attestazione da cui risulti:

- che i trasferimenti si realizzano tra unità istituzionali appartenenti al settore delle pubbliche amministrazioni *ovvero* che i trasferimenti sono a favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari e/o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, che gli stessi trasferimenti sono destinati a investimenti e che le concessioni o i contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata;
- l'indicazione dell'investimento che beneficia del trasferimento.

c) copia dell'atto con cui è stato deciso il trasferimento.

d) autorizzazione permanente di addebito:

- modulo R.I.D.

e) condizioni per il ricorso all'indebitamento

(per gli enti locali):

- dichiarazione da cui risulti che sono rispettate le condizioni previste dall'art. 203 TUEL.

(per le regioni):

- dichiarazione da cui risulti che sono rispettate le condizioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 76/00.

f) capacità d'indebitamento

(per gli enti locali):

- dichiarazione da cui risulti che con il rilascio della delegazione di pagamento per il prestito in oggetto risulta rispettato il limite stabilito dall'art. 204 TUEL e dalla ulteriore vigente legislazione in tema di limiti alla capacità di indebitamento (art. 1, co. 45, L. n. 311/04).

(per le regioni):

- dichiarazione da cui risulti che con la contrazione del prestito in oggetto è rispettato il limite di indebitamento di cui all'art. 10, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modifiche.

g) determinazione a contrattare

h) patto di stabilità interno *(solo per gli enti soggetti):*

- attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente posti dalla vigente normativa.

**1.2.6.
Conferimenti di
capitale e
partecipazioni
azionarie**

a) domanda di prestito

b) attestazione da cui risulti:

- l'indicazione specifica dell'investimento da finanziare (articolo 3, comma 19, L. n. 350/03);
- che il conferimento di capitale in favore dell'azienda, del consorzio o della società partecipata, oggetto della richiesta di prestito, non è diretto a ripianare perdite;
- che il bilancio dell'azienda, del consorzio o della società medesima, riferito all'anno finanziario precedente al conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio (*da non prodursi nel caso di aziende, consorzi o società di nuova costituzione*).

c) copia dell'atto con cui è stato deciso il conferimento di capitale o la partecipazione azionaria.

d) autorizzazione permanente di addebito:

- modulo R.I.D.

e) condizioni per il ricorso all'indebitamento

(per gli enti locali):

- dichiarazione da cui risulti che sono rispettate le condizioni previste dall'art. 203 TUEL.

(per le regioni):

- dichiarazione da cui risulti che sono rispettate le condizioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 76/00.

f) capacità d'indebitamento

(per gli enti locali):

- dichiarazione da cui risulti che con il rilascio della delegazione di pagamento per il prestito in oggetto risulta rispettato il limite stabilito dall'art. 204 TUEL e dalla ulteriore vigente legislazione in tema di limiti alla capacità di indebitamento (art. 1, co. 45, L. n. 311/04).

(per le regioni):

- dichiarazione da cui risulti che con la contrazione del prestito in oggetto è rispettato il limite di indebitamento di cui all'art. 10, comma 2, della legge

16 maggio 1970, n. 281 e successive modifiche.

g) determinazione a contrattare

h) patto di stabilità interno *(solo per gli enti soggetti):*

- attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente posti dalla vigente normativa.

**1.2.7.
Incarichi
professionali esterni e
beni immateriali ad
utilizzo pluriennale**

a) domanda di prestito

b) codice unico di progetto (CUP)

c) attestazione:

- da cui risulti che trattasi di spesa contabilizzata nel bilancio dell'ente tra le immobilizzazioni immateriali.

d) documentazione necessaria per valutare la natura della spesa da finanziare (relazione tecnica, capitolato per l'affidamento dell'incarico, disciplinare del servizio, documenti similari).

e) autorizzazione permanente di addebito:

- modulo R.I.D.

f) condizioni per il ricorso all'indebitamento

(per gli enti locali):

- dichiarazione da cui risulti che sono rispettate le condizioni previste dall'art. 203 TUEL.

(per le regioni):

- dichiarazione da cui risulti che sono rispettate le condizioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 76/00.

g) capacità d'indebitamento

(per gli enti locali):

- dichiarazione da cui risulti che con il rilascio della delegazione di pagamento per il prestito in oggetto risulta rispettato il limite stabilito dall'art. 204 TUEL e dalla ulteriore vigente legislazione in tema di limiti alla capacità di indebitamento (art. 1, co. 45, L. n. 311/04).

(per le regioni):

- dichiarazione da cui risulti che con la contrazione del prestito in oggetto è rispettato il limite di indebitamento di cui all'art. 10, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modifiche.

h) determinazione a contrattare

i) patto di stabilità interno *(solo per gli enti soggetti):*

- attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente posti dalla vigente normativa.

**1.2.8.
Programmi di
investimento**

a) domanda di prestito

b) copia del programma (dallo stesso devono emergere in modo analitico la natura e gli importi delle singole spese comprese nell'atto di programmazione).

c) autorizzazione permanente di addebito:

- modulo R.I.D.

d) condizioni per il ricorso all'indebitamento

(per gli enti locali):

- dichiarazione da cui risulti che sono rispettate le condizioni previste dall'art. 203 TUEL.

(per le regioni):

- dichiarazione da cui risulti che sono rispettate le condizioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 76/00.

e) capacità d'indebitamento

(per gli enti locali):

- dichiarazione da cui risulti che con il rilascio della delegazione di pagamento per il prestito in oggetto risulta rispettato il limite stabilito dall'art. 204 TUEL e dalla ulteriore vigente legislazione in tema di limiti alla capacità di indebitamento (art. 1, co. 45, L. n. 311/04).

(per le regioni):

- dichiarazione da cui risulti che con la contrazione del prestito in oggetto è rispettato il limite di indebitamento di cui all'art. 10, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modifiche.

f) determinazione a contrattare

g) patto di stabilità interno *(solo per gli enti soggetti):*

- attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente posti dalla vigente normativa.

**Par. 2.
Perfezionamento del
contratto**

Ottenuto l'affidamento, l'ente deve inviare alla CDP, entro 21 giorni effettivi dalla data di inoltra via telefax della "Comunicazione di fine istruttoria", la seguente documentazione:

- a. il modello di proposta contrattuale, correttamente compilato e sottoscritto;
- b. l'atto di garanzia.

La suddetta documentazione deve essere inviata mediante telefax, al fine di consentire la tempestiva accettazione della proposta contrattuale da parte della CDP. Il momento dell'acquisizione da parte della CDP del rapporto di ricezione positivo del telefax rileva ai fini del computo del termine di 21 giorni effettivi.

In alternativa, l'ente può inviare direttamente per posta, mediante raccomandata a/r, la proposta contrattuale, in doppia copia, e la delegazione di pagamento. In tal caso, ai fini del computo del termine di 21 giorni effettivi, rileva la data di ricezione della raccomandata da parte della CDP.

I modelli di contratto di prestito, distinti in base alla tipologia del finanziamento richiesto (fisso, variabile) e alla natura giuridica dell'ente (ente locale, regione) sono disponibili e devono essere prelevati dal sito internet della CDP.

Il contratto, il cui testo non può e non deve essere modificato dall'ente, deve essere completato mediante la mera compilazione degli spazi appositamente predisposti, e sottoscritto dal soggetto munito dei necessari poteri di firma (**per gli enti locali**: Dirigente dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti dalla legge; Responsabile dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 109, comma 2, TUEL; altro soggetto abilitato per legge).

In seguito all'accertamento della regolarità della documentazione contrattuale e di garanzia, il funzionario incaricato dalla CDP, munito dei poteri di firma, provvede a sottoscrivere il contratto, per accettazione da parte della CDP.

La proposta contrattuale è valida dalla data in cui la stessa è ricevuta dalla CDP sino alle ore 12.00 del venerdì immediatamente successivo o, se festivo, del giorno lavorativo immediatamente precedente detto venerdì.

Pertanto, di norma, le proposte contrattuali, relative a prestiti sia a tasso fisso che a tasso variabile, inoltrate dal sabato (giorno successivo a quello di determinazione dei tassi) fino alle ore 12.00 del giovedì (termine fissato dalla CDP ai fini della trattazione), correttamente compilate e debitamente sottoscritte, vengono accettate dalla CDP entro il periodo di validità della proposta.

La CDP si riserva di rendere noto un apposito calendario a fini operativi.

Il contratto di prestito, completo delle "Condizioni generali dei prestiti concessi dalla CDP società per azioni" e del relativo piano di ammortamento, viene inviato

all'ente, mediante telefax, al recapito indicato dall'ente medesimo nel contratto.

Il momento dell'acquisizione da parte della CDP del rapporto di trasmissione positivo del telefax sancisce il perfezionamento del contratto.

Successivamente ed entro i termini stabiliti in contratto, devono essere inviati per posta gli originali del documento di garanzia e, in doppia copia, della proposta contrattuale, ove sia stata prescelta la modalità di inoltro via telefax.

Una volta ricevuti i documenti in originale, la CDP provvede a restituire un originale del contratto sottoscritto per accettazione.

Nel caso di prestiti con ente beneficiario diverso dal debitore, quest'ultimo è tenuto ad eleggere domicilio presso l'indirizzo dell'ente beneficiario. A tale indirizzo, indicato nel contratto di prestito, sono inviate dalla CDP tutte le comunicazioni relative al rapporto di finanziamento. La sottoscrizione del relativo contratto deve essere apposta, oltre che dal beneficiario, da tutti gli enti debitori.

Si evidenzia che per i contratti di prestito non è prescritta la forma pubblica (cfr. l'articolo 5, comma 13, del D.L. n. 269/03).

**Par. 3.
Codice Unico di
Progetto**

L'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione", ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un "Codice unico di progetto" (CUP), per le finalità di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP).

Sul piano attuativo, il CUP si pone in linea di coerenza con la disposizione di cui all'articolo 28, comma 3, della L. n. 289/02, il quale dispone che tutti i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni siano codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale, al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni contenute nell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Ogni progetto di investimento pubblico deve dunque essere dotato di una "etichetta", che lo caratterizza in maniera specifica e univoca, supportando in tal modo un sistema di identificazione omogeneo per tutte le articolazioni organizzative e territoriali della P.A. e per tutti i soggetti, sia pubblici che privati, coinvolti nella realizzazione delle iniziative finanziate, anche in parte, con risorse pubbliche.

I presupposti applicativi del CUP sono stati delineati attraverso le delibere CIPE n. 134 del 6 agosto 1999, n. 12 del 15 febbraio 2000 e n. 144 del 21 dicembre 2000.

Con la delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, così come integrata dalle delibere n. 126 del 19 dicembre 2003 e n. 24 del 30 settembre 2004, risultano ora compiutamente disciplinate le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP, la cui obbligatorietà è stata sancita, come detto, dall'articolo 11 della legge n. 3/03.

In particolare, il punto 2.2 della delibera n. 24/2004 prescrive che *"il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti.*

Tutte le Amministrazioni e gli Istituti finanziatori devono pertanto corredare con il CUP la documentazione relativa a progetti d'investimento pubblico, ed in particolare:

- le richieste, i provvedimenti di concessione e i contratti di finanziamento con oneri a carico della finanza pubblica, per la copertura, anche parziale, del fabbisogno dei progetti d'investimento pubblico;*
- i documenti contabili, relativi ai flussi finanziari generati da tali finanziamenti,*

anche già in essere;

- le proposte e le istruttorie dei progetti d'investimento pubblico, che sono sottoposte all'esame di questo Comitato, ed i correlati documenti di monitoraggio".

La CDP intende fornire il proprio contributo alla diffusione del CUP, nell'ambito delle sue tradizionali attività di finanziamento delle spese di investimento pubbliche, oggi trasferite all'operatività della gestione separata.

3.1. Ambito di applicazione

Ai fini del CUP si considera "progetto d'investimento pubblico" un complesso di azioni o di strumenti di sostegno, afferenti ad un medesimo quadro economico di spesa e collegati fra loro da quattro elementi: presenza di un decisore pubblico; finanziamento - almeno parziale, diretto o indiretto - con risorse pubbliche; un comune obiettivo di sviluppo economico e sociale; un tempo specificato.

Da tale definizione e da quanto descritto nel punto A1 dell'allegato alla delibera CIPE n. 143/02, consegue che soggiacciono alla obbligatorietà del CUP:

- i lavori pubblici e le altre spese in c/capitale, finanziati - direttamente o indirettamente, in tutto o in parte - con risorse pubbliche;
- gli interventi finalizzati al risanamento o allo sviluppo economico ("complesso di strumenti di sostegno economico") che facciano capo ad una decisione di spesa pubblica, quindi incentivi industriali, programmi di formazione e di ricerca, spese per l'innovazione e per la riorganizzazione della Pubblica Amministrazione.

L'ambito oggettivo di obbligatorietà del CUP non è dunque perfettamente coincidente con quello delle spese di investimento finanziabili dalla CDP, così come descritto nella presente circolare. Progetti di investimento pubblico ai fini del CUP, quali ad esempio gli incentivi industriali, non rientrano infatti nella categoria degli investimenti ordinariamente finanziabili dalla CDP, in quanto non producono nel soggetto che li eroga alcun incremento patrimoniale.

Di converso, alcuni investimenti finanziabili o finanziati dalla CDP, quali i trasferimenti di capitale tra unità istituzionali appartenenti al settore della P.A., i conferimenti di capitale, i disavanzi, le passività e i debiti fuori bilancio, non rientrano nel campo di applicazione del CUP.

3.2. Riferimenti informativi

L'organizzazione di supporto che opera nell'ambito del Servizio Centrale di Segreteria del CIPE (Numero verde 800-961966 / e-mail cup.helpdesk@tesoro.it) fornisce un'assistenza informatica delle infrastrutture e della rete (help desk di 1^ livello) e un'assistenza informatica funzionale delle applicazioni (help desk di 2^

livello).

Il sito CUP (www.cipecomitato.it/cup.asp), in fase di costante aggiornamento, spiega che cos'è il CUP, riporta i principali riferimenti normativi, dispone di una versione dimostrativa del sistema CUP e di un corso di formazione, ha una sezione dedicata alle domande frequenti (FAQ), riproduce il sistema di classificazione delle informazioni.

Presso la CDP sarà attivato un servizio di *help desk* per fornire informazioni generali sul sistema CUP e sulle sue implicazioni sulle procedure di finanziamento, nonché un primo orientamento sulle modalità di accreditamento e generazione del codice presso il sistema informativo gestito dal CIPE.

3.3. Adempimenti istruttori nelle procedure di finanziamento

I soggetti beneficiari, in sede di istruttoria, di erogazione e di eventuali variazioni post-concessione sono tenuti, a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare, a produrre il CUP del progetto di investimento in corso di finanziamento o già finanziato dalla CDP, ovvero, nei casi in cui il CUP non fosse necessario, ad attestare tale circostanza.

Resta a cura degli enti locali e delle regioni procedere alla acquisizione del CUP (ovvero ad accertare la sua non obbligatorietà), previo accreditamento - ove il soggetto non sia già censito - presso il sistema informativo dedicato, cui si accede dal citato indirizzo internet.

Per consentire agli enti un graduale adeguamento, in una prima fase l'eventuale mancato rispetto di tale adempimento istruttorio non pregiudicherà l'ulteriore iter di finanziamento. L'unica eccezione è rappresentata dai prestiti con oneri di ammortamento a totale o parziale carico dello Stato, per i quali, ai sensi del punto 1.4.4. della delibera CIPE n. 126 del 19 dicembre 2003, il CUP si pone da subito come elemento imprescindibile ai fini della procedibilità delle operazioni.

Sez. 2.
"Formale impegno"

La CDP può rilasciare agli enti locali che ne facciano richiesta una manifestazione di interesse a concedere uno o più prestiti destinati al finanziamento degli investimenti indicati dagli stessi enti.

I singoli prestiti sono concessi, previa verifica del possesso in capo all'ente richiedente dei requisiti imposti dalla legge per le operazioni di indebitamento e di quelli previsti per l'accesso al credito della CDP, alle condizioni economiche e generali tempo per tempo applicate ai prestiti dalla CDP e secondo le procedure operanti al momento della contrazione.

La concessione di ciascun prestito è in ogni caso subordinata alla approvazione da parte dei competenti organi della CDP.

La richiesta di impegno formale deve essere formalizzata dall'ente con atto dal quale devono risultare gli investimenti da finanziare ed il relativo importo.

**Sez. 3.
Rete Nazionale
Interbancaria**

La CDP, per migliorare il sistema di gestione degli incassi e dei pagamenti con gli enti con i quali intrattiene rapporti di prestito, ha aderito alla R.N.I., che costituisce l'infrastruttura di trasmissione del sistema italiano dei pagamenti per il trasporto dei flussi informativi interbancari.

La CDP, con provvedimento del 21 ottobre 2000 della Banca d'Italia, è stata autorizzata a partecipare direttamente al BI-REL ed è stata ammessa al sistema nazionale dei recapiti (BI-COMP). Sono stati assegnati alla CDP il codice ABI 07602 e il codice CAB 03200. L'Istituto è operativo nella R.N.I. dal 2001.

Dopo aver effettuato con successo una prima fase di sperimentazione con 121 enti, l'Istituto intende ora estendere l'utilizzo del nuovo sistema alla totalità dei suoi interlocutori.

La R.N.I., infatti, offre sensibili vantaggi che rendono l'impiego di questo sistema preferibile al sistema dei pagamenti utilizzato in precedenza e che ora la CDP, nella nuova veste societaria, non può continuare ad impiegare.

L'inserimento nel circuito interbancario permette alla CDP di presentarsi direttamente al tesoriere dell'ente, come unico interlocutore, eliminando così il coinvolgimento di una pluralità di intermediari che appesantivano il processo di movimentazione dei flussi.

L'invio di flussi telematici da parte della CDP, indirizzati alle banche tesoriere, secondo criteri di sicurezza e riservatezza, propri della R.N.I., garantisce tempestività e certezza per l'ente delle disponibilità di somme nel proprio conto corrente bancario alle date prestabilite.

Il regolamento delle operazioni finanziarie immesse nel circuito della R.N.I. è effettuato dalla Banca d'Italia su un conto intestato alla CDP, appositamente aperto presso la stessa Banca d'Italia, denominato "conto di gestione" n. 07602.

Il nuovo sistema di gestione degli incassi e pagamenti prevede che gli incassi della CDP avvengano, di norma, mediante R.I.D., con addebito automatico preautorizzato da parte del debitore ed effettuato dal tesoriere, sul conto corrente bancario intestato all'ente, e che i pagamenti delle somme dovute agli enti siano effettuati mediante bonifico bancario, sul medesimo conto corrente. L'ente ha comunque la possibilità di impiegare due conti correnti diversi: uno per il R.I.D. ed un altro per ricevere i bonifici.

L'utilizzo degli strumenti del R.I.D. e del bonifico garantiscono la certezza della movimentazione finanziaria alla data prestabilita. Infatti, il R.I.D. permette il pagamento in automatico di quanto dovuto nel giorno esatto in cui scade il debito; il bonifico dà certezza all'ente della data in cui la somma riscossa diventa disponibile sul proprio conto corrente bancario.

La CDP impiegherà il nuovo sistema di gestione degli incassi e dei pagamenti tramite R.N.I. non solo per i nuovi finanziamenti, ma intende estenderne l'utilizzo, dal corrente anno e previa adesione degli enti, a tutti i rapporti già in essere derivanti dai finanziamenti concessi in precedenza.

Per informare tutti gli enti sull'utilizzo del nuovo sistema degli incassi e pagamenti, è stata di recente spedita una nota, con allegati i modelli da sottoscrivere per l'adesione. E' stato inoltre istituito, per la fase iniziale di avvio, il numero verde 800471137, al quale gli enti possono rivolgersi per ulteriori chiarimenti. Infine, sul sito internet della CDP - www.cassaddpp.it - è stata inserita tutta la documentazione relativa al nuovo sistema degli incassi e dei pagamenti.

Infine, si precisa in questa sede che in caso di richieste di incasso insolute, devono essere rimborsati alla CDP gli oneri bancari che la stessa è tenuta a corrispondere in tali ipotesi alla società che gestisce la veicolazione dei flussi telematici (SIA).

Cap. 3.**DECORRENZA DELLA DISCIPLINA****Sez. 1.
Disciplina transitoria**

L'articolo 5, comma 11, lettere b) e c), del D.L. n. 269/03, ha previsto che per l'attività della gestione separata il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con propri decreti, i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi.

Il comma 12 del suddetto articolo ha, inoltre, stabilito che sino all'emanazione dei citati decreti la CDP possa continuare a svolgere le funzioni oggetto della gestione separata secondo le disposizioni vigenti alla data di trasformazione della CDP in società per azioni, sancendo così l'ultrattività del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998 e successive modificazioni.

A norma dell'articolo 18, comma 1, del D.M. 6.10.04, la parte II di tale decreto, concernente i prestiti di scopo, avrà efficacia dalla seduta del Consiglio di Amministrazione del **23 febbraio 2005**, al fine di consentire un graduale passaggio e una efficiente organizzazione delle nuove procedure.

Tale data segna il definitivo passaggio dal regime pubblicistico del credito a quello di diritto comune.

**Sez. 2.
Disciplina dei
finanziamenti in
essere**

Per effetto di quanto disposto dal comma 12 dell'articolo 5 del D.L. n. 269/03 i rapporti in essere - ossia i mutui concessi entro la predetta data - continueranno ad essere regolati dai provvedimenti adottati e dalle norme legislative e regolamentari previgenti.

**Sez. 3.
Procedimenti in
corso**

Tutti i finanziamenti per i quali alla data del 23 febbraio 2005 non risulti intervenuto formale provvedimento di concessione, verranno accordati sulla base della nuova disciplina sostanziale e procedurale.

Per economia degli atti, la documentazione già prodotta sarà considerata utile, ove compatibile con il nuovo regime, ai fini dell'istruttoria.

Sez. 4.
**Avvio a regime della
nuova procedura**

Il 26 gennaio 2005 si terrà l'ultimo Consiglio di Amministrazione che delibererà la concessione dei mutui sulla base della previgente normativa.

Dal 23 febbraio successivo saranno rilasciati gli affidamenti dei nuovi finanziamenti, i cui contratti potranno essere conclusi a partire dal 28 febbraio, sulla base del primo *fixing* settimanale dei tassi di interesse, che sarà effettuato in data 25 febbraio 2005.

Sez. 5.
**Supporto agli enti
sulla nuova
procedura**

La CDP assicura agli enti la massima collaborazione, per chiarire eventuali dubbi in ordine alla procedura, alla predisposizione delle proposte contrattuali, alla nuova tempistica di fissazione e di pubblicità dei tassi, ecc.

Allo scopo saranno resi disponibili:

- una casella dedicata di posta elettronica: info.prestiti@cassaddpp.it;
- un numero verde: 800-007755;
- una specifica sezione nel sito internet www.cassaddpp.it.

PARTE II: CONDIZIONI GENERALI E CONTRATTI

In questa Parte della circolare sono resi noti le condizioni generali e gli schemi di contratto relativi ai prestiti di scopo ordinari degli enti locali e delle regioni.

Cap. 1.

PRESTITI A TASSO FISSO A CARICO DI ENTE LOCALE

Sez. 1. Ambito oggettivo

Gli articoli 11, 12 e 13 del D.M. 6.10.04 prevedono che la CDP accordi finanziamenti, sotto forma di prestiti di scopo, destinati agli investimenti di interesse pubblico dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 7, lett. a), del D.L. n. 269/03 e alle altre finalità per le quali è consentito agli stessi soggetti ricorrere all'indebitamento.

Tradizionalmente, l'ambito oggettivo dei finanziamenti dell'Istituto è circoscritto alle sole spese di investimento, coincidendo con il campo degli interventi attivabili per il perseguimento delle finalità pubbliche di competenza dei soggetti ammessi al credito.

Al riguardo si rammenta che il legislatore, con la L. Cost. n. 3/01, ha elevato a rango costituzionale alcuni principi già presenti nell'ordinamento, in fonti sia legislative che regolamentari, condizionando la possibilità di ricorrere all'indebitamento al rispetto del vincolo che questo sia destinato a finanziare solo spese di investimento (articolo 119 Cost., ultimo comma). In altre parole non è più consentito il ricorso a prestiti, o ad altra forma tecnica di finanziamento, per coprire spese correnti.

La legittimità delle operazioni di indebitamento di comuni, province, città metropolitane e regioni risulta quindi inscindibilmente connessa alla natura di investimento delle spese da finanziare; ne consegue che lo scopo del prestito costituisce un requisito essenziale nelle delibere o determine di assunzione dei prestiti, a pena di nullità.

Con la L. n. 350/03, all'articolo 3, comma 18, lo stesso legislatore ha fornito una enumerazione espressa, per tipologia, di ciò che costituisce investimento ai sensi del citato articolo 119. Tale disposto normativo è stato successivamente integrato per effetto del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191, che consente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano - in deroga a quanto stabilito dal comma 18 - di ricorrere all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti in favore di privati, nel caso di impegni assunti al 31 dicembre 2003 ovvero nel corso dell'anno 2004, entro determinati limiti.

Nell'ambito dell'evoluzione del suddetto contesto normativo l'Istituto, già nel 2003, aveva ridefinito il proprio ambito oggettivo di intervento, fornendo agli enti alcune linee guida sugli investimenti finanziabili.

Tenendo presente il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali della Comunità (SEC 95), introdotto dal Regolamento comunitario n. 2223/96 del 25 giugno 1996 - rilevante ai fini della disciplina comunitaria in materia di disavanzi pubblici - possono considerarsi spese di investimento, tra quelle in conto capitale, le spese a fronte delle quali si registra un incremento patrimoniale nel bilancio dell'ente che le sostiene.

Tale condizione - assunta a criterio generale di ammissibilità al credito della CDP - risulta verificata, in linea generale, nel caso degli investimenti diretti, realizzati a cura del soggetto che richiede (e ne sopporta l'onere) il finanziamento.

Anche nel caso in cui quest'ultimo sia finalizzato ad effettuare conferimenti di capitale, la condizione sussiste, di norma in modo immediato e diretto, poiché gli enti, attraverso la partecipazione al capitale di società per la gestione dei servizi pubblici o al fondo di dotazione di aziende e consorzi, forniscono risorse e ottengono attività finanziarie sotto forma di azioni/quote che figurano nel loro stato patrimoniale. Risulta tuttavia esclusa la possibilità di ricorso al credito (non solo della CDP), qualora i conferimenti siano destinati a ricapitalizzare consorzi, aziende o società allo scopo di ripianare eventuali perdite.

Ai fini del finanziamento, è altresì considerato ammissibile che la predetta variazione patrimoniale si realizzi in maniera differita nel tempo. Risulta quindi possibile finanziare mediante prestito la quota di contributo a carico dell'ente, nel caso di concessione di lavori pubblici, ovvero di contratti di servizio nei quali sia previsto che la proprietà dei beni realizzati venga acquisita al patrimonio dell'ente alla scadenza, anche anticipata.

Sono peraltro ammessi a finanziamento anche i trasferimenti di capitale, ma solo a determinate condizioni:

- a) che si realizzino tra unità istituzionali appartenenti al settore delle pubbliche amministrazioni, secondo i criteri fissati nell'ambito del SEC 95 per la classificazione all'interno del settore S13, come ad esempio nel caso di contributi agli investimenti erogati dalle regioni in favore di enti locali per sostenere lo sviluppo infrastrutturale di specifici settori (come viabilità, servizio idrico, ecc.);
- b) che risultino in favore di investimenti a cura dei soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari e/o soggetti gestori o che erogano servizi pubblici, dei quali sia prevista la retrocessione agli enti committenti alla scadenza, anche anticipata, del rapporto concessorio o di servizio.

Alla luce dei principi sopra richiamati e del criterio che regola il proprio ambito oggettivo di intervento, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni, circa la finanziabilità di specifiche spese di investimento - le immobilizzazioni immateriali - in ordine alle quali l'Istituto pone particolare attenzione, in ragione dell'importanza che queste rivestono per lo sviluppo economico e territoriale.

Uno speciale rilievo assumono gli interventi finalizzati alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, ivi compresa la predisposizione di piani o programmi ovvero di particolari studi o ricerche finalizzati all'elaborazione di appositi strumenti di pianificazione e/o programmazione, laddove i relativi oneri, che gli enti chiedono di finanziare, possano essere legittimamente configurati come immobilizzazioni immateriali.

Si fa pertanto presente che, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, risulta essenziale il trattamento contabile riservato a tali spese nel bilancio dell'ente, che in conformità al principio sancito dal novellato articolo 119 Cost., in nessun caso possono rivestire natura di spese correnti. Diversamente, qualora nel corso dell'istruttoria risulti verificata l'ascrivibilità delle spese in questione alla categoria delle immobilizzazioni immateriali, determinandosi un indiscusso arricchimento in capo all'ente che ne assume l'onere, il finanziamento potrà essere ottenuto a sostegno delle politiche di sviluppo e di governo del territorio programmate, nel rispetto del principio costituzionale sopra richiamato.

Tra le altre, risultano ammissibili a finanziamento le spese sostenute a titolo di incentivo alla progettazione interna di atti di pianificazione corrisposti dagli enti in favore del personale interno a ciò qualificato (ai sensi dell'articolo 18, comma 2, L. n. 109/94), in quanto si configurano anch'esse come immobilizzazioni immateriali, che accrescono il patrimonio dell'ente che le sostiene rilasciando la loro utilità in un arco di tempo pluriennale.

La finanziabilità è altresì estesa ai connessi oneri riflessi, ossia alla quota di oneri per contributi previdenziali e assistenziali posta a carico dell'ente, poiché gli incentivi corrisposti a titolo di progettazione interna, ai sensi del citato articolo 18, commi 1 e 2, devono intendersi al lordo dei predetti oneri, come chiarito dall'articolo 3, comma 29, della L. n. 350/03.

Analogamente risultano finanziabili gli oneri da sostenere per l'elaborazione degli studi di fattibilità per la costituzione delle società di trasformazione urbana (STU), in quanto anch'essi aventi natura di immobilizzazione immateriale e contabilizzati come tali.

Sez. 2.
Ammortamento

I prestiti a tasso fisso sono ammortizzati in un periodo non superiore a trenta anni, mediante rate semestrali, costanti (metodo francese), posticipate, comprensive di capitale ed interessi, da corrispondersi alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno.

Si riporta la formula da adottare per il calcolo della rata semestrale:

$$Rata_{semestrale} = C \cdot \frac{i \cdot (1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

dove:

C = importo del prestito

i = tasso di interesse semestrale = *tasso nominale annuo*/2

n = numero delle rate semestrali di rimborso

L'ammortamento decorre, di norma, dal primo gennaio dell'anno successivo alla contrazione del prestito. Su richiesta dell'ente, l'inizio dell'ammortamento può essere posticipato al primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è stato contratto il prestito.

**Sez. 3.
Durate
dell'ammortamento
superiori a 20 anni**

Le durate dell'ammortamento superiori a quella ventennale sono escluse nei finanziamenti destinati all'acquisto di beni mobili (impianti, macchinari, attrezzature, mezzi di trasporto e di altri beni mobili ad utilizzo pluriennale), nonché nei finanziamenti delle manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 250.000 euro.

**Sez. 4.
Tassi fissi di
interesse**

I tassi di interesse, differenziati in ragione della durata di ammortamento e della relativa decorrenza, sono determinati settimanalmente, ogni venerdì, ed applicati a tutti i prestiti a tasso fisso la cui proposta contrattuale, correttamente compilata e debitamente sottoscritta, pervenga alla CDP nel periodo compreso tra il giorno successivo a quello di determinazione dei tassi e le ore 12.00 del giorno lavorativo precedente quello della successiva determinazione. Qualora il venerdì non sia un giorno TARGET (un giorno in cui sia funzionante il sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System*), la rilevazione è effettuata il giorno TARGET immediatamente precedente.

A titolo esemplificativo, il tasso di interesse determinato il venerdì, si applica ai finanziamenti la cui proposta contrattuale pervenga alla CDP nel periodo compreso tra il sabato e le ore 12.00 del giovedì successivo, se il venerdì successivo è giorno TARGET. Per i prestiti di qualsiasi importo, l'equivalente finanziario dei tassi applicati dalla CDP non può essere superiore, al momento della loro rilevazione, ai tassi indicati, per le rispettive scadenze, ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i mutui da stipulare con oneri a carico dello Stato (articolo 12, comma 2, D.M. 6.10.04).

**Sez. 5.
Finanziamenti
agevolati:
associazionismo
intercomunale**

La tradizionale attenzione della CDP, nell'ambito del più generale sostegno allo sviluppo delle collettività locali, alle problematiche emergenti nelle realtà di minori dimensioni demografiche, si è tradotta, negli ultimi anni, nell'adozione di specifiche politiche di supporto, in termini di assistenza e di finanziamento, ai fenomeni associativi ed agli iter programmatici che vedono coinvolti, sul territorio, i vari livelli di governo locale.

Vengono oggi confermate le precedenti disposizioni volte ad agevolare la gestione associata di funzioni o servizi comunali, in particolare, attraverso l'abbattimento, di 0,15 punti percentuali annui, del tasso praticato dall'Istituto sui prestiti a tasso fisso.

Destinatari di tale agevolazione sono:

- a) i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, per gli investimenti attuati tramite convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 30 TUEL;
- b) le unioni di comuni, per tutti i loro investimenti;
- c) le comunità montane, isolane o di arcipelago, limitatamente agli investimenti connessi all'attività che svolgono in forma associata per i comuni aderenti;
- d) i comuni partecipanti ad associazioni intercomunali (indipendentemente dalla dimensione demografica) costituite in attuazione dei piani regionali di riordino territoriale, di cui al comma 3 dell'articolo 33 TUEL, relativamente agli investimenti connessi alle attività associate.

In tutti i casi gli enti possono ottenere l'agevolazione se beneficiari e contemporaneamente debitori. Nei casi di cui alle lettere a) e d) i comuni interessati possono godere della facilitazione anche nella qualità di soli debitori.

Per ottenere l'agevolazione è sufficiente che la documentazione da presentare ai fini dell'istruttoria del prestito sia corredata, ad eccezione delle unioni di comuni per cui non è richiesta alcuna integrazione, da una attestazione del dirigente/responsabile del procedimento da cui risulti che la spesa d'investimento per la quale si richiede il finanziamento è destinata all'esercizio coordinato di funzioni e servizi e - nel solo caso di convenzioni ex articolo 30 TUEL - che i comuni abbiano popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

Sez. 6.
Pubblicità dei tassi
di interesse

I tassi di interesse applicati ai prestiti a tasso fisso della CDP e le maggiorazioni applicate all'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dei prestiti a tasso variabile sono pubblicati, per il rispettivo periodo di validità, su "Il Sole 24 ore" e nel sito internet della CDP.

Sez. 7.
Interessi di pre-ammortamento

Sulle somme erogate anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento del prestito sono dovuti, dall'ente debitore gli interessi di pre-ammortamento, per il periodo compreso tra la data dell'erogazione ed il giorno precedente l'inizio dell'ammortamento.

Per i prestiti a tasso fisso, l'importo degli interessi di pre-ammortamento è calcolato al medesimo tasso di interesse del prestito.

Il pagamento degli interessi di pre-ammortamento viene effettuato, con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno di pre-ammortamento, il successivo 31 gennaio, mediante addebito automatico nel conto corrente dell'ente, in forza dell'autorizzazione R.I.D. rilasciata dall'ente medesimo.

A titolo esemplificativo, nel caso di un prestito concesso il 13 maggio 2005, in ammortamento a partire dal 1° gennaio 2006, sulla somma erogata in data 31 maggio 2005 sono dovuti gli interessi di pre-ammortamento per il periodo compreso tra il 31 maggio 2005 ed il 31 dicembre 2005, da pagarsi il 31 gennaio 2006. Qualora l'ammortamento del medesimo prestito iniziasse, su richiesta dell'ente, il 1° gennaio 2007, sulla somma erogata in data 31 maggio 2005, sarebbero dovuti gli interessi di pre-ammortamento per il periodo compreso tra il 31 maggio 2005 ed il 31 dicembre 2005, da pagarsi il 31 gennaio 2006, e gli interessi di pre-ammortamento per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2006, da pagarsi il 31 gennaio 2007.

Sez. 8.
Interessi di mora

In caso di ritardato pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo dall'ente alla CDP, sono dovuti gli interessi di mora, senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento fino alla data di effettivo pagamento.

L'importo degli interessi di mora è calcolato, secondo il criterio *giorni 360/360*, con riferimento a ciascun mese solare di maturazione degli interessi, utilizzando il tasso di interesse vigente il primo lunedì del mese per i prestiti a tasso fisso di durata ventennale, maggiorato del 50 per cento.

La CDP si riserva la facoltà di compensare, in qualsiasi momento, ogni credito, liquido ed esigibile che risulti non pagato dall'ente entro i termini di scadenza, con qualunque altro credito vantato dall'ente nei confronti della CDP, a qualsiasi titolo.

È in facoltà della CDP sospendere ogni erogazione in caso di morosità.

Sez. 9.
Interessi sulle
somme non erogate

Sulla quota del prestito non erogata, la CDP riconosce all'ente/agli enti debitore/i un interesse calcolato, secondo il criterio *giorni effettivi/360*, ad un tasso di interesse pari all'indice di riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi sui prestiti a tasso variabile della CDP.

Di conseguenza, il tasso di interesse riconosciuto dalla CDP sulle somme non erogate corrisponde alla media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, del tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato nei giorni lavorativi del mese che precede di un mese l'inizio del periodo di riferimento della rata di ammortamento.

Il tasso EURIBOR è quello rilevato giornalmente secondo il criterio di calcolo *giorni effettivi/360* e riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate.

Pertanto, per il calcolo dell'interesse maturato sulla quota del prestito non erogata, relativa al primo semestre di ciascun anno, si utilizza il tasso di interesse corrispondente alla media aritmetica dell'EURIBOR a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del novembre precedente, mentre per il secondo semestre di ciascun anno si utilizza il tasso di interesse corrispondente alla media aritmetica dell'EURIBOR a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del maggio precedente.

L'importo degli interessi sulla quota del prestito non erogata, relativo a ciascun semestre, è versato direttamente, mediante bonifico bancario, nel medesimo conto corrente bancario in cui vengono versate le somme erogate, relative al prestito.

Nel caso il prestito sia a carico di più enti, l'interesse sulla somma non erogata viene riconosciuto, pro quota, a ciascun ente debitore.

Qualora un ente locale, in relazione ad un prestito della CDP con oneri a proprio carico, percepisca direttamente un contributo erariale a valere sul Fondo Sviluppo Investimenti, anche parziale, l'interesse sulle somme non erogate relativo a tale prestito viene riconosciuto, in base alla vigente normativa, interamente allo Stato.

Sez. 10.
Garanzie:
delegazione di
pagamento

L'atto di delega di cui all'articolo 206 TUEL deve essere notificato al tesoriere da parte dell'ente, ma non è soggetto ad accettazione e costituisce titolo esecutivo ⁽¹⁾.

La delegazione di pagamento è rilasciata "pro solvendo", restando l'ente locale comunque responsabile del pagamento della rata di ammortamento.

Il tesoriere, per effetto della notifica della delega di pagamento, è tenuto a versare l'importo dovuto alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento (articolo 220 TUEL).

Il rilascio della delegazione e l'atto di delega sono esenti da imposte e tasse (articolo 3, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 843).

Si rammenta che ai sensi del comma 2 dell'articolo 159 TUEL, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle rate di prestiti scadenti nel semestre in corso non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Per l'operatività di tale limite all'esecuzione forzata, l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate alla suddetta finalità.

(1) La notifica può avvenire anche a mezzo servizio postale, a condizione che siano applicate le norme sulle notificazioni degli atti giudiziari a mezzo della posta recate dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.

Sez. 11. Erogazione

L'erogazione del prestito avviene in una o più soluzioni, a partire dalla data di perfezionamento del contratto, sulla base della "Domanda/Dichiarazione ai fini dell'erogazione" del responsabile del procedimento dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute.

La domanda di erogazione può essere inviata alla CDP anche mediante telefax; in tal caso è opportuno che sia evitato il successivo inoltro dell'originale per via postale.

Le somme erogate sono versate direttamente, mediante bonifico, nel conto corrente bancario intestato all'ente, indicato nel contratto di prestito.

Nel caso di opere, sono erogabili tutte le spese previste nel quadro economico progettuale (originario o aggiornato), che non siano esplicitamente escluse da norme di legge o regolamentari e non abbiano natura risarcitoria.

Sui prestiti a totale carico dell'ente prestatore, qualora la spesa definitivamente accertata sia inferiore all'importo del prestito, la CDP può, su semplice richiesta, erogare il residuo capitale, purché lo stesso non superi il 5 per cento dell'importo del prestito ovvero, nei casi in cui superi tale percentuale, sia comunque non superiore a 5.000 euro.

Dopo il perfezionamento del contratto l'erogazione del prestito è comunque sospesa fino alla ricezione, da parte della CDP dei seguenti documenti:

- i. garanzia in originale;
- ii. modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, qualora l'ente non abbia già fornito alla CDP la propria adesione al sistema degli incassi e dei pagamenti mediante R.N.I.

Alla fine di ogni esercizio finanziario la CDP procede a verificare l'eventuale presenza di somme non erogate sui prestiti con ammortamento scaduto e provvede a versare all'ente gli eventuali residui da erogare, mediante bonifico bancario.

Sez. 12.
Pubblicità

Gli enti finanziati dalla CDP sono tenuti, a norma delle condizioni contrattuali, a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: “Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale” e a fare in modo che la medesima dicitura risulti nella pubblicità delle gare effettuata attraverso la stampa, laddove sia già stata prescelta la CDP quale istituto finanziatore.

Sez. 13.
Variazioni post-
concessione

Dopo il perfezionamento del contratto è consentito, a determinate condizioni, che siano modificati i termini del rapporto contrattuale.

Par. 1.
Rimborso
anticipato

L'ente può rimborsare anticipatamente il prestito alla CDP, unicamente in corrispondenza della scadenza di ciascuna rata di ammortamento. L'esercizio della facoltà di estinzione anticipata è disciplinato diversamente, a seconda della tipologia di prestito.

In caso di rimborso anticipato di un prestito a tasso fisso, l'ente deve corrispondere alla CDP la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata. Qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza è corrisposta dalla CDP all'ente.

A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato, l'ente deve corrispondere alla CDP un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue e la somma prestata, al netto del capitale ammortizzato alla data prescelta per il rimborso.

I valori attuali delle rate di ammortamento residue sono calcolati impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione del tasso di interesse definito il terzo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso, relativo ai prestiti a tasso fisso della CDP di durata pari a quella residua del prestito. Nel caso di durata residua non esattamente corrispondente a quella dei finanziamenti offerti, si applica il tasso di interesse relativo ai prestiti di durata più vicina ovvero, in caso di equidistanza, di durata minore. Qualora il venerdì non sia un giorno TARGET, il tasso di interesse è definito il giorno TARGET immediatamente antecedente.

La richiesta di rimborso anticipato del finanziamento, corredata dalla relativa delibera di Consiglio, deve pervenire alla CDP in forma scritta, anche mediante telefax, almeno trenta giorni prima della data prescelta per il rimborso che, come detto, deve coincidere con la scadenza di una rata di ammortamento del prestito.

La CDP, accertata la regolarità e la completezza della documentazione ricevuta, calcola l'importo complessivo dovuto dall'ente per il rimborso anticipato e lo comunica non oltre il secondo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso. Entro quest'ultima data l'ente deve, improrogabilmente, provvedere al pagamento di quanto dovuto, mediante bonifico bancario.

Qualora il pagamento non dovesse essere effettuato entro il termine stabilito, la domanda di rimborso anticipato si intende revocata.

Par. 2.
Riduzione

L'ente può chiedere la riduzione dell'importo di un prestito non completamente erogato, esclusivamente nei seguenti casi:

- i. al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'investimento effettuato, qualora il costo dell'investimento, definitivamente accertato, risulti inferiore all'importo del prestito;
- ii. in conseguenza del minor costo dell'investimento finanziato, derivante da un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori.

La domanda di riduzione deve essere corredata da una dichiarazione che attesti il ricorrere delle condizioni sopra elencate.

La riduzione del prestito comporta la rideterminazione del piano di ammortamento, con decorrenza ed effetto dal primo gennaio successivo, per le domande pervenute nel secondo semestre, o dal primo luglio successivo, per le domande pervenute nel primo semestre.

Par. 3.
Diverso utilizzo

La CDP può autorizzare l'ente ad utilizzare la quota del prestito non erogata (residuo) per realizzare un investimento diverso da quello per cui il prestito stesso era stato originariamente concesso, a condizione che:

- a) il nuovo investimento sia finanziabile dalla CDP;
- b) il residuo sia di importo pari o superiore a 5.000 euro;
- c) rimangano invariate le condizioni di ammortamento del prestito.

Alle stesse condizioni la CDP può autorizzare il diverso utilizzo delle quote non erogate relative a più prestiti che permettano tale facoltà (accorpamento residui). In tal caso la somma dei residui da accorpare non può essere inferiore a 5.000 euro.

La documentazione da produrre per il diverso utilizzo, oltre quella normalmente richiesta per l'identificazione dell'investimento da finanziare (CUP e estremi progettuali, nel caso di opere), è la seguente:

- domanda;
- provvedimento dell'ente.

Par. 4.
Cessione, totale o
parziale, del
contratto

Disposizioni legislative o regolamentari, ovvero la volontà dell'ente, possono comportare la variazione del soggetto intestatario del prestito.

In ogni caso, il trasferimento della titolarità del contratto ad un altro soggetto è consentito, previo consenso della CDP, a condizione che quest'ultimo sia ammesso al credito della gestione separata, che rimanga inalterato, a giudizio della CDP, il livello delle garanzie fornite e che non sia pregiudicata la realizzazione dell'investimento finanziato.

Qualora tali condizioni non siano rispettate la CDP si riserva di risolvere il contratto di prestito.

**Par. 5.
Risoluzione del
contratto**

A norma delle condizioni contrattuali e ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, la CDP può risolvere il contratto di prestito, mediante comunicazione all'ente a mezzo telefax o raccomandata a/r. Si riportano di seguito le possibili cause di risoluzione. In ogni altro caso, si applica la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.

La CDP può risolvere il contratto di prestito stipulato con un ente locale, in caso di:

- a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del contratto di prestito, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
- b) utilizzo del prestito per il finanziamento di spese diverse dall'investimento finanziato, senza preventiva autorizzazione da parte della CDP;
- c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'ente, relativamente al rapporto di finanziamento;
- d) ricezione da parte della CDP di una delegazione di pagamento:
 - i. incompleta;
 - ii. non conforme al modello predisposto dalla CDP;
 - iii. non in originale;
 - iv. rilasciata per un importo inferiore a quello di ciascuna rata di ammortamento del prestito.

Nelle ipotesi di cui al presente punto, al fine di evitare la risoluzione del contratto di prestito, l'ente ha quindici giorni di tempo, a partire dalla data di accettazione della proposta contrattuale, per far pervenire la delegazione di pagamento conforme a quanto stabilito dalla CDP;

- e) ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D.:
 - i. incompleto;
 - ii. non conforme al modello predisposto dalla CDP.

Anche in queste ipotesi, al fine di evitare la risoluzione del contratto di prestito, l'ente ha quindici giorni di tempo, a partire dalla data di accettazione della proposta contrattuale, per far pervenire il modulo R.I.D. conforme a quanto stabilito dalla CDP;

- f) violazione degli obblighi di stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità del prestito nonché di soddisfare per tutta la durata del prestito medesimo i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate (articolo 159, comma 3, TUEL);
- g) violazione dell'obbligo di mantenere acceso il conto corrente, intestato all'ente, su cui sono domiciliati sia l'addebito delle rate di rimborso del

prestito che l'accredito delle entrate derivanti dai primi due/tre titoli di bilancio.

In conseguenza della risoluzione del contratto l'ente deve, entro quindici giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare:

- i. l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato;
- ii. gli interessi maturati fino alla data di risoluzione;
- iii. gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori;
- iv. il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato;
- v. un importo pari allo 0,125 per cento dell'importo del prestito.

Posizione N. _____

Spettabile
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito n. 4
00185 Roma
Italia

li, _____, __/__/__¹

Egregi Signori,

con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto di prestito (il "**Contratto di Prestito**") finalizzato al finanziamento dell'investimento, come *infra* descritto, nei termini e alle condizioni di seguito indicati.

La presente proposta è valida dalla Data di Proposta alle ore 12.00 del venerdì immediatamente successivo o, se festivo, del giorno lavorativo immediatamente precedente detto venerdì.

* * *

CONTRATTO DI PRESTITO

TRA

_____ (di seguito l'“Ente”) rappresentato dal:

- Dirigente dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti dalla legge;
 Responsabile dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell'Articolo 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
 _____ (altro soggetto abilitato per legge)

E

Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto di Prestito (di seguito “CDP”)

PREMESSO CHE

- a) l'Ente con provvedimento n. _____, assunto in data __/__/__² esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso il ricorso alla CDP per la contrazione di un Prestito di € _____, ____ (euro _____/____) destinato al finanziamento della Spesa occorrente per³
- _____
- _____
- _____
- _____

¹ Inserire data (gg/mm/aa).

² Inserire data (gg/mm/aa).

³ Indicare l'esatta tipologia dell'Investimento, e per le opere, fornire descrizione dell'intervento e estremi dell'approvazione del progetto esecutivo/definitivo.

- (l'“**Investimento**”), da garantirsi con delegazione di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 206 del Testo Unico;
- b) l'Ente dichiara che l'Investimento rientra nella tipologia di Investimenti finanziabili ai sensi dell'Articolo 3 commi 16, 17, 18, 19, 21, 21 bis, 21 ter della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003;
 - c) l'Ente ha approvato il rendiconto dell'esercizio relativo al penultimo anno precedente l'esercizio in corso;
 - d) l'Ente ha deliberato il bilancio annuale relativo all'esercizio nel quale è stato previsto il ricorso alla fonte di finanziamento di cui al Contratto di Prestito, nonché il bilancio pluriennale contenente la previsione della copertura dei connessi oneri;
 l'Ente in data __/__/__⁴ ha deliberato apposita variazione al bilancio annuale relativo all'esercizio in corso, nonché contestuale modifica del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica, prevedendo il ricorso alla fonte di finanziamento di cui al Contratto di Prestito;
 - e) l'Ente dichiara che non si è verificato l'evento individuato dall'Articolo 193, comma 4, del Testo Unico;
 - f) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione del Prestito, i documenti previsti per l'accesso al credito resi noti con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, confermandone la validità e vigenza alla Data di Proposta;
 - g) l'Ente, unitamente alla presente proposta invia alla CDP la Delegazione di Pagamento a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Prestito notificata al Tesoriere e munita della relata di notifica;
 - h) l'Ente, mediante sottoscrizione del Contratto di Prestito, dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente le condizioni generali di contratto regolanti i prestiti concessi dalla CDP agli Enti Locali, rese note dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed allegate alla presente alla Data di Accettazione;
 - i) l'Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il, modello contrattuale predisposto e reso disponibile dalla CDP.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.

Articolo 1 Premesse e definizioni

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Prestito.
2. I termini in lettera maiuscola, non altrimenti definiti nel Contratto di Prestito, hanno lo stesso significato attribuito ad essi nelle Condizioni Generali.

Articolo 2 Oggetto, scopo e durata

1. La CDP concede all'Ente, che accetta, il Prestito per l'importo di € _____, ____ (euro _____/____) (la “**Somma Prestata**”).
2. L'Ente si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Prestata al finanziamento della Spesa occorrente per la realizzazione dell'Investimento.
3. Il Prestito ha durata fino al __/__/__⁵ (la “**Data di Scadenza**”).
4. La decorrenza dell'ammortamento è fissata al 1 gennaio del primo secondo anno solare successivo a quello della Data di Accettazione (la “**Data di Inizio Ammortamento**”).

⁴ Inserire data (gg/mm/aa).

⁵ Inserire data (gg/mm/aa).

Articolo 3 **Interessi**

1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sulla Somma Prestata maturano interessi in misura del _____, ⁶ % nominale annuo (il “**Tasso di Interesse**”).
2. Sulla somma erogata anteriormente alla Data di Inizio Ammortamento, sono dovuti gli interessi in misura pari al Tasso di Interesse dalla data di erogazione al 31 dicembre antecedente il periodo di ammortamento (gli “**Interessi di Pre-ammortamento**”).
3. Il Tasso di Interesse sarà applicato in misura semestrale secondo il criterio di calcolo giorni 360/360.
4. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sulle somme rimaste da erogare, viene riconosciuto all’Ente, salvo che la legge non disponga diversamente, un interesse calcolato secondo il criterio giorni effettivi/360 pari alla Media Euribor (la “**Media Euribor**”).

Articolo 4 **Interessi di mora**

1. Nel caso di ritardo da parte dell’Ente nell’effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al Prestito per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull’importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati al tasso fisso, applicato ai prestiti di durata ventennale, in vigore il primo lunedì di ciascun mese solare in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato del 50% (gli “**Interessi di Mora**”).
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull’importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni 360/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l’avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto di Prestito per inadempimento dell’Ente, come previsto dall’Articolo 9 delle Condizioni Generali, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

Articolo 5 **Pagamenti**

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell’obbligo di rimborso ai sensi del Contratto di Prestito, dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all’Ente precedentemente comunicato alla CDP. L’Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l’eventuale variazione del numero del conto corrente, del codice CAB e del codice ABI.
2. A tal fine l’Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. L’Ente, sino alla totale estinzione del Prestito, è tenuto a:
 - i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l’addebito delle rate di rimborso del Prestito e l’accredito delle entrate afferenti ai primi due (solo per le Comunità Montane) ovvero tre titoli del bilancio annuale;
 - ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.

⁶ Inserire tasso di interesse.

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 7, comma 2 delle Condizioni Generali, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito nei modi che riterrà più opportuni. Nel caso in cui detti pagamenti avvengano mediante bonifico bancario a favore della CDP, detto bonifico bancario non potrà essere parziale e con valuta antergata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata sul sistema di Rete Nazionale Interbancaria (c.d. data del regolamento del bonifico).

Articolo 6 Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto di Prestito dovrà essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata a/r all'indirizzo e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax:

CDP:
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax: _____
Att.: Back Office Direzione Finanziamenti Pubblici

Ente:

Fax: _____

Att.: _____

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell'Ente in relazione al Contratto di Prestito.
3. La CDP e l'Ente si impegnano a scambiarsi gli originali del Contratto di Prestito entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Accettazione.

Articolo 7 Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Prestito o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

* * *

Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti,

[FIRMA E TIMBRO ENTE LOCALE]

PER ACCETTAZIONE

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute

a) nel Contratto di Prestito:

- Articolo 5 (Pagamenti)
- Articolo 7 (Foro competente)

b) nelle Condizioni Generali:

- Articolo 3 (Erogazioni e condizioni sospensive)
- Articolo 4 (Garanzia)
- Articolo 6 (Rimborso anticipato volontario del Prestito)
- Articolo 7 (Compensazione)
- Articolo 9 (Risoluzione)
- Articolo 10 (Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti)

[FIRMA ENTE LOCALE]

[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

ALLEGATO AL CONTRATTO DI PRESTITO

CONDIZIONI GENERALI DEI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI

Articolo 1

Condizioni generali e definizioni

1. Le presenti condizioni generali di contratto, rese note dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, disciplinano le modalità, le condizioni e i criteri che regolano la concessione dei prestiti a tasso fisso, da parte della CDP, agli enti locali, come definiti all'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
2. Nelle presenti condizioni generali e nel contratto di prestito, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

“**CDP**” indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007;

“**Condizioni Generali**” indica le presenti condizioni generali di contratto;

“**Contratto di Prestito**” indica il contratto di prestito tra la CDP e l'Ente. Esso è composto dalle presenti Condizioni Generali e dal contratto di prestito sottoscritto dalla CDP e dall'Ente;

“**Data di Accettazione**” indica la data in cui la CDP invia all'Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene il rapporto di trasmissione del telefax con esito positivo;

“**Data di Inizio Ammortamento**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Data di Pagamento**” indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno;

“**Data di Proposta**” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;

“**Data di Scadenza**” indica il giorno, mese, anno di scadenza del Contratto di Prestito;

“**Delegazione di Pagamento**” indica la delegazione di pagamento di cui all'Articolo 4 delle Condizioni Generali redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Dichiarazione del responsabile del procedimento**” indica la dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento legittimato a chiedere l'erogazione redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Domanda di Erogazione**” indica la domanda di erogazione redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Ente**” indica l'ente locale, specificato nel Contratto di Prestito, che contrae il Prestito;

“**Euribor**” (*European Interbank Offering Rate*) indica il tasso Euribor a sei mesi riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate;

“**Giorno TARGET**” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System*);

“**Interessi di Mora**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Interessi di Pre-ammortamento**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Investimento**” ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Prestito;

“**Media Euribor**” indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dell'Euribor rilevato nei giorni lavorativi del mese che precede di un mese l'inizio del semestre di riferimento;

“**Modulo R.I.D.**” indica il modulo di addebito permanente in conto corrente reso disponibile dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Piano di Ammortamento**” indica il piano di ammortamento del Prestito predisposto dalla CDP e consegnato all'Ente come allegato al Contratto di Prestito alla Data di Accettazione;

“**Prestito**” indica l'operazione di prestito oggetto del Contratto di Prestito;

“**Somma Prestata**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Spesa**” indica la spesa occorrente al finanziamento dell'Investimento;

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Tesoriere**” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell'Ente ai sensi dell'Articolo 208 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

“**Testo Unico**” indica il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

3. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2

Decorrenza del Prestito

1. La Somma Prestata sarà messa a disposizione dell'Ente con decorrenza dalla Data di Accettazione.

Articolo 3

Erogazioni e condizioni sospensive

1. La Somma Prestata sarà erogata, in una o più soluzioni, sulla base di apposita Domanda di Erogazione, corredata da una Dichiarazione del responsabile del procedimento, dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese da imputare alla Somma Prestata.
2. Le erogazioni hanno luogo attraverso versamento della somma, mediante bonifico bancario, nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare alla CDP per iscritto con la Domanda di Erogazione l'eventuale variazione del numero del conto corrente, del codice CAB e del codice ABI.
3. L'obbligo della CDP di effettuare le erogazioni è sospensivamente condizionato:
 - a) alla ricezione da parte della CDP della Delegazione di Pagamento in originale i) completa in ogni sua parte, ii) conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, iii) notificata al tesoriere e munita della relata di notifica, e iv) rilasciata per un importo non inferiore a quello di ciascuna rata di ammortamento del Prestito come risultante dal Piano di Ammortamento;
 - b) alla ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con il quale l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel proprio conto corrente di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D.;
 - c) alla ricezione da parte della CDP della Domanda di Erogazione, corredata dalla Dichiarazione del responsabile del procedimento, completa in ogni sua parte, redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
 - d) alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi dell'Articolo 9 che segue o comunque l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito.
4. Fermo restando quanto disposto dall'Articolo 9, comma 1, lettera b) che segue, qualora la spesa definitivamente accertata sia inferiore all'ammontare della Somma Prestata, l'Ente ha diritto di richiedere alla CDP l'erogazione del residuo capitale da somministrare, in ammortamento, purché lo stesso non superi il 5 per cento dell'importo della Somma Prestata ovvero, nei casi in cui superi tale percentuale, sia comunque non superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00).

Articolo 4

Garanzia

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Prestito, l'Ente rilascia, per tutta la durata del Prestito, delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi due (solo per le Comunità Montane), tre titoli del bilancio annuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 206 del Testo Unico. A tal fine l'Ente medesimo emette apposito atto di delega, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, non soggetto ad accettazione, notificato al Tesoriere, il quale è obbligato a versare alla CDP l'importo dovuto alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell'Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.

2. La CDP, per ogni Data di Pagamento e previa comunicazione da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa Data di Pagamento, comunica l'esatto importo della rata.
3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare a mezzo telefax, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere.
4. L'Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità del Prestito nonché a soddisfare per tutta la durata del Prestito medesimo i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall'Articolo 159, comma 3, del Testo Unico.

Articolo 5 **Rimborso del Prestito**

1. L'Ente si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento ed entro e non oltre la Data di Scadenza, in rate semestrali costanti posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza alla Data di Pagamento, tenendo conto del Piano di Ammortamento. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.
2. Gli Interessi di Pre-ammortamento devono essere corrisposti il 31 gennaio successivo a ciascun anno di pre-ammortamento.

Articolo 6 **Rimborso anticipato volontario del Prestito**

1. E' fatta salva la facoltà dell'Ente di effettuare il rimborso totale del Prestito in via anticipata, in corrispondenza della scadenza di ciascuna Data di Pagamento, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prescelta per il rimborso.
2. In caso di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata; qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza sarà corrisposta dalla CDP all'Ente.
3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue e la Somma Prestata al netto del capitale ammortizzato alla data prescelta per il rimborso. I valori attuali delle rate di ammortamento residue sono calcolati impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione del tasso di interesse definito il terzo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso, relativo ai prestiti a tasso fisso della CDP di durata pari a quella residua del prestito (nel caso di durata residua non esattamente corrispondente a quella dei finanziamenti offerti, si applicherà il tasso di interesse relativo ai prestiti di durata più vicina ovvero, in caso di equidistanza, di durata minore). Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET, il tasso di interesse è definito il Giorno TARGET immediatamente antecedente.
4. L'Ente può chiedere la riduzione della Somma Prestata, esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'investimento effettuato, qualora la Spesa, definitivamente accertata, risulti inferiore alla Somma prestata;
 - b) in conseguenza della minore Spesa, derivante da un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori.
5. La riduzione comporta la rideterminazione del Piano di Ammortamento con decorrenza ed effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla richiesta.
6. La richiesta di riduzione della Somma Prestata dovrà essere corredata della documentazione attestante il ricorrere di una delle condizioni di cui al precedente comma 4.

Articolo 7 **Compensazione**

1. L'Ente riconosce alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dal Contratto di Prestito che risulti non pagato dall'Ente alla Data di Pagamento, con qualsiasi credito vantato dall'Ente nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.
2. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.

Articolo 8 **Diverso utilizzo della Somma Prestata**

1. Qualora l'Ente intenda utilizzare la Somma Prestata, per la parte non erogata, per finalità in tutto od in parte diverse da quelle per le quali era stata richiesta e concessa dalla CDP, dovrà informare immediatamente, tramite comunicazione scritta, la CDP che, accertata la regolarità della documentazione prescritta per l'operazione, potrà autorizzare il diverso utilizzo della Somma Prestata.
2. Fermo restando quanto sopra e salvo quanto disposto dall'Articolo 9, comma 1, lettera b) che segue, è consentito il diverso utilizzo della Somma Prestata, a condizione che:
 - a) si tratti di investimenti finanziabili;
 - b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento.
3. E' consentito il cumulo della Somma Prestata, per la parte non erogata, con il residuo capitale da erogare accertato su prestiti diversi, che permettano tale facoltà, per il finanziamento totale o parziale di un nuovo investimento, a condizione che:
 - a) si tratti di investimenti finanziabili;
 - b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento dei singoli prestiti.
4. Non è consentito il diverso utilizzo di residui della Somma Prestata, per la parte non erogata, per un nuovo Investimento inferiore a € 5.000,00 (cinquemila/00).

Articolo 9 **Risoluzione**

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto di Prestito a norma dell'Articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
 - a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Prestito, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - b) destinazione della Somma Prestata ad uno scopo diverso dal finanziamento della Spesa per la realizzazione dell' Investimento, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 8;
 - c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito;
 - d) ricezione da parte della CDP di una Delegazione di Pagamento i) incompleta, ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica iii) non in originale, ovvero iv) rilasciata per un importo inferiore a quello di ciascuna rata di ammortamento del Prestito come risultante dal Piano di Ammortamento, salvo che la Delegazione di Pagamento conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuta dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
 - e) ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salvo che il Modulo R.I.D. conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
 - f) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'Articolo 4, comma 4 delle Condizioni Generali, all'Articolo 5, comma 3 del Contratto di Prestito.

2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'Articolo 1453 del Codice Civile.
3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Prestito ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri di cui all'Articolo 6, comma 3 delle Condizioni Generali, v) un importo pari allo 0,125% della Somma Prestata.

Articolo 10

Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti

1. La CDP ha la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Prestito, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dal Contratto di Prestito.
2. L'Ente, previo consenso scritto della CDP, può cedere i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Prestito, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della CDP e nascenti dal Contratto di Prestito.

Articolo 11

Pubblicità

1. L'Ente si impegna a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: «Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale» e a far sì che la medesima dicitura risulti nella pubblicità delle gare effettuata attraverso la stampa, laddove sia già stata prescelta la CDP.

Articolo 12

Trattamento fiscale

1. Il Contratto di Prestito è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

ALLEGATO A
PIANO DI AMMORTAMENTO

Allegato A.2. Modelli

(da riportare sul retro di ognuna delle tre copie del modulo)

AVVERTENZE

I documenti di debito (fatture, ricevute, bollette etc.) che danno luogo agli ordini di incasso elettronici (nonché le eventuali proroghe di scadenza) verranno inviati direttamente dall'Azienda al debitore e risulteranno contrassegnati dalla seguente dicitura a sovrastampa: "Regolamento s.b.f. con addebito in c/c presso la Banca

Note per la compilazione:

(1) Coordinate dell'Azienda creditrice:

- Codice assegnato dalla SIA all'Azienda creditrice
- Campo (*) indicare: 1 = utenza; 2 = matricola, 3 = codice fiscale, 4 = codice cliente; 5 = codice fornitore; 6 = portafoglio commerciale; 9 = altri
- Codice assegnato dall'Azienda creditrice al debitore:
- deve essere allineato a sinistra senza indicazione di blank in testa o intermedi
- deve essere diverso da tutti zeri o tutti blank
- non deve contenere i caratteri ":" e "/"

(2) Vanno indicate le coordinate bancarie secondo lo standard IBAN. Sono riportate abitualmente nell'estratto conto periodico inviato dalla banca. Lo standard IBAN **non** utilizza caratteri diversi da quelli alfanumerici (da 0 a 9, dalla A alla Z) ed è strutturato come segue

I	T	6	0	X	0	5	4	2	8	1	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6
Codice Paese	CIN IBAN	CIN	Codice ABI						CAB				Numero conto corrente													

Qualora il sottoscrittore non fosse in possesso delle coordinate bancarie IBAN potrà indicare le coordinate bancarie vigenti in passato: CIN – soltanto se noto – Codice ABI, CAB e numero di conto corrente. Tale possibilità sarà consentita soltanto fino al 31-12-2005.

- (3) Il sottoscrittore del modulo deve essere sempre persona fisica. Nel caso di c/c intestato a persona giuridica coincide con il soggetto delegato ad operare sul conto. Nel caso di c/c intestato a persona fisica coincide con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sullo stesso.
- (4) La compilazione delle clausole limitative è facoltativa anche in relazione alla scelta di quali e quante utilizzarne. La banca del debitore computerà nel "N. massimo disposizioni di incasso" tutte quelle effettivamente addebitate o non addebitate per mancanza o insufficienza fondi o per opposizione del debitore.

Pos.

DELEGA DI PAGAMENTO
ENTRATE PROPRIE
(PROVINCE, COMUNI, UNIONI DI COMUNI, CITTA' METROPOLITANE,
COMUNITA' MONTANE, COMUNITA' ISOLANE)

Il sottoscritto (1)
 dell'Ente.....;

Visto il provvedimento n. assunto in data, esecutivo a tutti gli effetti
 di legge, relativo alla contrazione con la Cassa depositi e prestiti società per azioni di un prestito di
 € (euro/...)
 per

Visto che il prestito è da estinguersi in (2) anni verso il pagamento di rate
 semestrali di ammortamento, comprensive di capitale e di interessi, di (3) €
 (euro/...);

Visto che tali rate sono garantite con le somme relative ai primi due (solo per le comunità
 montane) / tre titoli del bilancio;

Visto che in base alla normativa vigente il Tesoriere è tenuto a vincolare le somme occorrenti
 per soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno;

DELEGA

il Tesoriere dell'Ente suddetto a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i
 proventi delegati e vincolati, con comminatoria dell'indennità di mora, in caso di ritardato
 versamento, entro il 30 giugno e 31 dicembre del periodo di ammortamento dal (4) .../.../.....
 al .../.../..... alla Cassa depositi e prestiti società per azioni (3) €
 (euro/...).

(5), li

(luogo)

(data)

(timbro d'ufficio)

(firma)

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto

(generalità)

(qualifica del notificante)

dichiara di avere in data

odierna notificato il presente atto di delega al Tesoriere sottoindicato:

(ragione sociale)

consegnandone copia nelle mani del Sig.

formalmente munito
 dei poteri di firma
 e rappresentanza

....., li

(luogo)

(data)

(firma)

- (1) Il dirigente/responsabile del servizio.
- (2) Numero degli anni di ammortamento.
- (3) Ammontare della rata semestrale di ammortamento.
- (4) Specificare il periodo di ammortamento, indicando giorno, mese ed anno di inizio e di fine dello stesso. Si rammenta al riguardo che l'ammortamento decorre dal 1° gennaio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui avviene il perfezionamento del contratto.
- (5) Luogo e data di emissione della delega.

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Art. 206

(Delegazione di pagamento)

1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le comunità montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata.
2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.

Art. 220

(Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento)

1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 il tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.

(da prodursi su carta intestata)

Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito, 4
00185 ROMA

Oggetto: Prestito di € _____
per _____
Posizione n. _____
CUP _____

Il sottoscritto _____, responsabile del procedimento,

Vista la circolare della Cassa depositi e prestiti società per azioni n. 1255;

Visto/i il/i documento/i giustificativo/i di spesa ⁽¹⁾ _____
in data ⁽²⁾ _____;

- **RICHIESTE** l'erogazione dell'importo complessivo di € _____
(euro _____);
- **DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'** che la somministrazione richiesta corrisponde alle spese per le quali è stato contratto il prestito in oggetto, riportate nei documenti giustificativi di cui alle premesse.

(luogo e data)

(firma)

Referente ⁽³⁾ _____

N. CONTO CORRENTE _____ CODICE CAB _____ CODICE ABI _____ ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ indicare la natura dei documenti giustificativi di spesa (certificato di pagamento lavori, fattura, parcella professionale, ecc.), avendo cura di riportare gli intestatari degli stessi (denominazione impresa, professionista, ecc.).

⁽²⁾ per ciascun documento di spesa indicare la relativa data di emissione.

⁽³⁾ indicare nominativo, telefono, telefax ed e-mail.

⁽⁴⁾ indicare in caso di variazione rispetto alle coordinate bancarie comunicate in precedenza.

(da prodursi su carta intestata)

Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito, 4
00185 ROMA

Oggetto: Prestito di € _____
per _____
Posizione n. _____
CUP _____

Il sottoscritto _____, responsabile del procedimento,

Vista la circolare della Cassa depositi e prestiti società per azioni n. 1255;

- **RICHIEDE** l'erogazione dell'importo complessivo di € _____
(euro _____);
- **DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'** che la somministrazione richiesta corrisponde alle spese per le quali è stato contratto il prestito in oggetto, riportate nei documenti giustificativi di spesa in possesso di questo ente.

(luogo e data)

(firma)

Referente ⁽¹⁾ _____

N. CONTO CORRENTE _____ CODICE CAB _____ CODICE ABI _____ ⁽²⁾

⁽¹⁾ indicare nominativo, telefono, telefax ed e-mail.

⁽²⁾ indicare in caso di variazione rispetto alle coordinate bancarie comunicate in precedenza.

Cap. 2.

PRESTITI A TASSO VARIABILE A CARICO DI ENTE LOCALE

**Sez. 1.
Rinvio**

Per i seguenti argomenti si rinvia al Capitolo dedicato ai PRESTITI A TASSO FISSO A CARICO DI ENTE LOCALE:

Ambito oggettivo;

Durate dell'ammortamento superiori a 20 anni;

Pubblicità dei tassi di interesse;

Interessi di mora;

Interessi sulle somme non erogate;

Erogazione;

Pubblicità;

Variazioni post-concessione: riduzione;

Variazioni post-concessione: diverso utilizzo;

Variazioni post-concessione: cessione, totale o parziale, del contratto;

Variazioni post-concessione: risoluzione del contratto.

Sez. 2.
Ammortamento

I prestiti a tasso variabile sono ammortizzati in un periodo non superiore a trenta anni, mediante rate semestrali, posticipate, comprensive di capitale e interessi, aventi quota capitale costante (metodo italiano), da corrispondersi alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno.

La quota capitale di ciascuna rata è pari all'importo del prestito diviso il numero complessivo delle rate. Il capitale da ammortizzare dopo il pagamento di ciascuna rata si ottiene sottraendo al debito iniziale la somma delle quote capitale delle rate già pagate. La quota interesse di ciascuna rata si calcola, a partire dal capitale da ammortizzare risultante dopo il pagamento della rata precedente, al tasso nominale annuo determinato nel modo indicato nella Sezione relativa ai "Tassi variabili di interesse"

Su richiesta dell'ente, l'inizio dell'ammortamento può essere posticipato al primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è stato contratto il prestito.

Sez. 3.
Tassi variabili
di interesse

I tassi di interesse applicati ai prestiti a tasso variabile, calcolati secondo il criterio *giorni effettivi/360*, sono dati da un indice di riferimento, maggiorato in ragione della durata dell'ammortamento. Le maggiorazioni restano invariate per tutta la durata del prestito.

L'indice di riferimento è calcolato come media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, del tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato nei giorni lavorativi del mese che precede di un mese l'inizio del periodo di riferimento della rata di ammortamento.

Il tasso EURIBOR è quello rilevato giornalmente secondo il criterio di calcolo *giorni effettivi/360* e riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate.

Per il calcolo della quota interesse della rata in scadenza il 30 giugno si deve prendere in considerazione la media aritmetica dell'EURIBOR a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del novembre precedente, mentre per il calcolo della quota interesse della rata in scadenza il 31 dicembre si fa riferimento alla media aritmetica dell'EURIBOR a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del maggio precedente.

Il tasso di interesse per il semestre può pertanto essere definito come segue:

$$i = \frac{(m + s) \cdot n_{gg}}{360}$$

dove

i = tasso di interesse semestrale

m = media dei tassi EURIBOR rilevati nel mese di riferimento

s = maggiorazione

n_{gg} = numero di giorni effettivi compresi nel semestre

Per i prestiti di qualsiasi importo, l'equivalente finanziario dei tassi applicati dalla CDP non può essere superiore, al momento della loro rilevazione, ai tassi indicati, per le rispettive scadenze, ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i mutui da stipulare con oneri a carico dello Stato (articolo 12, comma 2, D.M. 6.10.04).

Sez. 4.
Interessi di pre-ammortamento

Sulle somme erogate anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento del prestito, sono dovuti gli interessi di pre-ammortamento, per il periodo compreso tra la data dell'erogazione ed il giorno precedente l'inizio dell'ammortamento.

Per i prestiti a tasso variabile, l'importo degli interessi di pre-ammortamento è calcolato utilizzando il tasso di interesse applicato alle rate di ammortamento dei prestiti a tasso variabile, relativo al semestre in cui gli interessi di pre-ammortamento maturano.

Il pagamento degli interessi di pre-ammortamento viene effettuato, con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno di pre-ammortamento, il successivo 31 gennaio, mediante addebito automatico nel conto corrente dell'ente, in forza dell'autorizzazione R.I.D. rilasciata dall'ente medesimo.

A titolo esemplificativo, nel caso di un prestito concesso il 13 maggio 2005, in ammortamento a partire dal 1° gennaio 2006, sulla somma erogata in data 31 maggio 2005 sono dovuti gli interessi di pre-ammortamento per il periodo compreso tra il 31 maggio 2005 ed il 31 dicembre 2005, da pagarsi il 31 gennaio 2006. Qualora l'ammortamento del medesimo prestito iniziasse, su richiesta dell'ente, il 1° gennaio 2007, sulla somma erogata in data 31 maggio 2005, sarebbero dovuti gli interessi di pre-ammortamento per il periodo compreso tra il 31 maggio 2005 ed il 31 dicembre 2005, da pagarsi il 31 gennaio 2006, e gli interessi di pre-ammortamento per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2006, da pagarsi il 31 gennaio 2007.

Sez. 5.
Garanzie:
delegazione di
pagamento

L'atto di delega di cui all'articolo 206 TUEL deve essere notificato ⁽¹⁾ al tesoriere da parte dell'ente, ma non è soggetto ad accettazione e costituisce titolo esecutivo.

La delegazione di pagamento è rilasciata "pro solvendo", restando l'ente locale comunque responsabile del pagamento della rata di ammortamento.

Per i prestiti a tasso variabile occorre tenere conto che la rata di ammortamento è composta da una parte determinata, la quota capitale ottenuta dividendo il capitale prestato per il numero delle rate, e una parte non determinata, relativa alla quota interesse, calcolata semestralmente al tasso variabile. La delega di pagamento da produrre a garanzia della restituzione del prestito deve indicare, quindi, l'importo costante della quota capitale e la modalità per il calcolo della quota interesse.

Il tesoriere, per effetto della notifica della delega di pagamento, è tenuto a versare l'importo dovuto alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento (articolo 220 TUEL).

Il rilascio della delegazione e l'atto di delega sono esenti da imposte e tasse (articolo 3, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 843).

Si rammenta che ai sensi del comma 2 dell'articolo 159 TUEL, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle rate di prestiti scadenti nel semestre in corso non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Per l'operatività di tale limite all'esecuzione forzata, l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate alla suddetta finalità.

(1) La notifica può avvenire anche a mezzo servizio postale, a condizione che siano applicate le norme sulle notificazioni degli atti giudiziari a mezzo della posta recate dalla legge 20 novembre 1982, n. 890

Sez. 6.
Variazioni post-
concessione:
rimborso
anticipato

L'ente può rimborsare anticipatamente il prestito alla CDP, unicamente in corrispondenza della scadenza di ciascuna rata di ammortamento. L'esercizio della facoltà di estinzione anticipata è disciplinato diversamente, a seconda della tipologia di prestito.

In caso di rimborso anticipato di un prestito a tasso variabile, l'ente deve corrispondere alla CDP la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata; qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza è corrisposta dalla CDP all'ente. Inoltre, a fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato, l'ente deve corrispondere alla CDP un indennizzo di importo pari allo 0,125 per cento della differenza tra l'importo del prestito e il capitale ammortizzato alla data del rimborso anticipato.

La richiesta di rimborso anticipato del finanziamento, corredata dalla relativa delibera di Consiglio, deve pervenire alla CDP in forma scritta, anche mediante telefax, almeno trenta giorni prima della data prescelta per il rimborso che, come detto, deve coincidere con la scadenza di una rata di ammortamento del prestito.

La CDP, accertata la regolarità e la completezza della documentazione ricevuta, calcola l'importo complessivo dovuto dall'ente per il rimborso anticipato e lo comunica non oltre il secondo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso. Entro quest'ultima data l'ente deve, improrogabilmente, provvedere al pagamento di quanto dovuto, mediante bonifico bancario.

Qualora il pagamento non dovesse essere effettuato entro il termine stabilito, la domanda di rimborso anticipato si intende revocata.

Posizione N. _____

Spettabile
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito n. 4
00185 Roma
Italia

li, _____, __/__/__¹

Egregi Signori,

con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto di prestito (il "**Contratto di Prestito**") finalizzato al finanziamento dell'investimento, come *infra* descritto, nei termini e alle condizioni di seguito indicati.

La presente proposta è valida dalla Data di Proposta alle ore 12.00 del venerdì immediatamente successivo o, se festivo, del giorno lavorativo immediatamente precedente detto venerdì.

* * *

CONTRATTO DI PRESTITO

TRA

_____ (di seguito l'“Ente”) rappresentato dal:

- Dirigente dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti dalla legge;
 Responsabile dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell'Articolo 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
 _____ (altro soggetto abilitato per legge)

E

Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, ed iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto di Prestito (di seguito “CDP”)

PREMESSO CHE

- a) l'Ente con provvedimento n._____, assunto in data ² __/__/__ esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso il ricorso alla CDP per la contrazione di un Prestito di € _____, ____ (euro _____ / ____) destinato al finanziamento della Spesa occorrente per³
- _____
- _____
- _____

¹ Inserire data (gg/mm/aa).

² Inserire data (gg/mm/aa).

³ Indicare l'esatta tipologia dell'Investimento, e per le opere, fornire descrizione dell'intervento e estremi dell'approvazione del progetto esecutivo/definitivo.

- (l'“**Investimento**”), da garantirsi con delegazione di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all' Articolo 206 del Testo Unico;
- b) l'Ente dichiara che l'Investimento rientra nella tipologia di Investimenti finanziabili ai sensi dell' Articolo. 3 commi 16, 17, 18, 19, 21, 21 bis, 21 ter della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003;
 - c) l'Ente ha approvato il rendiconto dell'esercizio relativo al penultimo anno precedente l'esercizio in corso;
 - d) l'Ente ha deliberato il bilancio annuale relativo all'esercizio nel quale è stato previsto il ricorso alla fonte di finanziamento di cui al Contratto di Prestito, nonché il bilancio pluriennale contenente la previsione della copertura dei connessi oneri;
 l'Ente in data __/__/__⁴ ha deliberato apposita variazione al bilancio annuale relativo all'esercizio in corso, nonché contestuale modifica del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica, prevedendo il ricorso alla fonte di finanziamento di cui al Contratto di Prestito;
 - e) l'Ente dichiara che non si è verificato l'evento individuato dall' Articolo 193, comma 4, del Testo Unico;
 - f) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione del Prestito, i documenti previsti per l'accesso al credito resi noti con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, confermandone la validità e vigenza alla Data di Proposta;
 - g) l'Ente, unitamente alla presente proposta invia alla CDP la Delegazione di Pagamento a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Prestito notificata al tesoriere e munita della relata di notifica;
 - h) l'Ente, mediante sottoscrizione del Contratto di Prestito, dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente le condizioni generali di contratto regolanti i prestiti concessi dalla CDP agli Enti Locali, rese note dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed allegate alla presente alla Data di Accettazione;
 - i) l'Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il, modello contrattuale predisposto e reso disponibile dalla CDP.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.

Articolo 1 Premesse e definizioni

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Prestito.
2. I termini in lettera maiuscola, non altrimenti definiti nel Contratto di Prestito, hanno lo stesso significato attribuito ad essi nelle Condizioni Generali.

Articolo 2 Oggetto, scopo e durata

1. La CDP concede all'Ente, che accetta, il Prestito per l'importo di € _____, ____ (euro _____/____) (la “**Somma Prestata**”).
2. L'Ente si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Prestata al finanziamento della Spesa occorrente per la realizzazione dell'Investimento.
3. Il Prestito ha durata fino al __/__/__⁵ (la “**Data di Scadenza**”).
4. La decorrenza dell'ammortamento è fissata al 1 gennaio del primo secondo anno solare successivo a quello della Data di Accettazione (la “**Data di Inizio Ammortamento**”).

⁴ Inserire data (gg/mm/aa).

⁵ Inserire data (gg/mm/aa).

Articolo 3 **Interessi**

1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sulla Somma Prestata maturano interessi in misura pari alla Media Euribor (la "**Media Euribor**"), maggiorata di 0,_____⁶ punti percentuali annui (il "**Tasso di Interesse**").
2. L'ammortamento del Prestito è suddiviso in periodi di interessi, ciascuno della durata di 6 (sei) mesi (il "**Periodo di Interessi**"). Ogni Periodo di Interessi decorre da ciascuna Data di Pagamento (esclusa), fatta eccezione per il primo che decorre dalla Data di Inizio Ammortamento (inclusa), e scade alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa).
3. Gli interessi calcolati al Tasso di Interesse e con riferimento alla Somma Prestata al netto del capitale ammortizzato sono corrisposti dall'Ente, per ciascun Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento in cui scade il relativo Periodo di Interessi. Il Tasso di Interesse dovrà essere applicato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
4. Sulle somme erogate anteriormente alla Data di Inizio Ammortamento, per il periodo intercorrente fra la data di erogazione ed il 31 dicembre antecedente la Data di Inizio Ammortamento, maturano interessi, calcolati ad un tasso pari alla Media Euribor maggiorata nella misura prevista al comma 1 (gli "**Interessi di Pre-ammortamento**").
5. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sulle somme rimaste da erogare, viene riconosciuto all'Ente, salvo che la legge non disponga diversamente, un interesse, calcolato secondo il criterio giorni effettivi/360 pari alla Media Euribor.

Articolo 4 **Interessi di mora**

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al Prestito per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati al tasso fisso applicato ai prestiti di durata ventennale in vigore il primo lunedì di ciascun mese solare in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato del 50% (gli "**Interessi di Mora**").
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni 360/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto di Prestito per inadempimento dell'Ente, come previsto dall'Articolo 9 delle Condizioni Generali, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

Articolo 5 **Pagamenti**

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi del Contratto di Prestito, dovranno essere effettuati in euro mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del numero del conto corrente, del codice CAB e del codice ABI.
2. A tal fine l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito, nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto

⁶ Inserire maggiorazione.

secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. L'Ente, sino alla totale estinzione del Prestito, è tenuto a:
 - (i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle rate di rimborso del prestito e l'accredito delle entrate afferenti ai primi due (solo per le Comunità Montane) ovvero tre titoli del bilancio annuale;
 - (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 7, comma 2 delle Condizioni Generali, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito nei modi che riterrà più opportuni. Nel caso in cui detti pagamenti avvengano mediante bonifico bancario a favore della CDP, detto bonifico bancario non potrà essere parziale e con valuta antergata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata sul sistema di Rete Nazionale Interbancaria (c.d. data del regolamento del bonifico).

Articolo 6 Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto di Prestito dovrà essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata a/r all'indirizzo e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax:

CDP:
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax: _____
Att.: Back Office Direzione Finanziamenti Pubblici

Ente:

Fax: _____
Att.: _____

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell'Ente in relazione al Contratto di Prestito.
3. La CDP e l'Ente si impegnano a scambiarsi gli originali del Contratto di Prestito entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Accettazione.

Articolo 7 Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Prestito o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

* * *

Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti,

[FIRMA E TIMBRO ENTE LOCALE]

PER ACCETTAZIONE

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute

a) nel Contratto di Prestito:

- Articolo 5 (Pagamenti)
- Articolo 7 (Foro competente)

b) nelle Condizioni Generali:

- Articolo 3 (Erogazioni e condizioni sospensive)
- Articolo 4 (Garanzia)
- Articolo 6 (Rimborso anticipato volontario del Prestito)
- Articolo 7 (Compensazione)
- Articolo 9 (Risoluzione)
- Articolo 10 (Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti)

[FIRMA ENTE LOCALE]

[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

ALLEGATO AL CONTRATTO DI PRESTITO

CONDIZIONI GENERALI DEI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI

Articolo 1

Condizioni generali e definizioni

1. Le presenti condizioni generali di contratto, rese note dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, disciplinano le modalità, le condizioni e i criteri che regolano la concessione dei prestiti a tasso variabile, da parte della CDP, agli enti locali, come definiti all'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
2. Nelle presenti condizioni generali e nel contratto di prestito, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

“**CDP**” indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007;

“**Condizioni Generali**” indica le presenti condizioni generali di contratto;

“**Contratto di Prestito**” indica il contratto di prestito tra la CDP e l'Ente. Esso si compone delle presenti Condizioni Generali e del contratto di prestito sottoscritto dalla CDP e dall'Ente;

“**Data di Accettazione**” indica la data in cui la CDP invia all'Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene il rapporto di trasmissione del telefax con esito positivo;

“**Data di Inizio Ammortamento**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Data di Pagamento**” indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno;

“**Data di Proposta**” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;

“**Data di Scadenza**” indica il giorno, mese, anno di scadenza del Contratto di Prestito;

“**Delegazione di Pagamento**” indica la delegazione di pagamento di cui all'Articolo 4 delle Condizioni Generali redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Dichiarazione del responsabile del procedimento**” indica la dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento legittimato a chiedere l'erogazione redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Domanda di Erogazione**” indica la domanda di erogazione redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Ente**” indica l'ente locale, specificato nel Contratto di Prestito, che contrae il Prestito;

“**Euribor**” (*European Interbank Offering Rate*) indica il tasso Euribor a sei mesi riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate;

“**Giorno TARGET**” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System*);

“**Interessi di Mora**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Interessi di Pre-ammortamento**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Investimento**” ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Prestito;

“**Media Euribor**” indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dell'Euribor rilevato nei giorni lavorativi del mese che precede di un mese l'inizio del Periodo di Interessi;

“**Modulo R.I.D.**” indica il modulo di addebito permanente in conto corrente reso disponibile dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Periodo di Interessi**” ha il significato di cui all'articolo 3, comma 2 del Contratto di Prestito;

“**Piano di Ammortamento**” indica il piano di ammortamento del Prestito predisposto dalla CDP e consegnato all'Ente come allegato al Contratto di Prestito alla Data di Accettazione;

“**Prestito**” indica l'operazione di prestito oggetto del Contratto di Prestito;

“**Somma Prestata**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Spesa**” indica la spesa occorrente al finanziamento dell'Investimento;

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Tesoriere**” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell'Ente ai sensi dell'Articolo 208 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

“Testo Unico” indica il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

3. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2 Decorrenza del Prestito

1. La Somma Prestata sarà messa a disposizione dell’Ente con decorrenza dalla Data di Accettazione.

Articolo 3 Erogazioni e condizioni sospensive

1. La Somma Prestata sarà erogata, in una o più soluzioni, sulla base di apposita Domanda di Erogazione, corredata da una Dichiarazione del responsabile del procedimento, dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese da imputare alla Somma Prestata.
2. Le erogazioni hanno luogo attraverso versamento della somma, mediante bonifico bancario, nel conto corrente bancario intestato all’Ente precedentemente comunicato alla CDP. L’Ente si impegna a comunicare alla CDP per iscritto con la Domanda di Erogazione l’eventuale variazione del numero del conto corrente, del codice CAB e del codice ABI.
3. L’obbligo della CDP di effettuare le erogazioni è sospensivamente condizionato:
 - a) alla ricezione da parte della CDP della Delegazione di Pagamento in originale i) completa in ogni sua parte, ii) conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare __ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica , iii) notificata al tesoriere e munita della relata di notifica;
 - b) alla ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare __ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica , con il quale l’Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel proprio conto corrente di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D.;
 - c) alla ricezione da parte della CDP della Domanda di Erogazione, corredata dalla Dichiarazione del responsabile del procedimento, completa in ogni sua parte, redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare __ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
 - d) alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi dell’Articolo 9 che segue o comunque l’inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall’Ente ai sensi del Contratto di Prestito.
4. Fermo restando quanto disposto dall’Articolo 9, comma 1, lettera b) che segue, qualora la spesa definitivamente accertata sia inferiore all’ammontare della Somma Prestata, l’Ente ha diritto di richiedere alla CDP l’erogazione del residuo capitale da somministrare, in ammortamento, purché lo stesso non superi il 5 per cento dell’importo della Somma Prestata ovvero, nei casi in cui superi tale percentuale, sia comunque non superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00).

Articolo 4 Garanzia

1. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, l’Ente rilascia, per tutta la durata del Prestito, delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi due (solo per le Comunità Montane), tre titoli del bilancio annuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 206 del Testo Unico. A tal fine l’Ente medesimo emette apposito atto di delega, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica , non soggetto ad accettazione, notificato al Tesoriere, il quale è obbligato a versare alla CDP l’importo dovuto alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell’Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull’anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.

2. La CDP, per ogni Data di Pagamento e previa comunicazione da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa Data di Pagamento, comunica l'esatto importo della rata.
3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare a mezzo telefax, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere.
4. L'Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità del Prestito nonché a soddisfare per tutta la durata del Prestito medesimo i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall'Articolo 159, comma 3, del Testo Unico.

Articolo 5 **Rimborso del Prestito**

1. L'Ente si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento ed entro e non oltre la Data di Scadenza, in rate semestrali posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza alla Data di Pagamento, tenendo conto del Piano di Ammortamento. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.
2. Gli Interessi di Pre-ammortamento devono essere corrisposti il 31 gennaio successivo a ciascun anno di pre-ammortamento.

Articolo 6 **Rimborso anticipato volontario del Prestito**

1. E' fatta salva la facoltà dell'Ente di effettuare il rimborso totale del Prestito in via anticipata, in corrispondenza della scadenza di ciascuna Data di Pagamento, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prescelta per il rimborso.
2. In caso di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata; qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza sarà corrisposta dalla CDP all'Ente.
3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo di importo pari allo 0,125% della Somma Prestata al netto del capitale ammortizzato.
4. L'Ente può chiedere la riduzione della Somma Prestata, esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'investimento effettuato, qualora la Spesa, definitivamente accertata, risulti inferiore alla Somma Prestata;
 - b) in conseguenza della minore Spesa, derivante da un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori.
5. La riduzione comporta la rideterminazione del Piano di Ammortamento con decorrenza ed effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla richiesta.
6. La richiesta di riduzione della Somma Prestata dovrà essere corredata della documentazione attestante il ricorrere di una delle condizioni di cui al precedente comma 4.

Articolo 7 **Compensazione**

1. L'Ente riconosce alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dal Contratto di Prestito che risulti non pagato dall'Ente alla Data di Pagamento, con qualsiasi credito vantato dall'Ente nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.
2. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.

Articolo 8 **Diverso utilizzo della Somma Prestata**

1. Qualora l'Ente intenda utilizzare la Somma Prestata, per la parte non erogata, per finalità in tutto od in parte diverse da quelle per le quali era stata richiesta e concessa dalla CDP, dovrà informare immediatamente, tramite comunicazione scritta, la CDP che, accertata la regolarità della documentazione prescritta per l'operazione, potrà autorizzare il diverso utilizzo della Somma Prestata.
2. Fermo restando quanto sopra e salvo quanto disposto dall'Articolo 9, comma 1, lettera b) che segue, è consentito il diverso utilizzo della Somma Prestata, a condizione che:
 - a) si tratti di investimenti finanziabili;
 - b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento.
3. E' consentito il cumulo della Somma Prestata, per la parte non erogata, con il residuo capitale da erogare accertato su prestiti diversi, che permettano tale facoltà, per il finanziamento totale o parziale di un nuovo investimento, a condizione che:
 - a) si tratti di investimenti finanziabili;
 - b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento dei singoli prestiti.
4. Non è consentito il diverso utilizzo di residui della Somma Prestata, per la parte non erogata, per un nuovo Investimento inferiore a € 5.000,00 (cinquemila/00).

Articolo 9 **Risoluzione**

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del presente contratto a norma dell'Articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
 - a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Prestito, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - b) destinazione della Somma Prestata ad uno scopo diverso dal finanziamento della Spesa per la realizzazione dell' Investimento, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 8;
 - c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito;
 - d) ricezione da parte della CDP di una Delegazione di Pagamento i) incompleta, ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, iii) non in originale, salvo che la Delegazione di Pagamento conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuta dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
 - e) ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salvo che il Modulo R.I.D. conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
 - f) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'Articolo 4, comma 4 delle Condizioni Generali, all'Articolo 5, comma 3 del Contratto di Prestito.
2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'Articolo 1453 del Codice Civile.
3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Prestito ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri di cui all'Articolo 6, comma 3 delle Condizioni Generali, v) un importo pari allo 0,125% della Somma Prestata.

Articolo 10

Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti

1. La CDP ha la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Prestito, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dal Contratto di Prestito.
2. L'Ente, previo consenso scritto della CDP, può cedere i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Prestito, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della CDP e nascenti dal Contratto di Prestito.

Articolo 11

Pubblicità

1. L'Ente si impegna a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: «Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale» e a far sì che la medesima dicitura risulti nella pubblicità delle gare effettuata attraverso la stampa, laddove sia già stata prescelta la CDP.

Articolo 12

Trattamento fiscale

1. Il Contratto di Prestito è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

ALLEGATO A
PIANO DI AMMORTAMENTO

Allegato B.2. Per i seguenti Modelli si rinvia al Capitolo dedicato ai PRESTITI A TASSO FISSO A
Modelli e rinvio CARICO DI ENTE LOCALE:

Modulo R.I.D.;

Domanda/Dichiarazione ai fini dell'erogazione;

Domanda/Dichiarazione ai fini dell'erogazione (Programmi di investimento).

Pos.

DELEGA DI PAGAMENTO
ENTRATE PROPRIE
(PROVINCE, COMUNI, UNIONI DI COMUNI, CITTA' METROPOLITANE,
COMUNITA' MONTANE, COMUNITA' ISOLANE)

Il sottoscritto (1)
 dell'Ente.....;

Visto il provvedimento n. assunto in data, esecutivo a tutti gli effetti di legge, relativo alla contrazione con la Cassa depositi e prestiti società per azioni di un prestito di € (euro...../...) per

Visto che il prestito è da estinguersi in (2) anni verso il pagamento di rate semestrali di ammortamento, comprensive di una quota capitale costante pari a € (euro/...) e di una quota interessi calcolata, semestre per semestre, al tasso variabile semestrale vigente;

Visto che tali rate sono garantite con le somme relative ai primi due (*solo per le comunità montane*) / tre titoli del bilancio;

Visto che in base alla normativa vigente il Tesoriere è tenuto a vincolare le somme occorrenti per soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno;

DELEGA

il Tesoriere dell'Ente suddetto a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e vincolati, con comminatoria dell'indennità di mora, in caso di ritardato versamento, entro il 30 giugno e 31 dicembre del periodo di ammortamento dal (3)/...../..... al/...../..... alla Cassa depositi e prestiti società per azioni la rata semestrale costituita dalla quota capitale pari a € (euro/...) e dalla quota interessi calcolata, semestre per semestre, moltiplicando la somma prestata al netto del capitale ammortizzato per il tasso semestrale variabile ottenuto dal tasso in ragione d'anno per giorni effettivi/360. Il tasso in ragione d'anno è dato dall'indice di riferimento pari alla media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi, rilevato ai sensi del comma 1 dell'articolo unico del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, nei giorni lavorativi del mese che precede di un mese l'inizio del periodo di riferimento della rata di ammortamento, maggiorato di (4) 0,..... punti percentuali annui.

(5) li
 (luogo) (data) (timbro d'ufficio) (firma)

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto dichiara di avere in data
 (generalità) (qualifica del notificante)

odierna notificato il presente atto di delega al Tesoriere sottoindicato:

(ragione sociale)

consegnandone copia nelle mani del Sig.

formalmente munito
 dei poteri di firma
 e rappresentanza

....., li
 (luogo) (data) (firma)

(1) Il dirigente/responsabile del servizio.

(2) Numero degli anni di ammortamento.

(3) Specificare il periodo di ammortamento, indicando giorno, mese ed anno di inizio e di fine dello stesso. Si rammenta al riguardo che l'ammortamento decorre dal 1° gennaio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui avviene il perfezionamento del contratto.

(4) Indicare la maggiorazione prevista per la durata dell'ammortamento, relativa al periodo di validità della proposta contrattuale.

(5) Luogo e data di emissione della delega.

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Art. 206

(Delegazione di pagamento)

1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le comunità montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata.
2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.

Art. 220

(Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento)

1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 il tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.

Cap. 3.

PRESTITI A TASSO FISSO A CARICO DI ENTE LOCALE DIVERSO DAL BENEFICIARIO

Sez. 1. Rinvio

Per i seguenti argomenti si rinvia al Capitolo dedicato ai PRESTITI A TASSO FISSO A CARICO DI ENTE LOCALE:

Ambito oggettivo;

Ammortamento;

Durate dell'ammortamento superiori a 20 anni;

Tassi fissi di interesse;

Finanziamenti agevolati: associazionismo intercomunale;

Pubblicità dei tassi di interesse;

Interessi sulle somme non erogate;

Garanzie: delegazione di pagamento.

Sez. 2.
Interessi di pre-ammortamento

Sulle somme erogate anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento del prestito sono dovuti, **dall'ente beneficiario**, gli interessi di pre-ammortamento, per il periodo compreso tra la data dell'erogazione ed il giorno precedente l'inizio dell'ammortamento.

Per i prestiti a tasso fisso, l'importo degli interessi di pre-ammortamento è calcolato al medesimo tasso di interesse del prestito.

Il pagamento degli interessi di pre-ammortamento viene effettuato, con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno di pre-ammortamento, il successivo 31 gennaio, mediante addebito automatico nel conto corrente dell'ente, in forza dell'autorizzazione R.I.D. rilasciata dall'ente medesimo.

A titolo esemplificativo, nel caso di un prestito concesso il 13 maggio 2005, in ammortamento a partire dal 1° gennaio 2006, sulla somma erogata in data 31 maggio 2005 sono dovuti gli interessi di pre-ammortamento per il periodo compreso tra il 31 maggio 2005 ed il 31 dicembre 2005, da pagarsi il 31 gennaio 2006. Qualora l'ammortamento del medesimo prestito iniziasse, su richiesta dell'ente, il 1° gennaio 2007, sulla somma erogata in data 31 maggio 2005, sarebbero dovuti gli interessi di pre-ammortamento per il periodo compreso tra il 31 maggio 2005 ed il 31 dicembre 2005, da pagarsi il 31 gennaio 2006, e gli interessi di pre-ammortamento per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2006, da pagarsi il 31 gennaio 2007.

Sez. 3.
Interessi di mora

In caso di ritardato pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo dall'ente debitore o dall'ente beneficiario alla CDP, sono dovuti gli interessi di mora, senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento fino alla data di effettivo pagamento.

L'importo degli interessi di mora è calcolato, secondo il criterio *giorni 360/360*, con riferimento a ciascun mese solare di maturazione degli interessi, utilizzando il tasso di interesse vigente il primo lunedì del mese per i prestiti a tasso fisso di durata ventennale, maggiorato del 50 per cento.

La CDP si riserva la facoltà di compensare, in qualsiasi momento, ogni credito, liquido ed esigibile che risulti non pagato dall'ente entro i termini di scadenza, con qualunque altro credito vantato dall'ente nei confronti della CDP, a qualsiasi titolo.

È in facoltà della CDP sospendere ogni erogazione in caso di morosità.

Sez. 4.
Garanzie
in favore di
altro ente locale

La CDP può accettare delegazioni di pagamento rilasciate da un ente locale, che assume il debito, in favore di ente locale diverso (beneficiario).

Tale ipotesi ricorre, tra l'altro, nel caso di prestiti in favore di consorzi per funzioni, i cui oneri sono di norma assunti con delegazioni degli enti locali consorziati.

Si precisa che nel caso di prestiti garantiti da più enti, le delegazioni di pagamento devono riferirsi a periodi di ammortamento di uguale durata e aventi la medesima data d'inizio.

Si rammenta inoltre che il debitore è tenuto ad eleggere domicilio presso l'indirizzo dell'ente beneficiario. A tale indirizzo, indicato nel contratto di prestito, sono inviate dalla CDP tutte le comunicazioni relative al rapporto di finanziamento.

**Sez. 5.
Erogazione**

L'erogazione del prestito avviene in una o più soluzioni in favore dell'ente beneficiario, a partire dalla data di perfezionamento del contratto, sulla base della "Domanda/Dichiarazione ai fini dell'erogazione" del responsabile del procedimento dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute.

La domanda di erogazione può essere inviata alla CDP anche mediante telefax; in tal caso è opportuno che sia evitato il successivo inoltro dell'originale per via postale.

Le somme erogate sono versate direttamente, mediante bonifico, nel conto corrente bancario intestato all'ente beneficiario, indicato nel contratto di prestito.

Nel caso di opere, sono erogabili tutte le spese previste nel quadro economico progettuale, originario o aggiornato, che non siano esplicitamente escluse da norme di legge o regolamentari e non abbiano natura risarcitoria.

Dopo il perfezionamento del contratto l'erogazione del prestito è comunque sospesa fino alla ricezione, da parte della CDP dei seguenti documenti:

- i. garanzia in originale;
- ii. modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, qualora l'ente debitore non abbia già fornito alla CDP la propria adesione al sistema degli incassi e dei pagamenti mediante R.N.I.

Alla fine di ogni esercizio finanziario la CDP procede a verificare l'eventuale presenza di somme non erogate sui prestiti con ammortamento scaduto e provvede a versare gli eventuali residui da erogare, pro quota, agli enti che hanno rimborsato il prestito, mediante bonifico bancario.

Sez. 6.
Pubblicità

L'ente beneficiario è tenuto, a norma delle condizioni contrattuali, a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: "Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale" e a fare in modo che la medesima dicitura risulti nella pubblicità delle gare effettuata attraverso la stampa, laddove sia già stata prescelta la CDP quale istituto finanziatore.

Sez. 7.
Variazioni post-
concessione:
rimborso
anticipato

L'ente beneficiario e l'ente/gli enti debitore/i possono rimborsare anticipatamente il prestito alla CDP unicamente in corrispondenza della scadenza di ciascuna rata di ammortamento.

Nel caso di un prestito con ente beneficiario diverso dal debitore o a carico di più enti debitori, il rimborso anticipato può essere richiesto sia da ciascun debitore, per la quota a proprio carico, sia dal beneficiario. Qualora la richiesta provenga dal debitore e il prestito non sia stato interamente erogato, l'ente beneficiario deve produrre una dichiarazione attestante che il rimborso anticipato della quota di prestito non compromette la realizzazione dell'investimento finanziato. Nel caso in cui la richiesta provenga dal beneficiario e sia motivata dal fatto che l'investimento non viene più realizzato, la CDP estende il provvedimento di rimborso anticipato a tutti i debitori, con relativo addebito, pro quota, degli oneri derivanti dal rimborso.

L'esercizio della facoltà di estinzione anticipata è disciplinato diversamente, a seconda della tipologia di prestito.

Nell'ipotesi di un prestito a tasso fisso l'ente debitore deve corrispondere, pro quota, alla CDP la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata. Qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza è corrisposta dalla CDP all'ente debitore pro quota.

Inoltre, a fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato, l'ente debitore deve corrispondere, pro quota, alla CDP un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue e la somma prestata, al netto del capitale ammortizzato alla data prescelta per il rimborso.

I valori attuali delle rate di ammortamento residue sono calcolati impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione del tasso di interesse definito il terzo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso, relativo ai prestiti a tasso fisso della CDP di durata pari a quella residua del prestito. Nel caso di durata residua non esattamente corrispondente a quella dei finanziamenti offerti, si applica il tasso di interesse relativo ai prestiti di durata più vicina ovvero, in caso di equidistanza, di durata minore. Qualora il venerdì non sia un giorno TARGET, il tasso di interesse è definito il giorno TARGET immediatamente antecedente.

La richiesta di rimborso anticipato del finanziamento, corredata dalla relativa delibera di Consiglio, deve pervenire alla CDP in forma scritta, anche mediante telefax, almeno trenta giorni prima della data prescelta per il rimborso che, come detto, deve coincidere con la scadenza di una rata di ammortamento del prestito.

La CDP, accertata la regolarità e la completezza della documentazione ricevuta, calcola

l'importo complessivo dovuto dall'ente per il rimborso anticipato e lo comunica non oltre il secondo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso. Entro quest'ultima data l'ente deve, improrogabilmente, provvedere al pagamento di quanto dovuto, mediante bonifico bancario.

Qualora il pagamento non dovesse essere effettuato entro il termine stabilito, la domanda di rimborso anticipato si intende revocata.

Sez. 8.
Variazioni post-
concessione:
riduzione

L'ente beneficiario, previo accordo con l'ente/gli enti debitore/i, può chiedere la riduzione dell'importo di un prestito non completamente erogato, esclusivamente nei seguenti casi:

- i. al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'investimento effettuato, qualora il costo dell'investimento, definitivamente accertato, risulti inferiore all'importo del prestito;
- ii. in conseguenza del minor costo dell'investimento finanziato, derivante da un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori.

La domanda di riduzione deve essere prodotta previo accordo con il/i debitore/i nonché corredata da una dichiarazione che attesti il ricorrere delle condizioni sopra elencate.

La riduzione del prestito comporta la rideterminazione del piano di ammortamento, con decorrenza ed effetto dal primo gennaio successivo, per le domande pervenute nel secondo semestre, o dal primo luglio successivo, per le domande pervenute nel primo semestre.

Sez. 9.
Variazioni post-
concessione:
diverso utilizzo

La CDP può autorizzare l'ente beneficiario ad utilizzare la quota del prestito non erogata (residuo) per realizzare un investimento diverso da quello per cui il prestito stesso era stato originariamente concesso, a condizione che:

- a) il nuovo investimento sia finanziabile dalla CDP;
- b) il residuo sia di importo pari o superiore a 5.000 euro;
- c) rimangano invariate le condizioni di ammortamento del prestito;
- d) il/i debitore/i presti formale consenso all'operazione, deliberando il mantenimento della originaria garanzia.

Alle stesse condizioni la CDP può autorizzare il diverso utilizzo delle quote non erogate relative a più prestiti che permettano tale facoltà (accorpamento residui). In tal caso la somma dei residui da accorpare non può essere inferiore a 5.000 euro.

La documentazione da produrre per il diverso utilizzo, oltre quella normalmente richiesta per l'identificazione dell'investimento da finanziare (CUP e estremi progettuali, nel caso di opere), è la seguente:

- domanda;
- provvedimento dell'ente beneficiario;
- provvedimento di consenso all'operazione e di mantenimento della garanzia originaria del/i debitore/i.

Sez. 10.
Variazioni post-
concessione:
cessione, totale o
parziale, del
contratto

Sia l'ente beneficiario che l'ente/gli enti debitore/i, previo consenso della CDP, possono cedere ad un altro soggetto, in tutto o in parte, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento, a condizione che quest'ultimo sia ammesso al credito della gestione separata, che rimanga inalterato, a giudizio della CDP, il livello delle garanzie fornite e che non sia pregiudicata la realizzazione dell'investimento finanziato.

Alle medesime condizioni è sottoposto il trasferimento della titolarità del contratto ad un altro soggetto derivante da disposizioni legislative o regolamentari.

Qualora tali condizioni non siano rispettate la CDP si riserva di risolvere il contratto di prestito.

**Sez. 11.
Variazioni post-
concessione:
risoluzione del
contratto**

A norma delle condizioni contrattuali e ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, la CDP può risolvere il contratto di prestito, mediante comunicazione all'ente beneficiario a mezzo telefax o raccomandata a/r. Si riportano di seguito le possibili cause di risoluzione. In ogni altro caso, si applica la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.

La CDP può risolvere il contratto di prestito in caso di:

- a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del contratto di prestito, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
- b) utilizzo del prestito per il finanziamento di spese diverse dall'investimento finanziato, senza preventiva autorizzazione da parte della CDP;
- c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dal beneficiario e/o dal/i debitore/i, relativamente al rapporto di finanziamento;
- d) ricezione da parte della CDP di una delegazione di pagamento:
 - i. incompleta;
 - ii. non conforme al modello predisposto dalla CDP;
 - iii. non in originale;
 - iv. rilasciata per un importo inferiore a quello di ciascuna rata di ammortamento del prestito.

Nelle ipotesi di cui al presente punto, al fine di evitare la risoluzione del contratto di prestito, l'ente/gli enti debitore/i ha quindici giorni di tempo, a partire dalla data di accettazione della proposta contrattuale, per far pervenire la delegazione di pagamento conforme a quanto stabilito dalla CDP;

- e) ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D.:
 - i. incompleto;
 - ii. non conforme al modello predisposto dalla CDP.

Anche in queste ipotesi, al fine di evitare la risoluzione del contratto di prestito, l'ente/gli enti debitore/i e l'ente beneficiario hanno quindici giorni di tempo, a partire dalla data di accettazione della proposta contrattuale, per far pervenire il modulo R.I.D. conforme a quanto stabilito dalla CDP;

- f) violazione degli obblighi di stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità del prestito nonché di soddisfare per tutta la durata del prestito medesimo i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate (articolo 159, comma 3, TUEL);
- g) violazione dell'obbligo di mantenere acceso il conto corrente, intestato all'ente debitore, su cui sono domiciliati sia l'addebito delle rate di rimborso del prestito che l'accredito delle entrate derivanti dai primi due/tre titoli di bilancio.

Se la risoluzione ha fatto seguito al verificarsi di uno dei casi di cui alle precedenti lettere a), c) limitatamente a dichiarazioni del debitore, d), e) e f), la risoluzione è limitata alla sola quota di prestito a carico di ciascun debitore, con addebito degli oneri derivanti dall'operazione per la sola quota di spettanza. Tuttavia qualora l'ente beneficiario dichiara che la risoluzione del contratto compromette la realizzazione dell'investimento, la risoluzione è estesa a tutti gli enti debitori, con relativo addebito pro quota, degli oneri derivanti dalla risoluzione.

Viceversa, se la risoluzione ha fatto seguito al verificarsi di uno dei casi di cui alle precedenti lettere b) o c) limitatamente a dichiarazioni del beneficiario, la risoluzione è estesa a tutti gli enti debitori con relativo addebito, pro quota, degli oneri derivanti dall'estinzione.

In conseguenza della risoluzione del contratto l'ente/gli enti debitore/i deve, entro quindici giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare:

- i. l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato;
- ii. gli interessi maturati fino alla data di risoluzione;
- iii. gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori;
- iv. il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato;
- v. un importo pari allo 0,125 per cento dell'importo del prestito.

Posizione N. _____

Spettabile
Cassa Depositi e Prestiti società per azioni
Via Goito n. 4
00185 Roma
Italia

li, _____, __ / __ / __¹

Egregi Signori,

con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto di prestito (il "**Contratto di Prestito**") finalizzato al finanziamento dell'investimento, come *infra* descritto, nei termini e alle condizioni di seguito indicati.

La presente proposta è valida dalla Data di Proposta alle ore 12.00 del venerdì immediatamente successivo o, se festivo, del giorno lavorativo immediatamente precedente detto venerdì.

* * *

CONTRATTO DI PRESTITO

TRA

- Dirigente dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti dalla legge;
- Responsabile dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell'Articolo 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- _____ (altro Soggetto abilitato per legge);

E

_____ (di seguito l'“**Ente Debitore**”) rappresentato dal

- Dirigente dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti dalla legge;
- Responsabile dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell'Articolo 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- _____ (altro Soggetto abilitato per legge);

_____ (di seguito l'“**Ente Debitore**”) rappresentato dal

- Dirigente dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti dalla legge;
- Responsabile dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell'Articolo 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- _____ (altro Soggetto abilitato per legge);

_____ (di seguito l'“**Ente Debitore**”) rappresentato dal

- Dirigente dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti dalla legge;
- Responsabile dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell'Articolo 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- _____ (altro Soggetto abilitato per legge);

¹ Inserire data (gg/mm/aa).

_____ (di seguito l'“Ente Debitore”) rappresentato dal
 Dirigente dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti dalla legge;
 Responsabile dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell'Articolo 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
 _____ (altro Soggetto abilitato per legge);

- da un lato

E

Cassa Depositi e Prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto di Prestito (di seguito “CDP”)

- dall'altro lato

PREMESSO CHE

a) l'Ente Beneficiario, con provvedimento n. _____, assunto in data __/__/__², esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deliberato l'Investimento (come di seguito definito) e la destinazione del finanziamento alla Spesa (come di seguito definita);

b) l'ente _____ con provvedimento n. _____, adottato in data __/__/__³, esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso di assumere a carico del proprio bilancio
 l'intero
 quota parte di euro _____,
degli oneri di ammortamento di un Prestito di € _____, (euro
_____/____) destinato al finanziamento della Spesa occorrente per⁴

(l'“Investimento”), da garantirsi con delegazione di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 206 del Testo Unico;

l'ente _____ con provvedimento n. _____, adottato in data __/__/__⁵, esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso di assumere a carico del proprio bilancio
 l'intero
 quota parte di euro _____,
degli oneri di ammortamento di un Prestito di € _____, (euro
_____/____) destinato al finanziamento della Spesa occorrente per⁶

(l'“Investimento”), da garantirsi con delegazione di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 206 del Testo Unico;

l'ente _____ con provvedimento n. _____, adottato in data __/__/__⁷, esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso di assumere a carico del proprio bilancio
 l'intero
 quota parte di euro _____,
degli oneri di ammortamento di un Prestito di € _____, (euro
_____/____) destinato al finanziamento della Spesa occorrente per⁸

² Inserire data (gg/mm/aa).

³ Inserire data (gg/mm/aa).

⁴ Indicare l'esatta tipologia dell'investimento e, per le opere, fornire la descrizione dell'intervento e gli estremi dell'atto di approvazione del progetto definitivo/esecutivo.

⁵ Inserire data (gg/mm/aa).

⁶ Indicare l'esatta tipologia dell'investimento e, per le opere, fornire la descrizione dell'intervento e gli estremi dell'atto di approvazione del progetto definitivo/esecutivo.

(l'“Investimento”), da garantirsi con delegazione di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 206 del Testo Unico;

- l'ente _____ con provvedimento n. _____, adottato in data __/__/__⁹, esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso di assumere a carico del proprio bilancio
- l'intero
- quota parte di euro _____,
- degli oneri di ammortamento di un Prestito di € _____, (euro _____/____) destinato al finanziamento della Spesa occorrente per¹⁰

(l'“Investimento”), da garantirsi con delegazione di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 206 del Testo Unico;

- b) l'ente _____ con provvedimento n. _____, adottato in data __/__/__¹¹, esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso di assumere a carico del proprio bilancio
- l'intero
- quota parte di euro _____,
- degli oneri di ammortamento di un Prestito di € _____, (euro _____/____) destinato al finanziamento della Spesa occorrente per¹²

(l'“Investimento”), da garantirsi con delegazione di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 206 del Testo Unico;

- l'ente _____ con provvedimento n. _____, adottato in data __/__/__¹³, esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso di assumere a carico del proprio bilancio
- l'intero
- quota parte di euro _____,
- degli oneri di ammortamento di un Prestito di € _____, (euro _____/____) destinato al finanziamento della Spesa occorrente per¹⁴

(l'“Investimento”), da garantirsi con delegazione di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 206 del Testo Unico;

- l'ente _____ con provvedimento n. _____, adottato in data __/__/__¹⁵, esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso di assumere a carico del proprio bilancio
- l'intero
- quota parte di euro _____,
- degli oneri di ammortamento di un Prestito di € _____, (euro _____/____) destinato al finanziamento della Spesa occorrente per¹⁶

(l'“Investimento”), da garantirsi con delegazione di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 206 del Testo Unico;

⁷ Inserire data (gg/mm/aa).

⁸ Indicare l'esatta tipologia dell'investimento e, per le opere, fornire la descrizione dell'intervento e gli estremi dell'atto di approvazione del progetto definitivo/esecutivo.

⁹ Inserire data (gg/mm/aa).

¹⁰ Indicare l'esatta tipologia dell'investimento e, per le opere, fornire la descrizione dell'intervento e gli estremi dell'atto di approvazione del progetto definitivo/esecutivo.

¹¹ Inserire data (gg/mm/aa).

¹² Indicare l'esatta tipologia dell'investimento e, per le opere, fornire la descrizione dell'intervento e gli estremi dell'atto di approvazione del progetto definitivo/esecutivo.

¹³ Inserire data (gg/mm/aa).

¹⁴ Inserire l'esatta tipologia dell'investimento e, per le opere, fornire la descrizione dell'intervento e gli estremi dell'atto di approvazione del progetto definitivo.

¹⁵ Inserire data (gg/mm/aa).

¹⁶ Inserire l'esatta tipologia dell'investimento e, per le opere, fornire la descrizione dell'intervento e gli estremi dell'atto di approvazione del progetto definitivo.

- l'ente _____ con provvedimento n. _____, adottato in data __/__/__¹⁷, esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso di assumere a carico del proprio bilancio
- l'intero
- quota parte di euro _____
- degli oneri di ammortamento di un Prestito di € _____, _____ (euro _____ / _____) destinato al finanziamento della Spesa occorrente per¹⁸

(l'“**Investimento**”), da garantirsi con delegazione di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 206 del Testo Unico;

- c) l'Ente Debitore dichiara che l'Investimento rientra nella tipologia degli investimenti finanziabile ai sensi dell'Articolo 3 commi 16, 17, 18, 19, 21, 21 bis, 21 ter delle Legge n. 350 del 24.dicembre 2003;
- d) l'Ente Debitore ha approvato il rendiconto dell'esercizio relativo al penultimo anno precedente l'esercizio in corso;
- e) l'Ente Debitore ha deliberato il bilancio annuale relativo all'esercizio nel quale è stato previsto il ricorso alla fonte di finanziamento di cui al presente contratto, nonché il bilancio pluriennale contenente la previsione della copertura dei connessi oneri;
- l'ente _____ in data __/__/__¹⁹ ha deliberato apposita variazione al bilancio annuale relativo all'esercizio in corso, nonché contestuale modifica del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica, prevedendo il ricorso alla fonte di finanziamento di cui al presente contratto;
- l'ente _____ in data __/__/__²⁰ ha deliberato apposita variazione al bilancio annuale relativo all'esercizio in corso, nonché contestuale modifica del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica, prevedendo il ricorso alla fonte di finanziamento di cui al presente contratto;
- l'ente _____ in data __/__/__²¹ ha deliberato apposita variazione al bilancio annuale relativo all'esercizio in corso, nonché contestuale modifica del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica, prevedendo il ricorso alla fonte di finanziamento di cui al presente contratto;
- l'ente _____ in data __/__/__²² ha deliberato apposita variazione al bilancio annuale relativo all'esercizio in corso, nonché contestuale modifica del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica, prevedendo il ricorso alla fonte di finanziamento di cui al presente contratto;
- f) l'Ente Debitore dichiara che non si è verificato l'evento individuato dall'Articolo 193, comma 4, del Testo Unico;
- g) l'Ente Debitore e l'Ente Beneficiario dichiarano di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione del Prestito, i documenti previsti per l'accesso al credito resi noti con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, confermandone la validità e vigenza alla Data di Proposta;
- h) l'Ente Debitore, unitamente alla presente proposta invia alla CDP la Delegazione di Pagamento a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto notificata al Tesoriere e munita della relata di notifica;
- i) l'Ente Beneficiario e l'Ente Debitore, mediante sottoscrizione del Contratto di Prestito, dichiarano di conoscere, accettare ed approvare integralmente, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, le condizioni generali di contratto regolanti i prestiti concessi dalla CDP agli Enti Locali, rese note dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed allegate alla presente alla Data di Accettazione (le “**Condizioni Generali**”);
- j) l'Ente Beneficiario e l'Ente Debitore dichiarano che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il modello contrattuale predisposto e reso disponibile dalla CDP.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Ente Beneficiario e l'Ente Debitore propongono di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.

¹⁷ Inserire data (gg/mm/aa).

¹⁸ Inserire l'esatta tipologia dell'investimento e, per le opere, fornire la descrizione dell'intervento e gli estremi dell'atto di approvazione del progetto definitivo.

¹⁹ Inserire data (gg/mm/aa).

²⁰ Inserire data (gg/mm/aa).

²¹ Inserire data (gg/mm/aa).

²² Inserire data (gg/mm/aa).

Articolo 1 **Premesse e definizioni**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. I termini in lettera maiuscola, non altrimenti definiti nel Contratto di Prestito, hanno lo stesso significato attribuito ad essi nelle Condizioni Generali.

Articolo 2 **Oggetto, scopo e durata**

1. La CDP concede all'Ente Debitore, che accetta, il Prestito per l'importo di € _____, ____ (euro _____ / ____) (la "**Somma Prestata**") ripartito come nelle premesse.
2. La CDP si impegna ad erogare in via esclusiva la Somma Prestata all'Ente Beneficiario. L'Ente Beneficiario si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Prestata al finanziamento della Spesa occorrente per la realizzazione dell'Investimento.
3. Il Prestito ha durata fino al __/__/__²³ (la "**Data di Scadenza**").
4. La decorrenza dell'ammortamento è fissata al 1 gennaio del primo secondo anno solare successivo a quello della Data di Accettazione (la "**Data di Inizio Ammortamento**").

Articolo 3 **Interessi**

1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sulla Somma Prestata maturano interessi in misura del _____, ____²⁴ % nominale annuo (il "**Tasso di Interesse**").
2. Sulla somma erogata anteriormente alla Data di Inizio Ammortamento, sono dovuti, da parte dell'Ente Beneficiario, gli interessi in misura pari al Tasso di Interesse dalla data di erogazione al 31 dicembre antecedente il periodo di ammortamento (gli "**Interessi di Pre-ammortamento**").
3. Il Tasso di Interesse sarà applicato in misura semestrale secondo il criterio di calcolo giorni 360/360.
4. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, in corrispondenza delle somme rimaste da erogare a valere sulla Somma Prestata viene riconosciuto all'Ente Debitore, salvo che la legge non disponga diversamente, un interesse calcolato secondo il criterio giorni effettivi/360 pari alla Media Euribor (la "**Media Euribor**").

Articolo 4 **Interessi di mora**

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente Debitore o dell'Ente Beneficiario nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al Prestito per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti dall'Ente Debitore e/o dall'Ente Beneficiario, a seconda dei casi, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati al tasso fisso applicato ai prestiti di durata ventennale in vigore il primo lunedì di ciascun mese solare in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato del 50% (gli "**Interessi di Mora**").
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni 360/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il presente contratto per inadempimento dell'Ente Debitore e/o l'Ente

²³ Inserire data (gg/mm/aa).

²⁴ Inserire tasso di interesse.

Beneficiario, come previsto dall'Articolo 9 delle Condizioni Generali, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

Articolo 5 Pagamenti

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi del Contratto di Prestito, dovranno essere effettuati in euro mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente Debitore precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente Debitore si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del numero del conto corrente, del codice CAB e del codice ABI.
2. A tal fine l'Ente Debitore ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. L'Ente Debitore, sino alla totale estinzione del Prestito, è tenuto a:
 - i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle rate di rimborso del prestito e l'accredito delle entrate afferenti ai primi due (solo per le Comunità Montane) ovvero tre titoli del bilancio annuale;
 - ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 7, comma 2 delle Condizioni Generali, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente Debitore ai sensi del Contratto di Prestito nei modi che riterrà più opportuni. Nel caso in cui detti pagamenti avvengano mediante bonifico bancario a favore della CDP, detto bonifico bancario non potrà essere parziale e con valuta antergata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata sul sistema di Rete Nazionale Interbancaria (c.d. data del regolamento del bonifico).

4. Le disposizioni dei commi che precedono si applicano anche all'Ente Beneficiario per tutti i pagamenti da questo eventualmente dovuti alla CDP ai sensi del Contratto di Prestito.

Articolo 6 Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto di Prestito dovrà essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata a/r all'indirizzo e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax:

CDP:
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax: _____
Att.: Back Office Direzione Finanziamenti Pubblici

Ente:

Fax: _____

Att.: _____

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP, dell'Ente Beneficiario e dell'Ente Debitore in relazione al Contratto di Prestito. A tal fine l'Ente Debitore elegge domicilio presso l'indirizzo dell'Ente Beneficiario sopra indicato.
3. La CDP e l'Ente Beneficiario si impegnano a scambiarsi gli originali del Contratto di Prestito entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Accettazione.

Articolo 7 **Foro competente**

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Prestito o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

* * *

Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti,

[FIRMA E TIMBRO ENTE BENEFICIARIO]

[FIRMA E TIMBRO ENTE DEBITORE]

L'Ente Beneficiario e l'Ente Debitore dichiarano di approvare specificamente, ai sensi dell'Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, ciascuno per quanto di propria competenza, le seguenti clausole contenute

- a) nel Contratto di Prestito:
- Articolo 5 (Pagamenti)
 - Articolo 7 (Foro competente)

- b) nelle Condizioni Generali:

- Articolo 3 (Erogazioni e condizioni sospensive)
- Articolo 4 (Garanzia)
- Articolo 6 (Rimborso anticipato volontario del Prestito)
- Articolo 7 (Compensazione)
- Articolo 9 (Risoluzione)
- Articolo 10 (Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti)

[FIRMA ENTE BENEFICIARIO)

(FIRMA ENTE DEBITORE)

(FIRMA ENTE DEBITORE)

(FIRMA ENTE DEBITORE)

(FIRMA ENTE DEBITORE)

PER ACCETTAZIONE

[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

ALLEGATO AL CONTRATTO DI PRESTITO

CONDIZIONI GENERALI DEI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI

Articolo 1

Condizioni generali e definizioni

1. Le presenti condizioni generali di contratto, rese note dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, disciplinano le modalità, le condizioni e i criteri che regolano la concessione dei prestiti a tasso fisso, da parte della CDP, con oneri di ammortamento a carico del bilancio di vari enti locali, come definiti all'Articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
2. Nelle presenti condizioni generali e nel contratto di prestito, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

“**CDP**” indica la Cassa Depositi e Prestiti società per azioni con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007;

“**Condizioni Generali**” indica le presenti condizioni generali di contratto;

“**Contratto di Prestito**” indica il contratto di prestito tra la CDP e l'Ente Beneficiario e l'Ente Debitore. Esso è composto dalle presenti Condizioni generali e dal contratto di prestito sottoscritto dalla CDP, dall'Ente Beneficiario e dall'Ente Debitore.

“**Data di Accettazione**” indica la data in cui la CDP invia all'Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene il rapporto di trasmissione del telefax con esito positivo;

“**Data di Inizio Ammortamento**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Data di Pagamento**” indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno;

“**Data di Proposta**” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;

“**Data di Scadenza**” indica il giorno, mese, anno di scadenza del Contratto di Prestito;

“**Delegazione di Pagamento**” indica la delegazione di pagamento di cui all'Articolo 4 delle Condizioni Generali redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Dichiarazione del responsabile del procedimento**” indica la dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento legittimato a chiedere l'erogazione redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Domanda di Erogazione**” indica la domanda di erogazione redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Ente Beneficiario**” indica l'ente locale, specificato nel Contratto di Prestito, che ha deliberato l'Investimento e la destinazione del finanziamento alla Spesa;

“**Ente Debitore**” indica l'ente, o gli enti, come specificato nel Contratto di Prestito, che assume gli oneri di ammortamento del Prestito;

“**Euribor**” (*European Interbank Offering Rate*) indica il tasso Euribor a sei mesi riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate;

“**Giorno TARGET**” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*);

“**Interessi di Mora**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Interessi di Pre-ammortamento**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Investimento**” ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Prestito;

“**Media Euribor**” indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dell'Euribor rilevato nei giorni lavorativi del mese che precede di un mese l'inizio del semestre di riferimento;

“**Modulo R.I.D.**” indica il modulo di addebito permanente in conto corrente reso disponibile dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Piano di Ammortamento**” indica il piano di ammortamento del Prestito predisposto dalla CDP e consegnato all'Ente come allegato al Contratto di Prestito alla Data di Accettazione;

“**Prestito**” indica l'operazione di prestito oggetto del Contratto di Prestito;

“**Somma Prestata**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Spesa**” indica la spesa occorrente al finanziamento dell'Investimento;

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Tesoriere**” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell’Ente Debitore ai sensi dell’Articolo 208 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

“**Testo Unico**” indica il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

3. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2 Decorrenza del Prestito

1. La Somma Prestata sarà messa a disposizione dell’Ente Beneficiario con decorrenza dalla Data di Accettazione.

Articolo 3 Erogazioni e condizioni sospensive

1. La Somma Prestata sarà erogata all’Ente Beneficiario, in una o più soluzioni, sulla base di apposita Domanda di Erogazione, corredata da una Dichiarazione del Responsabile del Procedimento, dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese da imputare alla Somma Prestata.
2. Le erogazioni hanno luogo attraverso versamento della somma, mediante bonifico bancario, nel conto corrente bancario intestato all’Ente Beneficiario precedentemente comunicato alla CDP. L’Ente Beneficiario si impegna a comunicare alla CDP per iscritto con la Domanda di Erogazione l’eventuale variazione del numero del conto corrente, del codice CAB e del codice ABI.
3. L’obbligo della CDP di effettuare le erogazioni è sospensivamente condizionato:
 - a) alla ricezione da parte della CDP della Delegazione di Pagamento, inviata dall’Ente Debitore, in originale i) completa in ogni sua parte, ii) conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, iii) notificata al Tesoriere e munita della relata di notifica, e iv) rilasciata per un importo inferiore a quello di ciascuna rata di ammortamento del Prestito come risultante dal Piano di Ammortamento;
 - b) alla ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con il quale l’Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel proprio conto corrente di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D.;
 - c) alla ricezione da parte della CDP della Domanda di Erogazione inviata dall’Ente Beneficiario, corredata dalla Dichiarazione del responsabile del procedimento, completa in ogni sua parte, redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
 - d) alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi dell’Articolo 9 che segue o comunque l’inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall’Ente Beneficiario e/o dall’Ente Debitore ai sensi del Contratto di Prestito.

Articolo 4 Garanzia

1. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, l’Ente Debitore rilascia, per tutta la durata del Prestito, delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi due (solo per le Comunità Montane) tre titoli del bilancio annuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 206 del Testo Unico. A tal fine l’Ente Debitore medesimo emette apposito atto di delega, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, non soggetto ad accettazione, notificato al Tesoriere, il quale è obbligato a versare alla CDP l’importo dovuto alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell’Ente Debitore ovvero ad apporre specifici vincoli sull’anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.

2. La CDP, per ogni Data di Pagamento e previa comunicazione da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa Data di Pagamento, comunica all'Ente Debitore l'esatto importo della rata. In tal caso la comunicazione da parte della CDP può essere effettuata direttamente all'indirizzo della sede dell'Ente Debitore anche in deroga a quanto previsto dall'Articolo 6, comma 2 del Contratto di Prestito.
3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente Debitore si impegna a comunicare, a mezzo telefax, senza indugio alla CDP l'identità del nuovo Tesoriere.
4. L'Ente Debitore si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità del Prestito nonché a soddisfare per tutta la durata del Prestito medesimo i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall'Articolo 159, comma 3, del Testo Unico.

Articolo 5 **Rimborso del Prestito**

1. L'Ente Debitore si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento ed entro e non oltre la Data di Scadenza, in rate semestrali costanti posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza alla Data di Pagamento, tenendo conto del Piano di Ammortamento. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.
2. Gli Interessi di Pre-ammortamento devono essere corrisposti dall'Ente Beneficiario il 31 gennaio successivo a ciascun anno di pre-ammortamento.

Articolo 6 **Rimborso anticipato volontario del Prestito**

1. E' fatta salva la facoltà dell'Ente Beneficiario e/o dell'Ente Debitore, quest'ultimo limitatamente alla quota di Prestito a proprio carico, di effettuare il rimborso in via anticipata, in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prescelta per il rimborso. Nel caso in cui la richiesta provenga dall'Ente Debitore e la Somma Prestata non sia stata interamente erogata, l'esercizio della facoltà di rimborso anticipato è consentito esclusivamente se l'Ente Beneficiario dichiara che il rimborso anticipato, limitatamente alla parte del Prestito a carico dell'ente richiedente il rimborso, non compromette la realizzazione dell'Investimento. Nel caso in cui la richiesta provenga dall'Ente Beneficiario e sia motivata dal fatto che l'Investimento non viene più realizzato, l'Ente Debitore è tenuto a corrispondere, pro quota, gli oneri derivanti dal rimborso.
2. In caso di rimborso anticipato l'Ente Debitore dovrà corrispondere alla CDP la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata; qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza sarà corrisposta dalla CDP all'Ente Debitore .
3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato l'Ente Debitore dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue e la Somma Prestata al netto del capitale ammortizzato alla data prescelta per il rimborso. I valori attuali delle rate di ammortamento residue sono calcolati impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione del tasso di interesse definito il terzo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso, relativo ai prestiti a tasso fisso della CDP di durata pari a quella residua del prestito (nel caso di durata residua non esattamente corrispondente a quella dei finanziamenti offerti, si applicherà il tasso di interesse relativo ai prestiti di durata più vicina ovvero, in caso di equidistanza, di durata minore). Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET, il tasso di interesse è definito il Giorno TARGET immediatamente antecedente.
4. L'Ente Beneficiario, previo accordo con l'Ente Debitore, può chiedere la riduzione della Somma Prestata, esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'investimento effettuato, qualora la Spesa, definitivamente accertata, risulti inferiore alla Somma Prestata;

- b) in conseguenza della minore Spesa, derivante da un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori.
5. La riduzione comporta la rideterminazione del Piano di Ammortamento con decorrenza ed effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla richiesta.
6. La richiesta di riduzione della Somma Prestata dovrà essere corredata della documentazione attestante il ricorrere di una delle condizioni di cui al precedente comma 4.

Articolo 7 **Compensazione**

1. L'Ente Debitore e l'Ente Beneficiario riconoscono alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dal Contratto di Prestito con qualsiasi credito vantato dall'Ente Debitore nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.
2. Tutti i pagamenti dovuti rispettivamente dall'Ente Debitore e dall'Ente Beneficiario ai sensi del Contratto di Prestito saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per i suddetti enti di procedere a compensare detti loro debiti con qualunque credito da essi vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.

Articolo 8 **Diverso utilizzo della Somma Prestata**

1. Qualora l'Ente Beneficiario intenda utilizzare la Somma Prestata, per la parte non erogata, per finalità in tutto od in parte diverse da quelle per le quali era stata richiesta e concessa dalla CDP, dovrà informare immediatamente, tramite comunicazione scritta, la CDP che, accertata la regolarità della documentazione prescritta per l'operazione, potrà autorizzare il diverso utilizzo della Somma Prestata.
2. Fermo restando quanto sopra e salvo quanto disposto dall'Articolo 9, comma 1, lettera b) che segue, è consentito il diverso utilizzo della Somma Prestata, a condizione che:
- a) si tratti di investimenti finanziabili;
 - b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento;
 - c) l'Ente Debitore vi abbia consentito per iscritto.
3. E' consentito il cumulo della Somma Prestata, per la parte non erogata, con il residuo capitale da erogare accertato su prestiti diversi, che permettano tale facoltà, per il finanziamento totale o parziale di un nuovo investimento, a condizione che:
- a) si tratti di investimenti finanziabili;
 - b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento dei singoli prestiti;
 - c) l'Ente Debitore vi abbia consentito per iscritto.
4. Non è consentito il diverso utilizzo di residui della Somma Prestata, per la parte non erogata, per un Investimento inferiore a € 5.000,00 (cinquemila/00).

Articolo 9 **Risoluzione**

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del presente contratto a norma dell'Articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
- a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Prestito, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - b) destinazione della Somma Prestata ad uno scopo diverso dal finanziamento della Spesa per la realizzazione dell' Investimento, fatto salvo quanto previsto dall' Articolo 8;
 - c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente Beneficiario e/o dall'Ente Debitore ai sensi del Contratto di Prestito;
 - d) ricezione da parte della CDP di una Delegazione di Pagamento, inviata dall'Ente Debitore, i) incompleta, ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, iii) non in originale, ovvero iv) rilasciata per un

- importo inferiore a quello di ciascuna rata di ammortamento del Prestito come risultante dal Piano di Ammortamento, salvo che la Delegazione di Pagamento conforme a quanto stabilito dalla CDP sia consegnata alla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
- e) ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salvo che il Modulo R.I.D. conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
- f) inadempimento da parte dell'Ente Debitore di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'Articolo 4, comma 4 delle Condizioni Generali, all'Articolo 5, comma 3 del Contratto di Prestito.
2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente Beneficiario mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'Articolo 1453 del Codice Civile.
3. Nel caso in cui la risoluzione abbia avuto luogo a seguito del verificarsi di un evento di inadempimento ai sensi del comma 1 e l'inadempimento sia ascrivibile all'Ente Debitore, la risoluzione è limitata alla sola quota di Prestito a carico dell'Ente Debitore inadempiente, con addebito degli oneri derivanti dall'operazione per la sola quota di sua spettanza. In tal caso qualora l'Ente Beneficiario dichiari che la risoluzione compromette la realizzazione dell'Investimento, la risoluzione è estesa a tutti gli Enti Debitori, con relativo addebito pro quota, degli oneri derivanti dalla risoluzione. Nel caso in cui la risoluzione abbia avuto luogo a seguito del verificarsi di un evento di inadempimento ai sensi del comma 1 e l'inadempimento sia ascrivibile all'Ente Beneficiario, la risoluzione è estesa a tutti gli Enti Debitori con relativo addebito, pro quota, degli oneri derivanti dalla risoluzione.
4. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Prestito ai sensi del presente Articolo, ciascun Ente Debitore, pro quota, dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare : i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri di cui all'Articolo 6, comma 3 delle Condizioni Generali , (v) un importo pari allo 0,125% della Somma Prestata.

Articolo 10

Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti

1. La CDP ha la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Prestito ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dal Contratto di Prestito .
2. L'Ente Beneficiario e/o l'Ente Debitore, previo consenso scritto della CDP, può cedere i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Prestito, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della CDP e nascenti dal Contratto di Prestito.

Articolo 11

Pubblicità

1. L'Ente Beneficiario si impegna a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: «Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale» e a far sì che la medesima dicitura risulti nella pubblicità delle gare effettuata attraverso la stampa, laddove sia già stata prescelta la CDP.

Articolo 12

Trattamento fiscale

1. Il Contratto di Prestito è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'Articolo 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

ALLEGATO A
PIANO DI AMMORTAMENTO

Allegato C.2.
Modelli: rinvio

Per i seguenti Modelli si rinvia al Capitolo dedicato ai PRESTITI A TASSO FISSO A CARICO DI ENTE LOCALE:

Modulo R.I.D.;

Delega di pagamento prestiti a tasso fisso;

Domanda/Dichiarazione ai fini dell'erogazione;

Domanda/Dichiarazione ai fini dell'erogazione (Programmi di investimento).

Cap. 4.

PRESTITI A TASSO VARIABILE A CARICO DI ENTE LOCALE DIVERSO DAL BENEFICIARIO

Sez. 1. Rinvio

Per i seguenti argomenti si rinvia al Capitolo dedicato ai PRESTITI A TASSO FISSO A CARICO DI ENTE LOCALE:

Ambito oggettivo;

Durate dell'ammortamento superiori a 20 anni;

Pubblicità dei tassi di interesse;

Interessi sulle somme non erogate.

Per i seguenti argomenti si rinvia al Capitolo dedicato ai PRESTITI A TASSO VARIABILE A CARICO DI ENTE LOCALE:

Ammortamento;

Tassi variabili di interesse;

Garanzie: delegazione di pagamento.

Per i seguenti argomenti si rinvia al Capitolo dedicato ai PRESTITI A TASSO FISSO A CARICO DI ENTE LOCALE DIVERSO DAL BENEFICIARIO:

Interessi di mora;

Garanzie in favore di altro ente locale;

Erogazione;

Pubblicità;

Variazioni post-concessione: riduzione;

Variazioni post-concessione: diverso utilizzo;

Variazioni post-concessione: cessione, totale o parziale, del contratto;

Variazioni post-concessione: risoluzione del contratto.

Sez. 2.
Interessi di pre-ammortamento

Sulle somme erogate anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento del prestito, sono dovuti, **dall'ente beneficiario**, gli interessi di pre-ammortamento, per il periodo compreso tra la data dell'erogazione ed il giorno precedente l'inizio dell'ammortamento.

Per i prestiti a tasso variabile, l'importo degli interessi di pre-ammortamento è calcolato utilizzando il tasso di interesse applicato alle rate di ammortamento dei prestiti a tasso variabile, relativo al semestre in cui gli interessi di pre-ammortamento maturano.

Il pagamento degli interessi di pre-ammortamento viene effettuato, con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno di pre-ammortamento, il successivo 31 gennaio, mediante addebito automatico nel conto corrente dell'ente, in forza dell'autorizzazione R.I.D. rilasciata dall'ente medesimo.

A titolo esemplificativo, nel caso di un prestito concesso il 13 maggio 2005, in ammortamento a partire dal 1° gennaio 2006, sulla somma erogata in data 31 maggio 2005 sono dovuti gli interessi di pre-ammortamento per il periodo compreso tra il 31 maggio 2005 ed il 31 dicembre 2005, da pagarsi il 31 gennaio 2006. Qualora l'ammortamento del medesimo prestito iniziasse, su richiesta dell'ente, il 1° gennaio 2007, sulla somma erogata in data 31 maggio 2005, sarebbero dovuti gli interessi di pre-ammortamento per il periodo compreso tra il 31 maggio 2005 ed il 31 dicembre 2005, da pagarsi il 31 gennaio 2006, e gli interessi di pre-ammortamento per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2006, da pagarsi il 31 gennaio 2007.

Sez. 3.
Variazioni post-
concessione:
rimborso
anticipato

L'ente beneficiario e l'ente/gli enti debitore/i possono rimborsare anticipatamente il prestito alla CDP unicamente in corrispondenza della scadenza di ciascuna rata di ammortamento.

Nel caso di un prestito con ente beneficiario diverso dal debitore o a carico di più enti debitori, il rimborso anticipato può essere richiesto sia da ciascun debitore, per la quota a proprio carico, sia dal beneficiario. Qualora la richiesta provenga dal debitore e il prestito non sia stato interamente erogato, l'ente beneficiario deve produrre una dichiarazione attestante che il rimborso anticipato della quota di prestito non compromette la realizzazione dell'investimento finanziato. Nel caso in cui la richiesta provenga dal beneficiario e sia motivata dal fatto che l'investimento non viene più realizzato, la CDP estende il provvedimento di rimborso anticipato a tutti i debitori, con relativo addebito, pro quota, degli oneri derivanti dal rimborso.

L'esercizio della facoltà di estinzione anticipata è disciplinato diversamente, a seconda della tipologia di prestito.

Nell'ipotesi di un prestito a tasso variabile l'ente debitore deve corrispondere, pro quota, alla CDP la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata. Qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza è corrisposta dalla CDP all'ente debitore pro quota.

Inoltre, a fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato, l'ente debitore deve corrispondere, pro quota, alla CDP un indennizzo di importo pari allo 0,125 per cento della differenza tra la somma prestata e il capitale ammortizzato alla data del rimborso anticipato.

La richiesta di rimborso anticipato del finanziamento, corredata dalla relativa delibera di Consiglio, deve pervenire alla CDP in forma scritta, anche mediante telefax, almeno trenta giorni prima della data prescelta per il rimborso che, come detto, deve coincidere con la scadenza di una rata di ammortamento del prestito.

La CDP, accertata la regolarità e la completezza della documentazione ricevuta, calcola l'importo complessivo dovuto dall'ente per il rimborso anticipato e lo comunica non oltre il secondo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso. Entro quest'ultima data l'ente deve, improrogabilmente, provvedere al pagamento di quanto dovuto, mediante bonifico bancario.

Qualora il pagamento non dovesse essere effettuato entro il termine stabilito, la domanda di rimborso anticipato si intende revocata.

Posizione N. _____

Spettabile
Cassa Depositi e Prestiti società per azioni
Via Goito n. 4
00185 Roma
Italia

li, _____, __ / __ / __¹

Egregi Signori,

con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto di prestito (il "**Contratto di Prestito**") finalizzato al finanziamento dell'investimento, come *infra* descritto, nei termini e alle condizioni di seguito indicati.

La presente proposta è valida dalla Data di Proposta alle ore 12.00 del venerdì immediatamente successivo o, se festivo, del giorno lavorativo immediatamente precedente detto venerdì.

* * *

CONTRATTO DI PRESTITO

TRA

_____ (di seguito l'“**Ente Beneficiario**”) rappresentato dal
 Dirigente dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti dalla legge;
 Responsabile dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell'Articolo 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
_____ (altro Soggetto abilitato per legge);

E

_____ (di seguito l'“**Ente Debitore**”) rappresentato dal
 Dirigente dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti dalla legge;
 Responsabile dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell'Articolo 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
 _____ (altro Soggetto abilitato per legge);

_____ (di seguito l'“**Ente Debitore**”) rappresentato dal
 Dirigente dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti dalla legge;
 Responsabile dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell'Articolo 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
 _____ (altro Soggetto abilitato per legge);

_____ (di seguito l'“**Ente Debitore**”) rappresentato dal
 Dirigente dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti dalla legge;
 Responsabile dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell'Articolo 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
 _____ (altro Soggetto abilitato per legge);

¹ Inserire data (gg/mm/aa).

_____ (di seguito l'“Ente Debitore”) rappresentato dal
 Dirigente dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti dalla legge;
 Responsabile dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell'Articolo 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
 _____ (altro Soggetto abilitato per legge);

- da un lato

E

Cassa Depositi e Prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto di Prestito (di seguito “CDP”)

- dall'altro lato

PREMESSO CHE

a) l'Ente Beneficiario, con provvedimento n. _____, assunto in data __/__/__², esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deliberato l'Investimento (come di seguito definito) e la destinazione del finanziamento alla Spesa (come di seguito definita);

b) l'ente _____ con provvedimento n. _____, adottato in data __/__/__³, esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso di assumere a carico del proprio bilancio
 l'intero
 quota parte di euro _____,
degli oneri di ammortamento di un Prestito di € _____, (euro
_____/____) destinato al finanziamento della Spesa occorrente per⁴

(l'“Investimento”), da garantirsi con delegazione di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 206 del Testo Unico;

l'ente _____ con provvedimento n. _____, adottato in data __/__/__⁵, esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso di assumere a carico del proprio bilancio
 l'intero
 quota parte di euro _____,
degli oneri di ammortamento di un Prestito di € _____, (euro
_____/____) destinato al finanziamento della Spesa occorrente per⁶

(l'“Investimento”), da garantirsi con delegazione di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 206 del Testo Unico;

l'ente _____ con provvedimento n. _____, adottato in data __/__/__⁷, esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso di assumere a carico del proprio bilancio
 l'intero
 quota parte di euro _____,

² Inserire data (gg/mm/aa).

³ Inserire data (gg/mm/aa).

⁴ Indicare l'esatta tipologia dell'investimento e, per le opere, fornire la descrizione dell'intervento e gli estremi dell'atto di approvazione del progetto definitivo/esecutivo.

⁵ Inserire data (gg/mm/aa).

⁶ Indicare l'esatta tipologia dell'investimento e, per le opere, fornire la descrizione dell'intervento e gli estremi dell'atto di approvazione del progetto definitivo/esecutivo.

⁷ Inserire data (gg/mm/aa).

degli oneri di ammortamento di un Prestito di € _____, ____ (euro
_____/_____) destinato al finanziamento della Spesa occorrente per⁸

(l'“Investimento”), da garantirsi con delegazione di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 206 del Testo Unico;

- l'ente _____ con provvedimento n. _____, adottato in data __/__/__⁹, esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso di assumere a carico del proprio bilancio
- l'intero
 - quota parte di euro _____, _____

degli oneri di ammortamento di un Prestito di € _____, ____ (euro
_____/_____) destinato al finanziamento della Spesa occorrente per¹⁰

(l'“Investimento”), da garantirsi con delegazione di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 206 del Testo Unico;

- c) l'Ente Debitore dichiara che l'Investimento rientra nella tipologia degli investimenti finanziabile ai sensi dell'Articolo 3 commi 16, 17, 18, 19, 21, 21 bis, 21 ter delle Legge n. 350 del 24.dicembre 2003;
- d) l'Ente Debitore ha approvato il rendiconto dell'esercizio relativo al penultimo anno precedente l'esercizio in corso;
- e) l'Ente Debitore ha deliberato il bilancio annuale relativo all'esercizio nel quale è stato previsto il ricorso alla fonte di finanziamento di cui al presente contratto, nonché il bilancio pluriennale contenente la previsione della copertura dei connessi oneri;
- l'ente _____ in data __/__/__¹¹ ha deliberato apposita variazione al bilancio annuale relativo all'esercizio in corso, nonché contestuale modifica del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica, prevedendo il ricorso alla fonte di finanziamento di cui al presente contratto;
- l'ente _____ in data __/__/__¹² ha deliberato apposita variazione al bilancio annuale relativo all'esercizio in corso, nonché contestuale modifica del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica, prevedendo il ricorso alla fonte di finanziamento di cui al presente contratto;
- l'ente _____ in data __/__/__¹³ ha deliberato apposita variazione al bilancio annuale relativo all'esercizio in corso, nonché contestuale modifica del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica, prevedendo il ricorso alla fonte di finanziamento di cui al presente contratto;
- l'ente _____ in data __/__/__¹⁴ ha deliberato apposita variazione al bilancio annuale relativo all'esercizio in corso, nonché contestuale modifica del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica, prevedendo il ricorso alla fonte di finanziamento di cui al presente contratto;
- f) l'Ente Debitore dichiara che non si è verificato l'evento individuato dall'Articolo 193, comma 4, del Testo Unico;
- g) l'Ente Debitore e l'Ente Beneficiario dichiarano di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione del Prestito, i documenti previsti per l'accesso al credito resi noti con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, confermandone la validità e vigenza alla Data di Proposta;
- h) l'Ente Debitore, unitamente alla presente proposta invia alla CDP la Delegazione di Pagamento a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto notificata al Tesoriere e munita della relata di notifica;
- i) l'Ente Beneficiario e l'Ente Debitore, mediante sottoscrizione del Contratto di Prestito, dichiarano di conoscere, accettare ed approvare integralmente, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, le condizioni generali di contratto regolanti i prestiti concessi dalla CDP agli Enti Locali, rese note dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed allegate alla presente alla Data di Accettazione (le “Condizioni Generali”);

⁸ Indicare l'esatta tipologia dell'investimento e, per le opere, fornire la descrizione dell'intervento e gli estremi dell'atto di approvazione del progetto definitivo/esecutivo.

⁹ Inserire data (gg/mm/aa).

¹⁰ Indicare l'esatta tipologia dell'investimento e, per le opere, fornire la descrizione dell'intervento e gli estremi dell'atto di approvazione del progetto definitivo/esecutivo.

¹¹ Inserire data (gg/mm/aa).

¹² Inserire data (gg/mm/aa).

¹³ Inserire data (gg/mm/aa).

¹⁴ Inserire data (gg/mm/aa).

- j) l'Ente Beneficiario e l'Ente Debitore dichiarano che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il modello contrattuale predisposto e reso disponibile dalla CDP.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Ente Beneficiario e l'Ente Debitore propongono di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.

Articolo 1 Premesse e definizioni

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. I termini in lettera maiuscola, non altrimenti definiti nel Contratto di Prestito, hanno lo stesso significato attribuito ad essi nelle Condizioni Generali.

Articolo 2 Oggetto, scopo e durata

1. La CDP concede all'Ente Debitore, che accetta, il Prestito per l'importo di € _____, ____ (euro _____/____) (la "**Somma Prestata**") ripartito come nelle premesse.
2. La CDP si impegna ad erogare in via esclusiva la Somma Prestata all'Ente Beneficiario. L'Ente Beneficiario si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Prestata al finanziamento della Spesa occorrente per la realizzazione dell'Investimento.
3. Il Prestito ha durata fino al __/__/__¹⁵ (la "**Data di Scadenza**")
4. La decorrenza dell'ammortamento è fissata al 1 gennaio del primo secondo anno solare successivo a quello della Data di Accettazione (la "**Data di Inizio Ammortamento**").

Articolo 3 Interessi

1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sulla Somma Prestata maturano interessi in misura pari alla Media Euribor (la "**Media Euribor**"), maggiorata di 0,____¹⁶ punti percentuali annui (il "**Tasso di Interesse**").
2. L'ammortamento del Prestito è suddiviso in periodi di interessi, ciascuno della durata di 6 (sei) mesi (il "**Periodo di Interessi**"). Ogni Periodo di Interessi decorre da ciascuna Data di Pagamento (esclusa), fatta eccezione per il primo che decorre dalla Data di Inizio Ammortamento (inclusa), e scade alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa).
3. Gli interessi calcolati al Tasso di Interesse e con riferimento alla Somma Prestata al netto del capitale ammortizzato sono corrisposti dall'Ente Debitore, per ciascun Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento in cui scade il relativo Periodo di Interessi. Il Tasso di Interesse dovrà essere applicato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
4. Sulle somme erogate anteriormente alla Data di Inizio Ammortamento, per il periodo intercorrente fra la data di erogazione ed il 31 dicembre antecedente la Data di Inizio Ammortamento, maturano interessi, a carico dell'Ente Beneficiario, calcolati ad un tasso pari alla Media Euribor maggiorata nella misura prevista al comma 1 (gli "**Interessi di Pre-ammortamento**").

¹⁵ Inserire data (gg/mm/aa).

¹⁶ Inserire maggiorazione.

5. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sulle somme rimaste da erogare, viene riconosciuto all'Ente Debitore, salvo che la legge non disponga diversamente, un interesse, calcolato secondo il criterio giorni effettivi/360 pari alla Media Euribor.

Articolo 4

Interessi di mora

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente Debitore o dell'Ente Beneficiario nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al Prestito per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti dall'Ente Debitore e/o dall'Ente Beneficiario, a seconda dei casi, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati al tasso fisso applicato ai prestiti di durata ventennale in vigore il primo lunedì di ciascun mese solare in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato del 50% (gli "Interessi di Mora").
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni 360/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il presente contratto per inadempimento dell'Ente Debitore e/o l'Ente Beneficiario, come previsto dall'Articolo 9 delle Condizioni Generali, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

Articolo 5

Pagamenti ed erogazioni

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi del Contratto di Prestito, dovranno essere effettuati in euro mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente Debitore precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente Debitore si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del numero del conto corrente, del codice CAB e del codice ABI.
2. A tal fine l'Ente Debitore ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. L'Ente Debitore, sino alla totale estinzione del Prestito, è tenuto a:
 - (i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle rate di rimborso del prestito e l'accredito delle entrate afferenti ai primi due (solo per le Comunità Montane) ovvero tre titoli del bilancio annuale;
 - (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 7, comma 2 delle Condizioni Generali, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente Debitore ai sensi del Contratto di Prestito nei modi che riterrà più opportuni. Nel caso in cui detti pagamenti avvengano mediante bonifico bancario a favore della CDP, detto bonifico bancario non potrà essere parziale e con valuta antergata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata sul sistema di Rete Nazionale Interbancaria (c.d. data del regolamento del bonifico).

4. Le disposizioni dei commi che precedono si applicano anche all'Ente Beneficiario per tutti i pagamenti da questo eventualmente dovuti alla CDP ai sensi del Contratto di Prestito.

Articolo 6 Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto di Prestito dovrà essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata a/r all'indirizzo e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax:

CDP:

Cassa depositi e prestiti società per azioni

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax: _____

Att.: Back Office Direzione Finanziamenti Pubblici

Ente:

Fax: _____

Att.: _____

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP, dell'Ente Beneficiario e dell'Ente Debitore in relazione al Contratto di Prestito. A tal fine l'Ente Debitore elegge domicilio presso l'indirizzo dell'Ente Beneficiario sopra indicato.
3. La CDP e l'Ente Beneficiario si impegnano a scambiarsi gli originali del Contratto di Prestito entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Accettazione.

Articolo 7 Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Prestito o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

* * *

Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti,

[FIRMA E TIMBRO ENTE BENEFICIARIO]

[FIRMA E TIMBRO ENTE DEBITORE]

L'Ente Beneficiario e l'Ente Debitore dichiarano di approvare specificamente, ai sensi dell'Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, ciascuno per quanto di propria competenza, le seguenti clausole contenute

a) nel Contratto di Prestito:

- Articolo 5 (Pagamenti)
- Articolo 7 (Foro competente)

b) nelle Condizioni Generali:

- Articolo 3 (Erogazioni e condizioni sospensive)
- Articolo 4 (Garanzia)
- Articolo 6 (Rimborso anticipato volontario del Prestito)
- Articolo 7 (Compensazione)
- Articolo 9 (Risoluzione)
- Articolo 10 (Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti)

[FIRMA ENTE BENEFICIARIO)

(FIRMA ENTE DEBITORE)

(FIRMA ENTE DEBITORE)

(FIRMA ENTE DEBITORE)

(FIRMA ENTE DEBITORE)

PER ACCETTAZIONE

[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

ALLEGATO AL CONTRATTO DI PRESTITO

CONDIZIONI GENERALI DEI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI

Articolo 1 Condizioni generali e definizioni

1. Le presenti condizioni generali di contratto, rese note dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, disciplinano le modalità, le condizioni e i criteri che regolano la concessione dei prestiti a tasso variabile, da parte della CDP, con oneri di ammortamento a carico del bilancio di vari enti locali, come definiti all'Articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
2. Nelle presenti condizioni generali e nel contratto di prestito, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

“**CDP**” indica la Cassa Depositi e Prestiti società per azioni con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007;

“**Condizioni Generali**” indica le presenti condizioni generali di contratto;

“**Contratto di Prestito**” indica il contratto di prestito tra la CDP e l'Ente Beneficiario e l'Ente Debitore. Esso è composto dalle presenti Condizioni generali e dal contratto di prestito sottoscritto dalla CDP, dall'Ente Beneficiario e dall'Ente Debitore.

“**Data di Accettazione**” indica la data in cui la CDP invia all'Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene il rapporto di trasmissione del telefax con esito positivo;

“**Data di Inizio Ammortamento**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Data di Pagamento**” indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno;

“**Data di Proposta**” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;

“**Data di Scadenza**” indica il giorno, mese, anno di scadenza del Contratto di Prestito;

“**Delegazione di Pagamento**” indica la delegazione di pagamento di cui all'Articolo 4 delle Condizioni Generali redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Dichiarazione del responsabile del procedimento**” indica la dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento legittimato a chiedere l'erogazione redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Domanda di Erogazione**” indica la domanda di erogazione redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Ente Beneficiario**” indica l'ente locale, specificato nel Contratto di Prestito, che ha deliberato l'Investimento e la destinazione del finanziamento alla Spesa;

“**Ente Debitore**” indica l'ente, o gli enti, come specificato nel Contratto di Prestito, che assume gli oneri di ammortamento del Prestito;

“**Euribor**” (*European Interbank Offering Rate*) indica il tasso Euribor a sei mesi riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate;

“**Giorno TARGET**” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*);

“**Interessi di Mora**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Interessi di Pre-ammortamento**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Investimento**” ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Prestito;

“**Media Euribor**” indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dell'Euribor rilevato nei giorni lavorativi del mese che precede di un mese l'inizio del semestre di riferimento;

“**Modulo R.I.D.**” indica il modulo di addebito permanente in conto corrente reso disponibile dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Periodo di Interessi**” ha il significato di cui all'articolo 3, comma 2 del Contratto di Prestito;

“**Piano di Ammortamento**” indica il piano di ammortamento del Prestito predisposto dalla CDP e consegnato all'Ente come allegato al Contratto di Prestito alla Data di Accettazione;

“**Prestito**” indica l'operazione di prestito oggetto del Contratto di Prestito;

“**Somma Prestata**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Spesa**” indica la spesa occorrente al finanziamento dell’Investimento;
“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;
“**Tesoriere**” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell’Ente Debitore ai sensi dell’Articolo 208 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
“**Testo Unico**” indica il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

3. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2 **Decorrenza del Prestito**

1. La Somma Prestata sarà messa a disposizione dell’Ente Beneficiario con decorrenza dalla Data di Accettazione.

Articolo 3 **Erogazioni e condizioni sospensive**

1. La Somma Prestata sarà erogata all’Ente Beneficiario, in una o più soluzioni, sulla base di apposita Domanda di Erogazione, corredata da una Dichiarazione del Responsabile del Procedimento, dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese da imputare alla Somma Prestata.
2. Le erogazioni hanno luogo attraverso versamento della somma, mediante bonifico bancario, nel conto corrente bancario intestato all’Ente Beneficiario precedentemente comunicato alla CDP. L’Ente Beneficiario si impegna a comunicare alla CDP per iscritto con la Domanda di Erogazione l’eventuale variazione del numero del conto corrente, del codice CAB e del codice ABI.
3. L’obbligo della CDP di effettuare le erogazioni è sospensivamente condizionato:
 - a) alla ricezione da parte della CDP della Delegazione di Pagamento, inviata dall’Ente Debitore, in originale i) completa in ogni sua parte, ii) conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, iii) notificata al Tesoriere e munita della relata di notifica, e iv) rilasciata per un importo inferiore a quello di ciascuna rata di ammortamento del Prestito come risultante dal Piano di Ammortamento;
 - b) alla ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con il quale l’Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel proprio conto corrente di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D.;
 - c) alla ricezione da parte della CDP della Domanda di Erogazione inviata dall’Ente Beneficiario, corredata dalla Dichiarazione del responsabile del procedimento, completa in ogni sua parte, redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
 - d) alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi dell’Articolo 9 che segue o comunque l’inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall’Ente Beneficiario e/o dall’Ente Debitore ai sensi del Contratto di Prestito.

Articolo 4 **Garanzia**

1. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, l’Ente Debitore rilascia, per tutta la durata del Prestito, delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi due (solo per le Comunità Montane) tre titoli del bilancio annuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 206 del Testo Unico. A tal fine l’Ente Debitore medesimo emette apposito atto di delega, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, non soggetto ad accettazione, notificato al Tesoriere, il quale è obbligato a versare alla CDP l’importo dovuto alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le

somme dell'Ente Debitore ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.

2. La CDP, per ogni Data di Pagamento e previa comunicazione da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa Data di Pagamento, comunica all'Ente Debitore l'esatto importo della rata. In tal caso la comunicazione da parte della CDP può essere effettuata direttamente all'indirizzo della sede dell'Ente Debitore anche in deroga a quanto previsto dall'Articolo 6, comma 2 del Contratto di Prestito.
3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente Debitore si impegna a comunicare, a mezzo telefax, senza indugio alla CDP l'identità del nuovo Tesoriere.
4. L'Ente Debitore si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità del Prestito nonché a soddisfare per tutta la durata del Prestito medesimo i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall'Articolo 159, comma 3, del Testo Unico.

Articolo 5 **Rimborso del Prestito**

1. L'Ente Debitore si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento ed entro e non oltre la Data di Scadenza, in rate semestrali posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza alla Data di Pagamento, tenendo conto del Piano di Ammortamento. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.
2. Gli Interessi di Pre-ammortamento devono essere corrisposti dall'Ente Beneficiario il 31 gennaio successivo a ciascun anno di pre-ammortamento.

Articolo 6 **Rimborso anticipato volontario del Prestito**

1. E' fatta salva la facoltà dell'Ente Beneficiario e/o dell'Ente Debitore, quest'ultimo limitatamente alla quota di Prestito a proprio carico, di effettuare il rimborso in via anticipata, in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prescelta per il rimborso. Nel caso in cui la richiesta provenga dall'Ente Debitore e la Somma Prestata non sia stata interamente erogata, l'esercizio della facoltà di rimborso anticipato è consentito esclusivamente se l'Ente Beneficiario dichiara che il rimborso anticipato, limitatamente alla parte del Prestito a carico dell'ente richiedente il rimborso, non compromette la realizzazione dell'Investimento. Nel caso in cui la richiesta provenga dall'Ente Beneficiario e sia motivata dal fatto che l'Investimento non viene più realizzato, l'Ente Debitore è tenuto a corrispondere, pro quota, gli oneri derivanti dal rimborso.
2. In caso di rimborso anticipato l'Ente Debitore dovrà corrispondere alla CDP la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata; qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza sarà corrisposta dalla CDP all'Ente Debitore.
3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato l'Ente Debitore dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo di importo pari allo 0,125% della Somma Prestata al netto del capitale ammortizzato.
4. L'Ente Beneficiario, previo accordo con l'Ente Debitore, può chiedere la riduzione della Somma Prestata, esclusivamente nei seguenti casi:
 - i. al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'investimento effettuato, qualora la Spesa, definitivamente accertata, risulti inferiore alla Somma Prestata;
 - ii. in conseguenza della minore Spesa, derivante da un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori.
5. La riduzione comporta la rideterminazione del Piano di Ammortamento con decorrenza ed effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla richiesta.

6. La richiesta di riduzione della Somma Prestata dovrà essere corredata della documentazione attestante il ricorrere di una delle condizioni di cui al precedente comma 4.

Articolo 7

Compensazione

1. L'Ente Debitore e l'Ente Beneficiario riconoscono alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dal Contratto di Prestito con qualsiasi credito vantato dall'Ente Debitore nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.
2. Tutti i pagamenti dovuti rispettivamente dall'Ente Debitore e dall'Ente Beneficiario ai sensi del Contratto di Prestito saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per i suddetti enti di procedere a compensare detti loro debiti con qualunque credito da essi vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.

Articolo 8

Diverso utilizzo della Somma Prestata

1. Qualora l'Ente Beneficiario intenda utilizzare la Somma Prestata, per la parte non erogata, per finalità in tutto od in parte diverse da quelle per le quali era stata richiesta e concessa dalla CDP, dovrà informare immediatamente, tramite comunicazione scritta, la CDP che, accertata la regolarità della documentazione prescritta per l'operazione, potrà autorizzare il diverso utilizzo della Somma Prestata.
2. Fermo restando quanto sopra e salvo quanto disposto dall'Articolo 9, comma 1, lettera b) che segue, è consentito il diverso utilizzo della Somma Prestata, a condizione che:
 - a) si tratti di investimenti finanziabili;
 - b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento;
 - c) l'Ente Debitore vi abbia consentito per iscritto.
3. E' consentito il cumulo della Somma Prestata, per la parte non erogata, con il residuo capitale da erogare accertato su prestiti diversi, che permettano tale facoltà, per il finanziamento totale o parziale di un nuovo investimento, a condizione che:
 - a) si tratti di investimenti finanziabili;
 - b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento dei singoli prestiti;
 - c) l'Ente Debitore vi abbia consentito per iscritto.
4. Non è consentito il diverso utilizzo di residui della Somma Prestata, per la parte non erogata, per un Investimento inferiore a € 5.000,00 (cinquemila/00).

Articolo 9

Risoluzione

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del presente contratto a norma dell'Articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
 - a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Prestito, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - b) destinazione della Somma Prestata ad uno scopo diverso dal finanziamento della Spesa per la realizzazione dell' Investimento, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 8;
 - c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente Beneficiario e/o dall'Ente Debitore ai sensi del Contratto di Prestito;
 - d) ricezione da parte della CDP di una Delegazione di Pagamento, inviata dall'Ente Debitore, i) incompleta, ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, iii) non in originale, ovvero iv) rilasciata per un importo inferiore a quello di ciascuna rata di ammortamento del Prestito come risultante dal Piano di Ammortamento, salvo che la Delegazione di Pagamento conforme a quanto stabilito dalla CDP sia consegnata alla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
 - e) ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

- Repubblica, salvo che il Modulo R.I.D. conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
- f) inadempimento da parte dell'Ente Debitore di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'Articolo 4, comma 4 delle Condizioni Generali, all'Articolo 5, comma 3 del Contratto di Prestito.
2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente Beneficiario mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'Articolo 1453 del Codice Civile.
 3. Nel caso in cui la risoluzione abbia avuto luogo a seguito del verificarsi di un evento di inadempimento ai sensi del comma 1 e l'inadempimento sia ascrivibile all'Ente Debitore, la risoluzione è limitata alla sola quota di Prestito a carico dell'Ente Debitore inadempiente, con addebito degli oneri derivanti dall'operazione per la sola quota di sua spettanza. In tal caso qualora l'Ente Beneficiario dichiari che la risoluzione compromette la realizzazione dell'Investimento, la risoluzione è estesa a tutti gli Enti Debitori, con relativo addebito pro quota, degli oneri derivanti dalla risoluzione. Nel caso in cui la risoluzione abbia avuto luogo a seguito del verificarsi di un evento di inadempimento ai sensi del comma 1 e l'inadempimento sia ascrivibile all'Ente Beneficiario, la risoluzione è estesa a tutti gli Enti Debitori con relativo addebito, pro quota, degli oneri derivanti dalla risoluzione.
 4. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Prestito ai sensi del presente Articolo, ciascun Ente Debitore, pro quota, dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare : i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri di cui all'Articolo 6, comma 3 delle Condizioni Generali , (v) un importo pari allo 0,125% della Somma Prestata.

Articolo 10

Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti

1. La CDP ha la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Prestito ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dal Contratto di Prestito .
2. L'Ente Beneficiario e/o l'Ente Debitore, previo consenso scritto della CDP, può cedere i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Prestito, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della CDP e nascenti dal Contratto di Prestito.

Articolo 11

Pubblicità

1. L'Ente Beneficiario si impegna a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: «Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale» e a far sì che la medesima dicitura risulti nella pubblicità delle gare effettuata attraverso la stampa, laddove sia già stata prescelta la CDP.

Articolo 12

Trattamento fiscale

1. Il Contratto di Prestito è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'Articolo 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

ALLEGATO A
PIANO DI AMMORTAMENTO

Allegato D.2. Per i seguenti Modelli si rinvia al Capitolo dedicato ai PRESTITI A TASSO FISSO A
Modelli: rinvio CARICO DI ENTE LOCALE:

Modulo R.I.D.;

Domanda/Dichiarazione ai fini dell'erogazione;

Domanda/Dichiarazione ai fini dell'erogazione (Programmi di investimento).

Per il seguente Modello si rinvia al Capitolo dedicato ai PRESTITI A TASSO
VARIABILE A CARICO DI ENTE LOCALE:

Delega di pagamento prestiti a tasso variabile.

Cap. 5.

PRESTITI A TASSO FISSO A CARICO DI REGIONE

**Sez. 1.
Rinvio**

Per i seguenti argomenti si rinvia al Capitolo dedicato ai PRESTITI A TASSO FISSO A CARICO DI ENTE LOCALE:

Ambito oggettivo;

Durate dell'ammortamento superiori a 20 anni;

Tassi fissi di interesse;

Pubblicità dei tassi di interesse;

Interessi di mora;

Interessi sulle somme non erogate;

Erogazione;

Pubblicità;

Variazione post-concessione: riduzione;

Variazione post-concessione: diverso utilizzo;

Variazione post-concessione: cessione, totale o parziale, del contratto.

Sez. 2.
Ammortamento

I prestiti a tasso fisso sono ammortizzati in un periodo non superiore a trenta anni, mediante rate semestrali, costanti (metodo francese), posticipate, comprensive di capitale ed interessi, da corrispondersi alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno.

Si riporta la formula da adottare per il calcolo della rata semestrale:

$$Rata_{semestrale} = C \cdot \frac{i \cdot (1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

dove:

C = importo del prestito

i = tasso di interesse semestrale = *tasso nominale annuo*/2

n = numero delle rate semestrali di rimborso

L'ammortamento decorre, di norma, dal primo gennaio dell'anno successivo alla contrazione del prestito. Su richiesta dell'ente, l'inizio dell'ammortamento può essere posticipato al primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è stato contratto il prestito.

Le regioni, nel caso di prestiti contratti in una data compresa tra il primo luglio e il 31 dicembre, possono richiedere che l'ammortamento inizi dal primo luglio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui è stato contratto il prestito.

Sez. 3.
Interessi di pre-ammortamento

Sulle somme erogate anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento del prestito sono dovuti dalla regione gli interessi di pre-ammortamento, per il periodo compreso tra la data dell'erogazione ed il giorno precedente l'inizio dell'ammortamento.

Per i prestiti a tasso fisso, l'importo degli interessi di pre-ammortamento è calcolato al medesimo tasso di interesse del prestito.

Il pagamento degli interessi di pre-ammortamento viene effettuato, con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno di pre-ammortamento, il successivo 31 gennaio qualora l'ammortamento abbia inizio il 1° gennaio, ovvero il successivo 31 luglio qualora l'ammortamento abbia inizio il 1° luglio, mediante addebito automatico nel conto corrente della regione, in forza dell'autorizzazione R.I.D. rilasciata dalla stessa.

A titolo esemplificativo, nel caso di un prestito concesso il 13 luglio 2005, in ammortamento a partire dal 1° luglio 2006, sulla somma erogata in data 31 luglio 2005 sono dovuti gli interessi di pre-ammortamento per il periodo compreso tra il 31 luglio 2005 ed il 30 giugno 2006, da pagarsi il 31 luglio 2006. Qualora l'ammortamento del medesimo prestito iniziasse, su richiesta dell'ente, il 1° luglio 2007, sulla somma erogata in data 31 luglio 2005, sarebbero dovuti gli interessi di pre-ammortamento per il periodo compreso tra il 31 luglio 2005 ed il 30 giugno 2006, da pagarsi il 31 luglio 2006, e gli interessi di pre-ammortamento per il periodo compreso tra il 1° luglio 2006 e il 30 giugno 2007, da pagarsi il 31 luglio 2007.

**Sez. 4.
Adempimenti
in materia di
rimborso**

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto, la regione iscrive nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del prestito, le somme occorrenti per il pagamento dell'importo delle rate.

La regione, con la sottoscrizione del contratto, si obbliga a versare alla CDP l'importo dovuto alle prescritte scadenze, per il rispetto delle quali il tesoriere provvede opportunamente ad accantonare le somme dell'ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.

Alla scadenza del contratto di tesoreria vigente al momento della concessione del prestito, la regione ha l'obbligo di comunicare l'identità del nuovo tesoriere.

Sez. 5.
Variazioni post-
concessione:
rimborso
anticipato

La regione può rimborsare anticipatamente il prestito alla CDP, unicamente in corrispondenza della scadenza di ciascuna rata di ammortamento. L'esercizio della facoltà di estinzione anticipata è disciplinato diversamente, a seconda della tipologia di prestito.

In caso di rimborso anticipato di un prestito a tasso fisso, l'ente deve corrispondere alla CDP la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata. Qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza è corrisposta dalla CDP all'ente.

A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato, l'ente deve corrispondere alla CDP un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue e la somma prestata, al netto del capitale ammortizzato alla data prescelta per il rimborso.

I valori attuali delle rate di ammortamento residue sono calcolati impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione del tasso di interesse definito il terzo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso, relativo ai prestiti a tasso fisso della CDP di durata pari a quella residua del prestito. Nel caso di durata residua non esattamente corrispondente a quella dei finanziamenti offerti, si applica il tasso di interesse relativo ai prestiti di durata più vicina ovvero, in caso di equidistanza, di durata minore. Qualora il venerdì non sia un giorno TARGET, il tasso di interesse è definito il giorno TARGET immediatamente antecedente.

La richiesta di rimborso anticipato del finanziamento, corredata dal relativo provvedimento regionale emanato dall'organo competente, deve pervenire alla CDP in forma scritta, anche mediante telefax, almeno trenta giorni prima della data prescelta per il rimborso che, come detto, deve coincidere con la scadenza di una rata di ammortamento del prestito.

La CDP, accertata la regolarità e la completezza della documentazione ricevuta, calcola l'importo complessivo dovuto dalla regione per il rimborso anticipato e lo comunica non oltre il secondo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso. Entro quest'ultima data l'ente deve, improrogabilmente, provvedere al pagamento di quanto dovuto, mediante bonifico bancario.

Qualora il pagamento non dovesse essere effettuato entro il termine stabilito, la domanda di rimborso anticipato si intende revocata.

**Sez. 6.
Variazioni post-
concessione:
risoluzione del
contratto**

A norma delle condizioni contrattuali e ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, la CDP può risolvere il contratto di prestito, mediante comunicazione all'ente a mezzo telefax o raccomandata a/r. Si riportano di seguito le possibili cause di risoluzione. In ogni altro caso, si applica la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.

La CDP può risolvere il contratto di prestito stipulato con una regione, in caso di:

- a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del contratto di prestito, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
- b) utilizzo del prestito per il finanziamento di spese diverse dall'investimento finanziato, senza preventiva autorizzazione da parte della CDP;
- c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dalla regione, relativamente al rapporto di finanziamento;
- d) ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D.:
 - i. incompleto;
 - ii. non conforme al modello predisposto dalla CDP.

Nelle ipotesi di cui al presente punto, al fine di evitare la risoluzione del contratto di prestito, l'ente ha quindici giorni di tempo, a partire dalla data di accettazione della proposta contrattuale, per far pervenire il modulo R.I.D. conforme a quanto stabilito dalla CDP;

- e) mancata iscrizione, da parte della regione, nei propri bilanci di previsione, per l'intera durata del piano di ammortamento del prestito, delle somme occorrenti per il pagamento delle rate;
- f) mancato pagamento delle rate alle prescritte scadenze, per il rispetto delle quali il tesoriere provvede opportunamente ad accantonare le somme della regione ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile;
- g) violazione dell'obbligo di mantenere acceso il conto corrente, intestato all'ente, su cui sono domiciliati sia l'addebito delle rate di rimborso del prestito che l'accredito delle entrate.

In conseguenza della risoluzione del contratto l'ente deve, entro quindici giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare:

- i. l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato;
- ii. gli interessi maturati fino alla data di risoluzione;
- iii. gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori;

- iv. il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato;
- v. un importo pari allo 0,125 per cento dell'importo del prestito.

Posizione N. _____

Spettabile
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito n. 4
00185 Roma
Italia

li, _____, __/__/__¹

Egregi Signori,

con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto di prestito (il "**Contratto di Prestito**") finalizzato al finanziamento dell'investimento, come *infra* descritto, nei termini e alle condizioni di seguito indicati.

La presente proposta è valida dalla Data di Proposta alle ore 12.00 del venerdì immediatamente successivo o, se festivo, del giorno lavorativo immediatamente precedente detto venerdì.

* * *

CONTRATTO DI PRESTITO

TRA

_____ (di seguito l'“Ente”)
rappresentata da _____ in qualità di
_____ in base ai poteri attribuiti da _____

E

Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto di Prestito (di seguito “CDP”)

PREMESSO CHE

- a) con legge regionale/provinciale n. _____ del __/__/__ pubblicata nel B.U. della _____² (n. _____ del _____) è stato autorizzato il ricorso all'indebitamento, destinato al finanziamento della Spesa di € _____ (euro _____/_____) occorrente per la realizzazione degli interventi (complessivamente di seguito definiti, l'“Investimento”) di cui all'Allegato B che costituisce parte integrante del Contratto di Prestito, in forza della quale l'Ente iscrive nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Piano di Ammortamento del Prestito, le somme occorrenti per il pagamento dell'importo delle rate, di cui è debitore per il rimborso del Prestito;
- b) l'Ente dichiara che l'Investimento rientra nella tipologia di investimenti finanziabili ai sensi dell'Articolo 3, commi 16, 17, 18, 19, 21, 21 *bis*, 21 *ter* della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003;

¹ Inserire data (gg/mm/aa).

² Inserire nome dell'Ente.

- c) l'Ente ha approvato il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti all'esercizio al cui bilancio si riferisce l'indebitamento relativo all'Investimento;
- d) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione del Prestito, i documenti previsti per l'accesso al credito resi noti con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, confermandone la validità e vigenza alla Data di Proposta;
- e) l'Ente, mediante sottoscrizione del Contratto di Prestito, dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente le condizioni generali di contratto regolanti i prestiti concessi dalla CDP alle regioni ed alle province autonome, rese note dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed allegate alla presente alla Data di Accettazione;
- f) l'Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il, modello contrattuale predisposto e reso disponibile dalla CDP.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.

Articolo 1 Premesse e definizioni

- 1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Prestito.
- 2. I termini in lettera maiuscola, non altrimenti definiti nel Contratto di Prestito, hanno lo stesso significato attribuito ad essi nelle Condizioni Generali.

Articolo 2 Oggetto, scopo e durata

- 1. La CDP concede all'Ente, che accetta, il Prestito per l'importo di € _____,___ (euro _____/____) (la "Somma Prestata").
- 2. L'Ente si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Prestata al finanziamento della Spesa occorrente per la realizzazione dell'Investimento.
- 3. Il Prestito ha durata fino al, __/__/__³ (la "Data di Scadenza")
- 4. La decorrenza dell'ammortamento è fissata al 1 gennaio 1 luglio del primo secondo anno solare successivo a quello della Data di Accettazione (la "Data di Inizio Ammortamento").

Articolo 3 Interessi

- 1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sulla Somma Prestata maturano interessi in misura del _____,⁴ % nominale annuo (il "Tasso di Interesse").
- 2. L'ammortamento del Prestito è suddiviso in periodi di interessi, ciascuno della durata di 6 (sei) mesi (il "Periodo di Interessi"). Ogni Periodo di Interessi decorre da ciascuna Data di Pagamento (esclusa), fatta eccezione per il primo che decorre dalla Data di Inizio Ammortamento (inclusa), e scade alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa).
- 3. Gli interessi calcolati al Tasso di Interesse e con riferimento alla Somma Prestata al netto del capitale ammortizzato sono corrisposti dall'Ente, per ciascun Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento in cui scade il relativo Periodo di Interessi. Il Tasso di Interesse dovrà essere applicato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.

³ Inserire data (gg/mm/aa).

⁴ Inserire tasso di interesse.

4. Sulle somme erogate anteriormente alla Data di Inizio Ammortamento, per il periodo intercorrente fra la data di erogazione ed il 31 dicembre antecedente la Data di Inizio Ammortamento, maturano interessi, calcolati ad un tasso pari alla Media Euribor maggiorata nella misura prevista al comma 1 (gli “**Interessi di Pre-ammortamento**”).
5. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sulle somme rimaste da erogare, viene riconosciuto all’Ente, salvo che la legge non disponga diversamente, un interesse, calcolato secondo il criterio giorni effettivi/360 pari alla Media Euribor.

Articolo 4 **Interessi di mora**

1. Nel caso di ritardo da parte dell’Ente nell’effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al Prestito per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull’importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati al tasso fisso applicato ai prestiti di durata ventennale, in vigore il primo lunedì di ciascun mese solare in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato del 50% (gli “**Interessi di Mora**”).
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull’importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni 360/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l’avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto di Prestito per inadempimento dell’Ente, come previsto dall’Articolo 9 delle Condizioni Generali, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

Articolo 5 **Pagamenti**

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell’obbligo di rimborso ai sensi del Contratto di Prestito, dovranno essere effettuati in euro mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all’Ente precedentemente comunicato alla CDP. L’Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l’eventuale variazione del numero del conto corrente, del codice CAB e del codice ABI.
2. A tal fine l’Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito, nel conto corrente sopra indicato di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. L’Ente, sino alla totale estinzione del Prestito, è tenuto a:
 - (i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l’addebito delle rate di rimborso del prestito e l’accredito delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale;
 - (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.

Fermo restando quanto previsto dall’Articolo 7, comma 2 delle Condizioni Generali, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall’Ente ai sensi del Contratto di Prestito nei modi che riterrà più opportuni. Nel caso in cui detti pagamenti avvengano mediante bonifico bancario a favore della CDP, detto bonifico bancario non potrà essere parziale e con valuta antergata rispetto alla data in cui l’operazione viene regolata sul sistema di Rete Nazionale Interbancaria (c.d. data del regolamento del bonifico).

Articolo 6 **Comunicazioni**

1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto di Prestito dovrà essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata a/r all'indirizzo e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax:

CDP:

Cassa depositi e prestiti società per azioni

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax: _____

Att.: Back Office Direzione Finanziamenti Pubblici

Ente:

Fax: _____

Att.: _____

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell'Ente in relazione al Contratto di Prestito.
3. La CDP e l'Ente si impegnano a scambiarsi gli originali del Contratto di Prestito entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Accettazione.

Articolo 7 **Foro competente**

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Prestito o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

* * *

Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti,

[FIRMA E TIMBRO ENTE LOCALE]

PER ACCETTAZIONE

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute

a) nel Contratto di Prestito:

- Articolo 5 (Pagamenti)
- Articolo 7 (Foro competente)

b) nelle Condizioni Generali:

- Articolo 3 (Erogazioni e condizioni sospensive)
- Articolo 4 (Garanzia)
- Articolo 6 (Rimborso anticipato volontario del Prestito)
- Articolo 7 (Compensazione)
- Articolo 9 (Risoluzione)
- Articolo 10 (Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti)

[FIRMA ENTE LOCALE]

[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

ALLEGATO AL CONTRATTO DI PRESTITO

CONDIZIONI GENERALI DEI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETÀ PER AZIONI

Articolo 1 Condizioni generali e definizioni

1. Le presenti condizioni generali di contratto, rese note dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, disciplinano le modalità, le condizioni e i criteri che regolano la concessione dei prestiti a tasso fisso, da parte della CDP, alle regioni ed alle province autonome.
2. Nelle presenti condizioni generali e nel contratto di prestito, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

“**CDP**” indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007;

“**Condizioni Generali**” indica le presenti condizioni generali di contratto;

“**Contratto di Prestito**” indica il contratto di prestito tra la CDP e l’Ente. Esso è composto dalle presenti condizioni generali e dal contratto di prestito sottoscritto dalla CDP e dall’Ente.

“**Data di Accettazione**” indica la data in cui la CDP invia all’Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene il rapporto di trasmissione del telefax con esito positivo;

“**Data di Inizio Ammortamento**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Data di Pagamento**” indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno;

“**Data di Proposta**” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;

“**Data di Scadenza**” indica il giorno, mese, anno di scadenza del Contratto di Prestito;

“**Dichiarazione del responsabile del procedimento**” indica la dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento legittimato a chiedere l’erogazione redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Domanda di Erogazione**” indica la domanda di erogazione redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Ente**” indica la Regione o la Provincia Autonoma, specificata nel Contratto di Prestito, che contrae il Prestito;

“**Euribor**” (*European Interbank Offering Rate*) indica il tasso Euribor a sei mesi riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate;

“**Giorno TARGET**” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System*);

“**Interessi di Mora**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Interessi di Pre-ammortamento**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Investimento**” ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Prestito;

“**Media Euribor**” indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dell’Euribor rilevato nei giorni lavorativi del mese che precede di un mese l’inizio del semestre di riferimento;

“**Modulo R.I.D.**” indica il modulo di addebito permanente in conto corrente reso disponibile dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Piano di Ammortamento**” indica il piano di ammortamento del Prestito predisposto dalla CDP e consegnato all’Ente come allegato al Contratto di Prestito alla Data di Accettazione;

“**Prestito**” indica l’operazione di prestito oggetto del Contratto di Prestito;

“**Somma Prestata**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Spesa**” indica la spesa occorrente al finanziamento dell’Investimento;

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Tesoriere**” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell’Ente ai sensi dell’Articolo 31 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.

3. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2

Decorrenza del Prestito

1. La Somma Prestata sarà messa a disposizione dell'Ente con decorrenza dalla Data di Accettazione.

Articolo 3

Erogazioni e condizioni sospensive

1. La Somma Prestata sarà erogata, in una o più soluzioni, sulla base di apposita Domanda di Erogazione, corredata da una Dichiarazione del responsabile del procedimento, dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese da imputare alla Somma Prestata.
2. Le erogazioni hanno luogo attraverso versamento della somma, mediante bonifico bancario, nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare alla CDP per iscritto con la Domanda di Erogazione l'eventuale variazione del numero del conto corrente, del codice CAB e del codice ABI.
3. L'obbligo della CDP di effettuare le erogazioni è sospensivamente condizionato:
 - a) alla ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con il quale l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel proprio conto corrente di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D.;
 - b) alla ricezione da parte della CDP della Domanda di Erogazione, corredata dalla Dichiarazione del responsabile del procedimento, completa in ogni sua parte, redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
 - c) alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi dell'Articolo 9 che segue o comunque l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall'ente ai sensi del Contratto di Prestito.
4. Fermo restando quanto disposto dall'Articolo 9, comma 1, lettera b) che segue, qualora la spesa definitivamente accertata sia inferiore all'ammontare della Somma Prestata, l'Ente ha diritto di richiedere alla CDP l'erogazione del residuo capitale da somministrare, purché lo stesso non superi il 5 per cento dell'importo della Somma Prestata ovvero, nei casi in cui superi tale percentuale, sia comunque non superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00)

Articolo 4

Adempimenti in materia di rimborso

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Prestito, l'Ente iscrive nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Piano di Ammortamento del Prestito, le somme occorrenti per il pagamento dell'importo delle rate, di cui è debitore per il rimborso del Prestito. L'Ente è obbligato a versare alla CDP l'importo dovuto alle prescritte scadenze, per il rispetto delle quali il Tesoriere provvede opportunamente ad accantonare le somme dell'Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.
2. La CDP, per ogni Data di Pagamento e previa comunicazione da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa Data di Pagamento, comunica l'esatto importo della rata.
3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare, a mezzo telefax, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere.

Articolo 5

Rimborso del Prestito

1. L'Ente si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento ed entro e non oltre la Data di Scadenza, in rate semestrali costanti posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza alla Data di Pagamento, tenendo conto del Piano di Ammortamento. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.
2. Gli Interessi di Pre-ammortamento devono essere corrisposti il 31 gennaio successivo a ciascun anno di pre-ammortamento, qualora l'ammortamento abbia inizio il 1° gennaio, ovvero il 31 luglio successivo a ciascun anno di pre-ammortamento, qualora l'ammortamento abbia inizio il 1° luglio.

Articolo 6

Rimborso anticipato volontario del Prestito

1. E' fatta salva la facoltà dell'Ente di effettuare il rimborso totale del Prestito in via anticipata, in corrispondenza della scadenza di ciascuna rata, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prescelta per il rimborso.
2. In caso di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata; qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza sarà corrisposta dalla CDP all'Ente.
3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue e la Somma Prestata al netto del capitale ammortizzato alla data prescelta per il rimborso. I valori attuali delle rate di ammortamento residue sono calcolati impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione del tasso di interesse definito il terzo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso, relativo ai prestiti a tasso fisso della CDP di durata pari a quella residua del prestito (nel caso di durata residua non esattamente corrispondente a quella dei finanziamenti offerti, si applicherà il tasso di interesse relativo ai prestiti di durata più vicina ovvero, in caso di equidistanza, di durata minore). Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET, il tasso di interesse è definito il Giorno TARGET immediatamente antecedente.
4. L'Ente può chiedere la riduzione della Somma Prestata, esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'investimento effettuato, qualora la Spesa, definitivamente accertata, risulti inferiore alla Somma Prestata;
 - b) in conseguenza della minore Spesa, derivante da un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori.
5. La riduzione comporta la rideterminazione del Piano di Ammortamento con decorrenza ed effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla richiesta.
6. La richiesta di riduzione della Somma Prestata dovrà essere corredata della documentazione attestante il ricorrere di una delle condizioni di cui al precedente comma 4.

Articolo 7

Compensazione

1. L'Ente riconosce alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dal Contratto di Prestito che risulti non pagato dall'Ente alla Data di Pagamento, con qualsiasi credito vantato dall'Ente nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.
2. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.

Articolo 8 **Diverso utilizzo della Somma Prestata**

1. Qualora l'Ente intenda utilizzare la Somma Prestata, per la parte non erogata, per finalità in tutto od in parte diverse da quelle per le quali era stata richiesta e concessa dalla CDP, dovrà informare immediatamente, tramite comunicazione scritta, la CDP che, accertata la regolarità della documentazione prescritta per l'operazione, potrà autorizzare il diverso utilizzo della Somma Prestata.
2. Fermo restando quanto sopra e salvo quanto disposto dall'Articolo 9, comma 1, lettera b) che segue, è consentito il diverso utilizzo della Somma Prestata, a condizione che:
 - a) si tratti di investimenti finanziabili;
 - b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento.
3. E' consentito il cumulo della Somma Prestata per la parte non erogata con il residuo capitale da erogare accertato su prestiti diversi, che permettano tale facoltà, per il finanziamento totale o parziale di un nuovo investimento, a condizione che:
 - a) si tratti di investimenti finanziabili;
 - b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento dei singoli prestiti.
4. Non è consentito il diverso utilizzo di residui della Somma Prestata, per la parte non erogata, per un nuovo Investimento inferiore a € 5.000,00 (cinquemila/00)

Articolo 9 **Risoluzione**

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto di Prestito a norma dell'Articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
 - a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Prestito, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - b) destinazione della Somma Prestata ad uno scopo diverso dal finanziamento della Spesa per la realizzazione dell' Investimento, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 8;
 - c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente ai sensi del presente contratto;
 - d) ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salvo che il Modulo R.I.D. conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
 - e) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'Articolo 4, comma 1 delle Condizioni Generali, all'Articolo 5, comma 3 del Contratto di Prestito.
2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'Articolo 1453 del Codice Civile.
3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Prestito ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri di cui all'Articolo 6, comma 3 delle Condizioni Generali e, nel caso in cui non sia stata effettuata alcuna erogazione ai sensi del Contratto di Prestito, v) un importo pari allo 0,125% della Somma Prestata al netto del capitale ammortizzato.

Articolo 10 **Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti**

1. La CDP ha la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Prestito, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dal Contratto di Prestito.

2. L'Ente, previo consenso scritto della CDP, può cedere i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Prestito, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della CDP e nascenti dal Contratto di Prestito.

Articolo 11
Pubblicità

1. L'Ente si impegna a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: «Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale» e a far sì che la medesima dicitura risulti nella pubblicità delle gare effettuata attraverso la stampa, laddove sia già stata prescelta la CDP.

Articolo 12
Trattamento fiscale

1. Il Contratto di Prestito è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'Articolo 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

ALLEGATO A
PIANO DI AMMORTAMENTO

Allegato E.2.
Modelli: rinvio

Per i seguenti Modelli si rinvia al Capitolo dedicato ai PRESTITI A TASSO FISSO A CARICO DI ENTE LOCALE:

Modulo R.I.D.

Domanda/Dichiarazione ai fini dell'erogazione

Domanda/Dichiarazione ai fini dell'erogazione (Programmi di investimento)

Cap. 6.

PRESTITI A TASSO VARIABILE A CARICO DI REGIONE

Sez. 1. Rinvio

Per i seguenti argomenti si rinvia al Capitolo dedicato ai PRESTITI A TASSO FISSO A CARICO DI ENTE LOCALE:

Ambito oggettivo;

Durate dell'ammortamento superiori a 20 anni;

Pubblicità dei tassi di interesse;

Interessi di mora;

Interessi sulle somme non erogate;

Erogazione;

Pubblicità;

Variazioni post-concessione: riduzione;

Variazioni post-concessione: diverso utilizzo;

Variazioni post-concessione: cessione, totale o parziale, del contratto.

Per il seguente argomento si rinvia al Capitolo dedicato ai PRESTITI A TASSO VARIABILE A CARICO DI ENTE LOCALE:

Tassi variabili di interesse.

Per i seguenti argomenti si rinvia al Capitolo dedicato ai PRESTITI A TASSO FISSO A CARICO DI REGIONE:

Ammortamento;

Adempimenti in materia di rimborso;

Variazioni post-concessione: risoluzione del contratto.

Sez. 2.
Interessi di pre-ammortamento

Sulle somme erogate anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento del prestito, sono dovuti gli interessi di pre-ammortamento, per il periodo compreso tra la data dell'erogazione ed il giorno precedente l'inizio dell'ammortamento.

Per i prestiti a tasso variabile, l'importo degli interessi di pre-ammortamento è calcolato utilizzando il tasso di interesse applicato alle rate di ammortamento dei prestiti a tasso variabile, relativo al semestre in cui gli interessi di pre-ammortamento maturano.

Il pagamento degli interessi di pre-ammortamento viene effettuato, con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno di pre-ammortamento, il successivo 31 gennaio qualora l'ammortamento abbia inizio il 1° gennaio, ovvero il successivo 31 luglio qualora l'ammortamento abbia inizio il 1° luglio, mediante addebito automatico nel conto corrente della regione, in forza dell'autorizzazione R.I.D. rilasciata dalla stessa.

A titolo esemplificativo, nel caso di un prestito concesso il 13 luglio 2005, in ammortamento a partire dal 1° luglio 2006, sulla somma erogata in data 31 luglio 2005 sono dovuti gli interessi di pre-ammortamento per il periodo compreso tra il 31 luglio 2005 ed il 30 giugno 2006, da pagarsi il 31 luglio 2006. Qualora l'ammortamento del medesimo prestito iniziasse, su richiesta dell'ente, il 1° luglio 2007, sulla somma erogata in data 31 luglio 2005, sarebbero dovuti gli interessi di pre-ammortamento per il periodo compreso tra il 31 luglio 2005 ed il 30 giugno 2006, da pagarsi il 31 luglio 2006, e gli interessi di pre-ammortamento per il periodo compreso tra il 1° luglio 2006 e il 30 giugno 2007, da pagarsi il 31 luglio 2007.

Sez. 3.
Variazioni post-
concessione:
rimborso
anticipato

La regione può rimborsare anticipatamente il prestito alla CDP, unicamente in corrispondenza della scadenza di ciascuna rata di ammortamento. L'esercizio della facoltà di estinzione anticipata è disciplinato diversamente, a seconda della tipologia di prestito.

In caso di rimborso anticipato di un prestito a tasso variabile, l'ente deve corrispondere alla CDP la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata; qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza è corrisposta dalla CDP all'ente. Inoltre, a fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato, l'ente deve corrispondere alla CDP un indennizzo di importo pari allo 0,125 per cento della differenza tra l'importo del prestito e il capitale ammortizzato alla data del rimborso anticipato.

La richiesta di rimborso anticipato del finanziamento, corredata dal relativo provvedimento regionale emanato dall'organo competente, deve pervenire alla CDP in forma scritta, anche mediante telefax, almeno trenta giorni prima della data prescelta per il rimborso che, come detto, deve coincidere con la scadenza di una rata di ammortamento del prestito.

La CDP, accertata la regolarità e la completezza della documentazione ricevuta, calcola l'importo complessivo dovuto dalla regione per il rimborso anticipato e lo comunica non oltre il secondo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso. Entro quest'ultima data l'ente deve, improrogabilmente, provvedere al pagamento di quanto dovuto, mediante bonifico bancario.

Qualora il pagamento non dovesse essere effettuato entro il termine stabilito, la domanda di rimborso anticipato si intende revocata.

Posizione N. _____

Spettabile
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito n. 4
00185 Roma
Italia

li, _____, __/__/__¹

Egregi Signori,

con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto di prestito (il "**Contratto di Prestito**") finalizzato al finanziamento dell'investimento, come *infra* descritto, nei termini e alle condizioni di seguito indicati.

La presente proposta è valida dalla Data di Proposta alle ore 12.00 del venerdì immediatamente successivo o, se festivo, del giorno lavorativo immediatamente precedente detto venerdì.

* * *

CONTRATTO DI PRESTITO

TRA

_____ (di seguito l'“Ente”)
rappresentata da _____ in qualità di
_____ in base ai poteri attribuiti da _____

E

Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto di Prestito (di seguito “CDP”)

PREMESSO CHE

- a) con legge regionale/provinciale n. _____ del __/__/__ pubblicata nel B.U. della _____² (n. _____ del _____) è stato autorizzato il ricorso all'indebitamento, destinato al finanziamento della Spesa di € _____, _____ (euro _____/_____) occorrente per la realizzazione degli interventi (complessivamente di seguito definiti, l'“Investimento”) di cui all'Allegato B che costituisce parte integrante del Contratto di Prestito, in forza della quale l'Ente iscrive nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Piano di Ammortamento del Prestito, le somme occorrenti per il pagamento dell'importo delle rate, di cui è debitore per il rimborso del Prestito;
- b) l'Ente dichiara che l'Investimento rientra nella tipologia di investimenti finanziabili ai sensi dell'Articolo 3, commi 16, 17, 18, 19, 21, 21 *bis*, 21 *ter* della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003;

¹ Inserire data (gg/mm/aa).

² Inserire nome dell'Ente.

- c) l'Ente ha approvato il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti all'esercizio al cui bilancio si riferisce l'indebitamento relativo all'Investimento;
- d) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione del Prestito, i documenti previsti per l'accesso al credito resi noti con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, confermandone la validità e vigenza alla Data di Proposta;
- e) l'Ente, mediante sottoscrizione del Contratto di Prestito, dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente le condizioni generali di contratto regolanti i prestiti concessi dalla CDP alle regioni ed alle province autonome, rese note dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed allegate alla presente alla Data di Accettazione;
- f) l'Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il, modello contrattuale predisposto e reso disponibile dalla CDP.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.

Articolo 1 Premesse e definizioni

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Prestito.
2. I termini in lettera maiuscola, non altrimenti definiti nel Contratto di Prestito, hanno lo stesso significato attribuito ad essi nelle Condizioni Generali.

Articolo 2 Oggetto, scopo e durata

1. La CDP concede all'Ente, che accetta, il Prestito per l'importo di € _____,___ (euro _____/____) (la "**Somma Prestata**").
2. L'Ente si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Prestata al finanziamento della Spesa occorrente per la realizzazione dell'Investimento.
3. Il Prestito ha durata fino al, __/__/__³ (la "**Data di Scadenza**").
4. La decorrenza dell'ammortamento è fissata al 1 gennaio 1 luglio del primo secondo anno solare successivo a quello della Data di Accettazione (la "**Data di Inizio Ammortamento**").

Articolo 3 Interessi

1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sulla Somma Prestata maturano interessi in misura pari alla Media Euribor (la "**Media Euribor**"), maggiorata di 0,_____⁴ punti percentuali annui (il "**Tasso di Interesse**").
2. L'ammortamento del Prestito è suddiviso in periodi di interessi, ciascuno della durata di 6 (sei) mesi (il "**Periodo di Interessi**"). Ogni Periodo di Interessi decorre da ciascuna Data di Pagamento (esclusa), fatta eccezione per il primo che decorre dalla Data di Inizio Ammortamento (inclusa), e scade alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa).
3. Gli interessi calcolati al Tasso di Interesse e con riferimento alla Somma Prestata al netto del capitale ammortizzato sono corrisposti dall'Ente, per ciascun Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento in cui scade il relativo Periodo di Interessi. Il Tasso di Interesse dovrà essere applicato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.

³ Inserire data (gg/mm/aa).

⁴ Inserire maggiorazione.

4. Sulle somme erogate anteriormente alla Data di Inizio Ammortamento, per il periodo intercorrente fra la data di erogazione ed il 31 dicembre antecedente la Data di Inizio Ammortamento, maturano interessi, calcolati ad un tasso pari alla Media Euribor maggiorata nella misura prevista al comma 1 (gli “**Interessi di Pre-ammortamento**”).
5. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sulle somme rimaste da erogare, viene riconosciuto all’Ente, salvo che la legge non disponga diversamente, un interesse, calcolato secondo il criterio giorni effettivi/360 pari alla Media Euribor.

Articolo 4 **Interessi di mora**

1. Nel caso di ritardo da parte dell’Ente nell’effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al Prestito per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull’importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati al tasso fisso applicato ai prestiti di durata ventennale, in vigore il primo lunedì di ciascun mese solare in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato del 50% (gli “**Interessi di Mora**”).
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull’importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni 360/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l’avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto di Prestito per inadempimento dell’Ente, come previsto dall’Articolo 9 delle Condizioni Generali, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

Articolo 5 **Pagamenti**

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell’obbligo di rimborso ai sensi del Contratto di Prestito, dovranno essere effettuati in euro mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all’Ente precedentemente comunicato alla CDP. L’Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l’eventuale variazione del numero del conto corrente, del codice CAB e del codice ABI.
2. A tal fine l’Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito, nel conto corrente sopra indicato di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. L’Ente, sino alla totale estinzione del Prestito, è tenuto a:
 - (i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l’addebito delle rate di rimborso del prestito e l’accredito delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale;
 - (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.

Fermo restando quanto previsto dall’Articolo 7, comma 2 delle Condizioni Generali, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall’Ente ai sensi del Contratto di Prestito nei modi che riterrà più opportuni. Nel caso in cui detti pagamenti avvengano mediante bonifico bancario a favore della CDP, detto bonifico bancario non potrà essere parziale e con valuta antergata rispetto alla data in cui l’operazione viene regolata sul sistema di Rete Nazionale Interbancaria (c.d. data del regolamento del bonifico).

Articolo 6 Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto di Prestito dovrà essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata a/r all'indirizzo e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax:

CDP:

Cassa depositi e prestiti società per azioni

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax: _____

Att.: Back Office Direzione Finanziamenti Pubblici

Ente:

Fax: _____

Att.: _____

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell'Ente in relazione al Contratto di Prestito.
3. La CDP e l'Ente si impegnano a scambiarsi gli originali del Contratto di Prestito entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Accettazione.

Articolo 7 Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Prestito o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

* * *

Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti,

[FIRMA E TIMBRO ENTE]

PER ACCETTAZIONE

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute

a) nel Contratto di Prestito:

- Articolo 5 (Pagamenti)
- Articolo 7 (Foro competente)

b) nelle Condizioni Generali:

- Articolo 3 (Erogazioni e condizioni sospensive)
- Articolo 4 (Garanzia)
- Articolo 6 (Rimborso anticipato volontario del Prestito)
- Articolo 7 (Compensazione)
- Articolo 9 (Risoluzione)
- Articolo 10 (Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti)

[FIRMA ENTE]

[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

ALLEGATO AL CONTRATTO DI PRESTITO

CONDIZIONI GENERALI DEI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI

Articolo 1

Condizioni generali e definizioni

1. Le presenti condizioni generali di contratto, rese note dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, disciplinano le modalità, le condizioni e i criteri che regolano la concessione dei prestiti a tasso variabile, da parte della CDP, alle regioni ed alle province autonome.
2. Nelle presenti condizioni generali e nel contratto di prestito, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

“**CDP**” indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007;

“**Condizioni Generali**” indica le presenti condizioni generali di contratto;

“**Contratto di Prestito**” indica il contratto di prestito tra la CDP e l’Ente. Esso è composto dalle presenti condizioni generali e dal contratto di prestito sottoscritto dalla CDP e dall’Ente.

“**Data di Accettazione**” indica la data in cui la CDP invia all’Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene il rapporto di trasmissione del telefax con esito positivo;

“**Data di Inizio Ammortamento**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Data di Pagamento**” indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno;

“**Data di Proposta**” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;

“**Data di Scadenza**” indica il giorno, mese, anno di scadenza del Contratto di Prestito;

“**Dichiarazione del responsabile del procedimento**” indica la dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento legittimato a chiedere l’erogazione redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Domanda di Erogazione**” indica la domanda di erogazione redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Ente**” indica la Regione o la Provincia Autonoma, specificata nel Contratto di Prestito, che contrae il Prestito;

“**Euribor**” (*European Interbank Offering Rate*) indica il tasso Euribor a sei mesi riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate;

“**Giorno TARGET**” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System*);

“**Interessi di Mora**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Interessi di Pre-ammortamento**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Investimento**” ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Prestito;

“**Media Euribor**” indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dell’Euribor rilevato nei giorni lavorativi del mese che precede di un mese l’inizio del semestre di riferimento;

“**Modulo R.I.D.**” indica il modulo di addebito permanente in conto corrente reso disponibile dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Periodo di Interessi**” ha il significato di cui all’articolo 3, comma 2 del Contratto di Prestito;

“**Piano di Ammortamento**” indica il piano di ammortamento del Prestito predisposto dalla CDP e consegnato all’Ente come allegato al Contratto di Prestito alla Data di Accettazione;

“**Prestito**” indica l’operazione di prestito oggetto del Contratto di Prestito;

“**Somma Prestata**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Spesa**” indica la spesa occorrente al finanziamento dell’Investimento;

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Tesoriere**” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell’Ente ai sensi dell’Articolo 31 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.

3. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2

Decorrenza del Prestito

1. La Somma Prestata sarà messa a disposizione dell'Ente con decorrenza dalla Data di Accettazione.

Articolo 3

Erogazioni e condizioni sospensive

1. La Somma Prestata sarà erogata, in una o più soluzioni, sulla base di apposita Domanda di Erogazione, corredata da una Dichiarazione del responsabile del procedimento, dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese da imputare alla Somma Prestata.
2. Le erogazioni hanno luogo attraverso versamento della somma, mediante bonifico bancario, nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare alla CDP per iscritto con la Domanda di Erogazione l'eventuale variazione del numero del conto corrente, del codice CAB e del codice ABI.
3. L'obbligo della CDP di effettuare le erogazioni è sospensivamente condizionato:
 - a) alla ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con il quale l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel proprio conto corrente di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D.;
 - b) alla ricezione da parte della CDP della Domanda di Erogazione, corredata dalla Dichiarazione del responsabile del procedimento, completa in ogni sua parte, redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
 - c) alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi dell'Articolo 9 che segue o comunque l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall'ente ai sensi del Contratto di Prestito.
4. Fermo restando quanto disposto dall'Articolo 9, comma 1, lettera b) che segue, qualora la spesa definitivamente accertata sia inferiore all'ammontare della Somma Prestata, l'Ente ha diritto di richiedere alla CDP l'erogazione del residuo capitale da somministrare, purché lo stesso non superi il 5 per cento dell'importo della Somma Prestata ovvero, nei casi in cui superi tale percentuale, sia comunque non superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00).

Articolo 4

Adempimenti in materia di rimborso

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Prestito, l'Ente iscrive nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Piano di Ammortamento del Prestito, le somme occorrenti per il pagamento dell'importo delle rate, di cui è debitore per il rimborso del Prestito. L'Ente è obbligato a versare alla CDP l'importo dovuto alle prescritte scadenze, per il rispetto delle quali il Tesoriere provvede opportunamente ad accantonare le somme dell'Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.
2. La CDP, per ogni Data di Pagamento e previa comunicazione da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa Data di Pagamento, comunica l'esatto importo della rata.
3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare, a mezzo telefax, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere.

Articolo 5

Rimborso del Prestito

1. L'Ente si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento ed entro e non oltre la Data di Scadenza, in rate semestrali posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza alla Data di Pagamento, tenendo conto del Piano

di Ammortamento. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.

2. Gli Interessi di Pre-ammortamento devono essere corrisposti il 31 gennaio successivo a ciascun anno di pre-ammortamento, qualora l'ammortamento abbia inizio il 1° gennaio, ovvero il 31 luglio successivo a ciascun anno di pre-ammortamento, qualora l'ammortamento .abbia inizio il 1° luglio.

Articolo 6 **Rimborso anticipato volontario del Prestito**

1. E' fatta salva la facoltà dell'Ente di effettuare il rimborso totale del Prestito in via anticipata, in corrispondenza della scadenza di ciascuna rata, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prescelta per il rimborso.
2. In caso di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata; qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza sarà corrisposta dalla CDP all'Ente.
3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo di importo pari allo 0,125% della Somma Prestata al netto del capitale ammortizzato.
4. L'Ente può chiedere la riduzione della Somma Prestata, esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'investimento effettuato, qualora la Spesa, definitivamente accertata, risulti inferiore alla Somma Prestata;
 - b) in conseguenza della minore Spesa, derivante da un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori.
5. La riduzione comporta la rideterminazione del Piano di Ammortamento con decorrenza ed effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla richiesta.
6. La richiesta di riduzione della Somma Prestata dovrà essere corredata della documentazione attestante il ricorrere di una delle condizioni di cui al precedente comma 4.

Articolo 7 **Compensazione**

1. L'Ente riconosce alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito, liquido ed esigibile nascente dal Contratto di Prestito che risulti non pagato dall'Ente alla Data di Pagamento, con qualsiasi credito vantato dall'Ente nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.
2. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del presente contratto saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.

Articolo 8 **Diverso utilizzo della Somma Prestata**

1. Qualora l'Ente intenda utilizzare la Somma Prestata, per la parte non erogata, per finalità in tutto od in parte diverse da quelle per le quali era stata richiesta e concessa dalla CDP, dovrà informare immediatamente, tramite comunicazione scritta, la CDP che, accertata la regolarità della documentazione prescritta per l'operazione, potrà autorizzare il diverso utilizzo della Somma Prestata.
2. Fermo restando quanto sopra e salvo quanto disposto dall'Articolo 9, comma 1, lettera b) che segue, è consentito il diverso utilizzo della Somma Prestata, a condizione che:
 - a) si tratti di investimenti finanziabili;
 - b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento.
3. E' consentito il cumulo della Somma Prestata per la parte non erogata con il residuo capitale da erogare accertato su prestiti diversi, che permettano tale facoltà, per il finanziamento totale o parziale di un nuovo investimento, a condizione che:

- a) si tratti di investimenti finanziabili;
 - b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento dei singoli prestiti.
4. Non è consentito il diverso utilizzo di residui della Somma Prestata, per la parte non erogata, per un nuovo Investimento inferiore a € 5.000,00 (cinquemila/00)

Articolo 9 **Risoluzione**

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto di Prestito a norma dell'Articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
- a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Prestito, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - b) destinazione della Somma Prestata ad uno scopo diverso dal finanziamento della Spesa per la realizzazione dell' Investimento, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 8;
 - c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente ai sensi del presente contratto;
 - d) ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salvo che il Modulo R.I.D. conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
 - e) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'Articolo 4, comma 1 delle Condizioni Generali, all'Articolo 5, comma 3 del Contratto di Prestito.
2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'Articolo 1453 del Codice Civile.
3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Prestito ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri di cui all'Articolo 6, comma 3 delle Condizioni Generali e, nel caso in cui non sia stata effettuata alcuna erogazione ai sensi del Contratto di Prestito, v) un importo pari allo 0,125% della Somma Prestata al netto del capitale ammortizzato.

Articolo 10 **Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti**

1. La CDP ha la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Prestito, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dal Contratto di Prestito.
2. L'Ente, previo consenso scritto della CDP, può cedere i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Prestito, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della CDP e nascenti dal Contratto di Prestito.

Articolo 11 **Pubblicità**

1. L'Ente si impegna a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: «Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale» e a far sì che la medesima dicitura risulti nella pubblicità delle gare effettuata attraverso la stampa, laddove sia già stata prescelta la CDP.

Articolo 12 **Trattamento fiscale**

1. Il Contratto di Prestito è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'Articolo 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

ALLEGATO A
PIANO DI AMMORTAMENTO

Allegato F.2.
Modelli: rinvio

Per i seguenti Modelli si rinvia al Capitolo dedicato ai PRESTITI A TASSO FISSO A CARICO DI ENTE LOCALE:

Modulo R.I.D.;

Domanda/Dichiarazione ai fini dell'erogazione;

Domanda/Dichiarazione ai fini dell'erogazione (Programmi di investimento).

Cap. 7.

PRESTITI A TASSO FISSO CON CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO RATA

**Sez. 1.
Rinvio**

Per i seguenti argomenti si rinvia al Capitolo dedicato ai PRESTITI A TASSO FISSO A CARICO DI ENTE LOCALE:

Ambito oggettivo;

Ammortamento;

Durate dell'ammortamento superiori a 20 anni;

Tassi fissi di interesse;

Pubblicità dei tassi di interesse;

Garanzie: delegazione di pagamento (*per i prestiti parzialmente assistiti da contributo*)

**Sez. 2.
Garanzie:
contributo
regionale**

Alle regioni è consentita la possibilità di garantire, parzialmente o totalmente, i prestiti contratti dagli enti locali, attraverso appositi contributi in conto rata.

I contributi possono essere accettati esclusivamente se questi siano ceduti direttamente ed irrevocabilmente alla CDP, con decorrenza e durata pari all'ammortamento del corrispondente prestito.

La CDP rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra ente contributore ed ente beneficiario in dipendenza della cessione. Ogni eventuale revoca o modifica relativa all'ammontare o alla durata del contributo disposte nel corso dell'ammortamento del prestito dalla regione rimane irrilevante ed inefficace nei confronti della CDP.

Pertanto, ai fini dell'affidamento del prestito, la regione è chiamata a sottoscrivere una lettera, con cui si impegna a:

- a) corrispondere il contributo, per conto dell'ente beneficiario, dalla data di inizio di ammortamento, direttamente ed irrevocabilmente alla CDP per la durata del prestito e in coincidenza della scadenza di ogni rata;
- b) iscrivere nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del prestito, le somme occorrenti per la corresponsione del contributo;
- c) corrispondere alla CDP l'importo dovuto alle prescritte scadenze, per il rispetto delle quali il tesoriere provvede opportunamente ad accantonare le somme dovute ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile;
- d) comunicare a mezzo telefax alla CDP, alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'identità del nuovo tesoriere;
- e) mantenere acceso il proprio conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle somme relative al contributo destinato a copertura delle rate di ammortamento del prestito e l'accredito delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale;
- f) non modificare le istruzioni di pagamento impartite al proprio tesoriere mediante il modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto corrente, senza il previo consenso scritto della CDP.

Con la medesima lettera la regione prende atto e riconosce che:

- a) la CDP effettua le erogazioni sulla base di autocertificazioni rilasciate dall'ente beneficiario dalle quali risulti che la spesa rientra nel quadro economico generale relativo al progetto originario o aggiornato ammesso a contributo;
- b) la CDP rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l'ente beneficiario e l'ente contributore in relazione alla concessione del contributo;
- c) la CDP ha la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed

esigibile che risulti non pagato dall'ente contribuente alla scadenza delle rate, con qualsiasi credito vantato dall'ente contribuente nei confronti della CDP a qualsiasi titolo;

- d) tutti i pagamenti dovuti dall'ente contribuente saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per lo stesso di procedere a compensare i suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.

Sez. 3.
Interessi di pre-ammortamento

Sulle somme erogate anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento del prestito sono dovuti, **dall'ente beneficiario**, gli interessi di pre-ammortamento, per il periodo compreso tra la data dell'erogazione ed il giorno precedente l'inizio dell'ammortamento. Per i prestiti a tasso fisso, l'importo degli interessi di pre-ammortamento è calcolato al medesimo tasso di interesse del prestito.

Il pagamento degli interessi di pre-ammortamento viene effettuato, con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno di pre-ammortamento, il successivo 31 gennaio, mediante addebito automatico nel conto corrente dell'ente, in forza dell'autorizzazione R.I.D. rilasciata dall'ente medesimo.

A titolo esemplificativo, nel caso di un prestito concesso il 13 maggio 2005, in ammortamento a partire dal 1° gennaio 2006, sulla somma erogata in data 31 maggio 2005 sono dovuti gli interessi di pre-ammortamento per il periodo compreso tra il 31 maggio 2005 ed il 31 dicembre 2005, da pagarsi il 31 gennaio 2006. Qualora l'ammortamento del medesimo prestito iniziasse, su richiesta dell'ente, il 1° gennaio 2007, sulla somma erogata in data 31 maggio 2005, sarebbero dovuti gli interessi di pre-ammortamento per il periodo compreso tra il 31 maggio 2005 ed il 31 dicembre 2005, da pagarsi il 31 gennaio 2006, e gli interessi di pre-ammortamento per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2006, da pagarsi il 31 gennaio 2007.

**Sez. 4.
Interessi di
mora**

In caso di ritardato pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo dall'ente beneficiario o dall'ente contributore alla CDP, sono dovuti gli interessi di mora, senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento fino alla data di effettivo pagamento.

L'importo degli interessi di mora è calcolato, secondo il criterio *giorni 360/360*, con riferimento a ciascun mese solare di maturazione degli interessi, utilizzando il tasso di interesse vigente il primo lunedì del mese per i prestiti a tasso fisso di durata ventennale, maggiorato del 50 per cento.

La CDP si riserva la facoltà di compensare, in qualsiasi momento, ogni credito, liquido ed esigibile che risulti non pagato dall'ente entro i termini di scadenza, con qualunque altro credito vantato dall'ente nei confronti della CDP, a qualsiasi titolo.

È in facoltà della CDP sospendere ogni erogazione in caso di morosità.

**Sez. 5.
Erogazione**

L'erogazione del prestito avviene in una o più soluzioni in favore dell'ente beneficiario, a partire dalla data di perfezionamento del contratto, sulla base della "Domanda/Dichiarazione ai fini dell'erogazione", del responsabile del procedimento dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute.

La domanda di erogazione può essere inviata alla CDP anche mediante telefax; in tal caso è opportuno che sia evitato il successivo inoltro dell'originale per via postale.

Le somme erogate sono versate direttamente, mediante bonifico, nel conto corrente bancario intestato all'ente, indicato nel contratto di prestito.

Nel caso di opere, sono erogabili tutte le spese previste nel quadro economico progettuale (originario o aggiornato), che non siano esplicitamente escluse da norme di legge o regolamentari e non abbiano natura risarcitoria. **L'ente deve attestare all'atto della richiesta di erogazione che la spesa rientra nel quadro economico generale relativo al progetto originario o aggiornato ammesso a contributo.**

Dopo il perfezionamento del contratto l'erogazione del prestito è comunque sospesa fino alla ricezione, da parte della CDP dei seguenti documenti:

- a) nel caso di contributo parziale, garanzia in originale;
- b) modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, qualora l'ente non abbia già fornito alla CDP la propria adesione al sistema degli incassi e dei pagamenti mediante R.N.I.

Alla fine di ogni esercizio finanziario la CDP procede a verificare l'eventuale presenza di somme non erogate sui prestiti con ammortamento scaduto e provvede a versare gli eventuali residui da erogare, pro quota, agli enti che hanno rimborsato il prestito, mediante bonifico bancario.

Sez. 6.
Pubblicità

L'ente beneficiario è tenuto, a norma delle condizioni contrattuali, a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: "Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale" e a fare in modo che la medesima dicitura risulti nella pubblicità delle gare effettuata attraverso la stampa, laddove sia già stata prescelta la CDP quale istituto finanziatore.

Sez. 7.
Variazioni post-
concessione:
rimborso
anticipato

L'ente beneficiario, per la quota a proprio carico nel caso di contributo regionale parziale, può rimborsare anticipatamente il prestito alla CDP, unicamente in corrispondenza della scadenza di ciascuna rata di ammortamento, a condizione che lo stesso attesti che non è compromessa la realizzazione dell'opera.

In caso di rimborso anticipato l'ente deve corrispondere alla CDP, con riferimento alla quota a proprio carico, la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata. Qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza è corrisposta dalla CDP all'ente.

A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato, l'ente deve corrispondere alla CDP un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue e la somma prestata, al netto del capitale ammortizzato alla data prescelta per il rimborso.

I valori attuali delle rate di ammortamento residue sono calcolati impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione del tasso di interesse definito il terzo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso, relativo ai prestiti a tasso fisso della CDP di durata pari a quella residua del prestito. Nel caso di durata residua non esattamente corrispondente a quella dei finanziamenti offerti, si applica il tasso di interesse relativo ai prestiti di durata più vicina ovvero, in caso di equidistanza, di durata minore. Qualora il venerdì non sia un giorno TARGET, il tasso di interesse è definito il giorno TARGET immediatamente antecedente.

La richiesta di rimborso anticipato del finanziamento, corredata dalla relativa delibera di Consiglio, deve pervenire alla CDP in forma scritta, anche mediante telefax, almeno trenta giorni prima della data prescelta per il rimborso che, come detto, deve coincidere con la scadenza di una rata di ammortamento del prestito.

La CDP, accertata la regolarità e la completezza della documentazione ricevuta, calcola l'importo complessivo dovuto dall'ente per il rimborso anticipato e lo comunica non oltre il secondo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso. Entro quest'ultima data l'ente deve, improrogabilmente, provvedere al pagamento di quanto dovuto, mediante bonifico bancario.

Qualora il pagamento non dovesse essere effettuato entro il termine stabilito, la domanda di rimborso anticipato si intende revocata.

Sez. 8.
Variazioni post-
concessione:
riduzione

L'ente beneficiario può chiedere la riduzione dell'importo di un prestito non completamente erogato, esclusivamente nei seguenti casi:

- a) al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'investimento effettuato, qualora il costo dell'investimento, definitivamente accertato, risulti inferiore all'importo del prestito;
- b) in conseguenza del minor costo dell'investimento finanziato, derivante da un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori.

La domanda di riduzione deve essere corredata da una dichiarazione che attesti il ricorrere delle condizioni sopra elencate.

La riduzione del prestito comporta la rideterminazione del piano di ammortamento, con decorrenza ed effetto dal primo gennaio successivo, per le domande pervenute nel secondo semestre, o dal primo luglio successivo, per le domande pervenute nel primo semestre.

Sez. 9.
Variazioni post-
concessione:
diverso utilizzo

La CDP può autorizzare l'ente beneficiario ad utilizzare la quota del prestito non erogata (residuo) per realizzare un investimento diverso da quello per cui il prestito stesso era stato originariamente concesso, a condizione che:

- i. il nuovo investimento sia finanziabile dalla CDP;
- ii. il residuo sia di importo pari o superiore a 5.000 euro;
- iii. rimangano invariate le condizioni di ammortamento del prestito;
- iv. il contribuente autorizzi l'operazione (provvedimento devolutivo del contributo regionale).

Alle stesse condizioni la CDP può autorizzare il diverso utilizzo delle quote non erogate relative a più prestiti che permettano tale facoltà (accorpamento residui). In tal caso la somma dei residui da accorpate non può essere inferiore a 5.000 euro.

La documentazione da produrre per il diverso utilizzo, oltre quella normalmente richiesta per l'identificazione dell'investimento da finanziare (CUP e estremi progettuali, nel caso di opere), è la seguente:

- domanda;
- provvedimento dell'ente beneficiario;
- provvedimento di consenso all'operazione e di mantenimento del contributo originario.

Sez. 10.
Variazioni post-
concessione:
cessione, totale
o parziale, del
contratto

L'ente beneficiario, previo consenso della CDP, può cedere ad un altro soggetto, in tutto o in parte, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento, a condizione che quest'ultimo sia ammesso al credito della gestione separata, che rimanga inalterato, a giudizio della CDP, il livello delle garanzie fornite e che non sia pregiudicata la realizzazione dell'investimento finanziato.

Alle medesime condizioni è sottoposto il trasferimento della titolarità del contratto ad un altro soggetto derivante da disposizioni legislative o regolamentari.

Qualora tali condizioni non siano rispettate la CDP si riserva di risolvere il contratto di prestito.

**Sez. 11.
Variazioni post-
concessione:
risoluzione del
contratto**

A norma delle condizioni contrattuali e ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, la CDP può risolvere il contratto di prestito, mediante comunicazione all'ente beneficiario a mezzo telefax o raccomandata a/r. Si riportano di seguito le possibili cause di risoluzione. In ogni altro caso, si applica la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.

La CDP può risolvere il contratto di prestito in caso di:

- a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del contratto di prestito, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
- b) utilizzo del prestito per il finanziamento di spese diverse dall'investimento finanziato, senza preventiva autorizzazione da parte della CDP;
- c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'ente beneficiario relativamente al rapporto di finanziamento;
- d) *(solo nel caso di contributo parziale)* ricezione da parte della CDP di una delegazione di pagamento:
 - i. incompleta;
 - ii. non conforme al modello predisposto dalla CDP;
 - iii. non in originale;
 - iv. rilasciata per un importo inferiore a quello di ciascuna rata di ammortamento del prestito.

Nelle ipotesi di cui al presente punto, al fine di evitare la risoluzione del contratto di prestito, l'ente beneficiario ha quindici giorni di tempo, a partire dalla data di accettazione della proposta contrattuale, per far pervenire la delegazione di pagamento conforme a quanto stabilito dalla CDP;

- e) ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D.:
 - i. incompleto;
 - ii. non conforme al modello predisposto dalla CDP.

Anche in queste ipotesi, al fine di evitare la risoluzione del contratto di prestito, l'ente beneficiario hanno quindici giorni di tempo, a partire dalla data di accettazione della proposta contrattuale, per far pervenire il modulo R.I.D. conforme a quanto stabilito dalla CDP;

- f) *(solo nel caso di contributo parziale)* violazione degli obblighi di stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità del prestito nonché di soddisfare per tutta la durata del prestito medesimo i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate (articolo 159, comma 3, TUEL);
- g) violazione dell'obbligo di mantenere accessi i conti correnti, intestati all'ente

beneficiario e all'ente contributore, su cui sono domiciliati sia l'addebito delle rate di rimborso del prestito che l'accredito delle entrate derivanti dai primi due/tre titoli di bilancio.

In conseguenza della risoluzione del contratto l'ente beneficiario deve, entro quindici giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare:

- i. l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato;
- ii. gli interessi maturati fino alla data di risoluzione;
- iii. gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori;
- iv. il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato;
- v. un importo pari allo 0,125 per cento dell'importo del prestito.

Posizione N. _____

Spettabile
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito n. 4
00185 Roma
Italia

li, _____, __/__/__¹

Egregi Signori,

con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto di prestito (il "**Contratto di Prestito**") finalizzato al finanziamento dell'investimento, come *infra* descritto, nei termini e alle condizioni di seguito indicati.

La presente proposta è valida dalla Data di Proposta alle ore 12.00 del venerdì immediatamente successivo o, se festivo, del giorno lavorativo immediatamente precedente detto venerdì.

* * *

CONTRATTO DI PRESTITO

TRA

_____ (di seguito l'“**Ente**”) rappresentato dal:

- Dirigente dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti dalla legge;
 Responsabile dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell'Articolo 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
 _____ (altro soggetto abilitato per legge)

E

Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 - C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto di Prestito (di seguito “**CDP**”)

PREMESSO CHE

- a) l'Ente con provvedimento n. _____, assunto in data __/__/__² esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso il ricorso alla CDP per la contrazione di un Prestito di € _____ (euro _____/____) destinato al finanziamento della Spesa occorrente per³

_____ (l'“**Investimento**”), da garantirsi, solo nel caso di contributi parziali, con delegazione di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 206 del Testo Unico;

¹ Inserire data (gg/mm/aa).

² Inserire data (gg/mm/aa).

³ Indicare l'esatta tipologia dell'Investimento, e per le opere, fornire descrizione dell'intervento e estremi dell'approvazione del progetto esecutivo/definitivo.

- b) l'Ente dichiara che l'Investimento rientra nella tipologia di investimenti finanziabili ai sensi dell'Articolo 3, comma 16, 17, 18, 19, 21, 21bis, 21 ter della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003;
- c) _____⁴ (di seguito l'“Ente Contributore”) con decreto n. _____ adottato in data ____/____/____⁵, esecutivo a tutti gli effetti di legge:
- ha concesso all'Ente un contributo annuo di € _____,____ (euro _____/____) sulla spesa di € _____,____ (euro _____/____) (il “Contributo”) destinata al finanziamento della Spesa occorrente per l'Investimento;
 - ha stabilito di corrispondere il Contributo, per conto dell'Ente, dalla Data di Inizio di Ammortamento, direttamente ed irrevocabilmente alla CDP per la durata di anni _____ in coincidenza di ogni Data di Pagamento;
 - ha impegnato nel bilancio la somma corrispondente al Contributo e si è impegnato ad iscrivere in bilancio, per tutta la durata del Piano di Ammortamento, l'importo del Contributo medesimo;
- d) l'Ente Contributore ha assunto, tra gli altri, i seguenti impegni:
- corrispondere il Contributo, per conto dell'Ente, dalla Data di Inizio di Ammortamento, direttamente ed irrevocabilmente alla CDP per la durata di anni _____ in coincidenza di ogni Data di Pagamento;
 - iscrivere nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Piano di Ammortamento, le somme occorrenti per il versamento del Contributo;
- e) l'Ente dichiara che il Contributo copre interamente parzialmente gli oneri di ammortamento del Prestito;
- f) (solo nel caso di Contributo parziale) l'Ente ha approvato il rendiconto dell'esercizio relativo al penultimo anno precedente l'esercizio in corso;
- g) (solo nel caso di Contributo parziale)
- l'Ente ha deliberato il bilancio annuale relativo all'esercizio nel quale è stato previsto il ricorso alla fonte di finanziamento di cui al Contratto di Prestito, nonché il bilancio pluriennale contenente la previsione della copertura dei connessi oneri;
 - l'Ente in data ____/____/____⁶ ha deliberato apposita variazione al bilancio annuale relativo all'esercizio in corso, nonché contestuale modifica del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica, prevedendo il ricorso alla fonte di finanziamento di cui al Contratto di Prestito;
- h) (solo nel caso di Contributo parziale) l'Ente dichiara che la parte eccedente il Contributo viene coperta con mezzi propri;
- i) l'Ente dichiara che non si è verificato l'evento individuato dall'Articolo 193, comma 4, del Testo Unico;
- j) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione del Prestito, i documenti previsti per l'accesso al credito resi noti con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, confermandone la validità e vigenza alla Data di Proposta;
- k) (solo nel caso di Contributo parziale) l'Ente, unitamente alla presente proposta invia alla CDP la Delegazione di Pagamento a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Prestito notificata al Tesoriere e munita della relata di notifica, per la copertura degli oneri di ammortamento a carico dell'Ente;
- l) l'Ente, mediante sottoscrizione del Contratto di Prestito, dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente le condizioni generali di contratto regolanti i prestiti concessi dalla CDP agli Enti Locali, rese note dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed allegate alla presente alla Data di Accettazione;
- m) l'Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il, modello contrattuale predisposto e reso disponibile dalla CDP.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.

⁴ Indicare la Regione o la Provincia autonoma che ha assegnato il contributo.

⁵ Inserire data (gg/mm/aa).

⁶ Inserire data (gg/mm/aa).

Articolo 1 Premesse e definizioni

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Prestito.
2. I termini in lettera maiuscola, non altrimenti definiti nel Contratto di Prestito, hanno lo stesso significato attribuito ad essi nelle Condizioni Generali.

Articolo 2 Oggetto, scopo e durata

1. La CDP concede all'Ente, che accetta, il Prestito per l'importo di € _____,____ (euro _____/____) (la "**Somma Prestata**").
2. L'Ente si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Prestata al finanziamento della Spesa occorrente per la realizzazione dell'Investimento.
3. Il Prestito ha durata fino al __/__/__⁷ (la "**Data di Scadenza**").
4. La decorrenza dell'ammortamento è fissata al 1 gennaio del primo anno solare successivo a quello della Data di Accettazione (la "**Data di Inizio Ammortamento**").

Articolo 3 Interessi

1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sulla Somma Prestata maturano interessi in misura del _____,⁸ % nominale annuo (il "**Tasso di Interesse**").
2. Sulla somma erogata anteriormente alla Data di Inizio Ammortamento, sono dovuti, da parte dell'Ente, gli interessi in misura pari al Tasso di Interesse dalla data di erogazione al 31 dicembre antecedente il periodo di ammortamento (gli "**Interessi di Pre-ammortamento**").
3. Il Tasso di Interesse sarà applicato in misura semestrale secondo il criterio di calcolo giorni 360/360.
4. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sulle somme rimaste da erogare, viene riconosciuto all'Ente e/o all'Ente Contributore, secondo le rispettive quote, salvo che la legge non disponga diversamente, un interesse, calcolato secondo il criterio giorni effettivi/360 pari alla Media Euribor (la "**Media Euribor**").

Articolo 4 Interessi di mora

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente e/o dell'Ente Contributore nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al Prestito per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati al tasso fisso applicato ai prestiti di durata ventennale in vigore il primo lunedì di ciascun mese solare in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato del 50% (gli "**Interessi di Mora**").
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni 360/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto di Prestito per inadempimento dell'Ente e/o dell'Ente Contributore, come previsto dall'Articolo 9 delle Condizioni Generali, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

⁷ Inserire data (gg/mm/aa).

⁸ Inserire tasso di interesse.

Articolo 5 Pagamenti

1. Tutti i pagamenti alla CDP ai sensi del Contratto di Prestito, dovranno essere effettuati in euro mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente e/o l'Ente Contributore hanno l'obbligo di comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del numero del conto corrente, del codice CAB e del codice ABI.
2. A tal fine l'Ente e l'Ente Contributore hanno impartito al proprio Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito, nel proprio conto corrente, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al relativo Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel rispettivo Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. L'Ente e/o l'Ente Contributore, sino alla totale estinzione del Prestito, sono tenuti a:
 - (i) mantenere acceso il proprio conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle rate di rimborso del prestito e l'accredito delle entrate afferenti ai primi due (solo per le Comunità Montane) ovvero tre titoli del bilancio annuale;
 - (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 7, comma 2 delle Condizioni Generali, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente e/o Ente Contributore ai sensi del Contratto di Prestito nei modi che riterrà più opportuni. Nel caso in cui detti pagamenti avvengano mediante bonifico bancario a favore della CDP, detto bonifico bancario non potrà essere parziale e con valuta antergata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata sul sistema di Rete Nazionale Interbancaria (c.d. data del regolamento del bonifico).

Articolo 6 Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto di Prestito dovrà essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata a/r all'indirizzo e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax:

CDP:
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax: _____
Att.: Back Office Direzione Finanziamenti Pubblici

Ente:

Fax: _____

Att.: _____

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell'Ente in relazione al Contratto di Prestito.

3. La CDP e l'Ente si impegnano a scambiarsi gli originali del Contratto di Prestito entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Accettazione.
4. L'Ente si impegna ad inviare tempestivamente all'Ente Contributore copia del presente Contratto di Prestito ed ogni comunicazione prevista al comma 1.

Articolo 7
Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Prestito o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

* * *

Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti,

[FIRMA E TIMBRO ENTE LOCALE]

PER ACCETTAZIONE

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute

- a) nel Contratto di Prestito:
- Articolo 5 (Pagamenti)
 - Articolo 7 (Foro competente)

- b) nelle Condizioni Generali:
- Articolo 3 (Erogazioni e condizioni sospensive)
 - Articolo 4 (Garanzia)
 - Articolo 6 (Rimborso anticipato volontario del Prestito)
 - Articolo 7 (Compensazione)
 - Articolo 9 (Risoluzione)
 - Articolo 10 (Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti)

[FIRMA ENTE LOCALE]

[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

ALLEGATO AL CONTRATTO DI PRESTITO

CONDIZIONI GENERALI DEI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETÀ PER AZIONI

Articolo 1

Condizioni generali e definizioni

1. Le presenti condizioni generali di contratto, rese note dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, disciplinano le modalità, le condizioni e i criteri che regolano la concessione dei prestiti a tasso fisso, da parte della CDP, agli enti locali, come definiti all'Articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, assistiti da contributo regionale o delle province autonome.
2. Nelle presenti condizioni generali e nel contratto di prestito, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

“**CDP**” indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007;

“**Condizioni Generali**” indica le presenti condizioni generali di contratto;

“**Contratto di Prestito**” indica il contratto di prestito tra la CDP e l'Ente. Esso è composto dalle presenti condizioni generali e dal contratto di prestito sottoscritto dalla CDP e dall'Ente;

“**Contributo**” ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Prestito;

“**Data di Accettazione**” indica la data in cui la CDP invia all'Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene il rapporto di trasmissione del telefax con esito positivo;

“**Data di Inizio Ammortamento**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Data di Pagamento**” indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno;

“**Data di Proposta**” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;

“**Data di Scadenza**” indica il giorno, mese, anno di scadenza del Contratto di Prestito;

“**Delegazione di Pagamento**” indica la delegazione di pagamento di cui all'Articolo 4 delle Condizioni Generali redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Dichiarazione del responsabile del procedimento**” indica la dichiarazione, rilasciata dal responsabile del procedimento legittimato a chiedere l'erogazione, redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Domanda di Erogazione**” indica la domanda di erogazione redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Ente**” indica l'ente locale, specificato nel Contratto di Prestito, che contrae il Prestito;

“**Ente Contributore**” indica la regione o provincia autonoma che assume a proprio carico l'intero o una quota parte degli oneri di ammortamento del Prestito mediante corresponsione alla CDP di un contributo per conto dell'Ente

“**Euribor**” (*European Interbank Offering Rate*) indica il tasso Euribor a sei mesi riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate;

“**Giorno TARGET**” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*);

“**Interessi di Mora**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Interessi di Pre-ammortamento**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Investimento**” ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Prestito;

“**Media Euribor**” indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dell'Euribor rilevato nei giorni lavorativi del mese che precede di un mese l'inizio del semestre di riferimento;

“**Modulo R.I.D.**” indica il modulo di addebito permanente in conto corrente reso disponibile dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Piano di Ammortamento**” indica il piano di ammortamento del Prestito predisposto dalla CDP e consegnato all'Ente come allegato al Contratto di Prestito alla Data di Accettazione;

“**Prestito**” indica l'operazione di prestito oggetto del Contratto di Prestito;

“**Somma Prestata**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Spesa**” indica la spesa occorrente al finanziamento dell'Investimento;

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;
“**Tesoriere**” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell’Ente e dell’Ente Contributore ai sensi di legge;
“**Testo Unico**” indica il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Articolo 2 **Decorrenza del Prestito**

1. La Somma Prestata sarà messa a disposizione dell’Ente con decorrenza dalla Data di Accettazione.

Articolo 3 **Erogazioni e condizioni sospensive**

1. La Somma Prestata sarà erogata, in una o più soluzioni, sulla base di apposita Domanda di Erogazione, corredata da una Dichiarazione del responsabile del procedimento, dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese da imputare alla Somma Prestata.
2. Le erogazioni hanno luogo attraverso versamento della somma, mediante bonifico bancario, nel conto corrente bancario intestato all’Ente precedentemente comunicato alla CDP. L’Ente si impegna a comunicare alla CDP per iscritto con la Domanda di Erogazione l’eventuale variazione del numero del conto corrente, del codice CAB e del codice ABI.
3. L’obbligo della CDP di effettuare le erogazioni è sospensivamente condizionato:
 - a) *(nel caso di Contributo parziale)* alla ricezione da parte della CDP della Delegazione di Pagamento in originale i) completa in ogni sua parte, ii) conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, iii) notificata al tesoriere e munita della relata di notifica, e iv) rilasciata per un importo non inferiore a quello di ciascuna rata di ammortamento del Prestito come risultante dal Piano di Ammortamento;
 - b) alla ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D., di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegati alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con il quale l’Ente e l’Ente Contributore hanno impartito al proprio Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel proprio conto corrente di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D.;
 - c) alla ricezione da parte della CDP della Domanda di Erogazione, corredata dalla Dichiarazione del responsabile del procedimento dalla quale risulti che la spesa rientra nel quadro economico generale relativo al progetto originario o aggiornato ammesso a Contributo, completa in ogni sua parte, redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
 - d) alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi dell’Articolo 9 che segue o comunque l’inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall’Ente ai sensi del Contratto di Prestito.

Articolo 4 **Garanzia**

1. Nel caso di Contributo parziale, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Prestito l’Ente rilascia, per tutta la durata del Prestito, delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi due (solo per le Comunità Montane), tre titoli del bilancio annuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 206 del Testo Unico. A tal fine l’Ente medesimo emette apposito atto di delega, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, non soggetto ad accettazione, notificato al Tesoriere, il quale è obbligato a versare alla CDP l’importo dovuto alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell’Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull’anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.
2. La CDP, per ogni scadenza e previa comunicazione da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa scadenza, comunica l’esatto importo della rata.

3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare, a mezzo telefax senza indugio l'identità del nuovo Tesoriere.
4. L'Ente, per la quota a proprio carico, si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità del Prestito nonché a soddisfare per tutta la durata del Prestito medesimo i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall'Articolo 159, comma 3, del Testo Unico.

Articolo 5 **Rimborso del Prestito**

1. Nel caso di Contributo parziale l'Ente si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi, per la quota a proprio carico, dalla Data di Inizio Ammortamento ed entro e non oltre la Data di Scadenza, in rate costanti posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza alla Data di Pagamento, secondo il Piano di Ammortamento. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.
2. Gli Interessi di Pre-ammortamento devono essere corrisposti il 31 gennaio successivo a ciascun anno di pre-ammortamento.

Articolo 6 **Rimborso anticipato volontario del Prestito**

1. E' fatta salva la facoltà dell'Ente di effettuare il rimborso del Prestito in via anticipata, per la quota a proprio carico e in corrispondenza della scadenza di ciascuna rata, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prescelta per il rimborso a condizione che l'Ente attesti che non è compromessa la realizzazione dell'opera.
2. In caso di rimborso anticipato l'Ente, con riferimento alla quota a proprio carico, dovrà corrispondere alla CDP la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata; qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza sarà corrisposta dalla CDP all'Ente.
3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue e la Somma Prestata al netto del capitale ammortizzato alla data prescelta per il rimborso. I valori attuali delle rate di ammortamento residue sono calcolati impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione del tasso di interesse definito il terzo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso, relativo ai prestiti a tasso fisso della CDP di durata pari a quella residua del prestito (nel caso di durata residua non esattamente corrispondente a quella dei finanziamenti offerti, si applicherà il tasso di interesse relativo ai prestiti di durata più vicina ovvero, in caso di equidistanza, di durata minore). Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET, il tasso di interesse è definito il Giorno TARGET immediatamente antecedente.
4. L'Ente può chiedere la riduzione della Somma Prestata, esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'investimento effettuato, qualora la Spesa, definitivamente accertata, risulti inferiore alla Somma Prestata;
 - b) in conseguenza della minore Spesa, derivante da un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori.
5. La riduzione comporta la rideterminazione del Piano di Ammortamento con decorrenza ed effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla richiesta.
6. La richiesta di riduzione della Somma Prestata dovrà essere corredata della documentazione attestante il ricorrere di una delle condizioni di cui al precedente comma 4.

Articolo 7

Compensazione

1. L'Ente riconosce alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dal Contratto di Prestito che risulti non pagato dall'Ente alla Data di Pagamento, con qualsiasi credito vantato dall'Ente nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.
2. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.

Articolo 8

Diverso utilizzo della Somma Prestata

1. Qualora l'Ente intenda utilizzare la Somma Prestata, per la parte non erogata, per finalità in tutto od in parte diverse da quelle per le quali era stata richiesta e concessa dalla CDP, dovrà informare immediatamente, tramite comunicazione scritta, la CDP che, accertata la regolarità della documentazione prescritta per l'operazione, potrà autorizzare il diverso utilizzo della Somma Prestata.
2. Fermo restando quanto sopra e salvo quanto disposto dall'Articolo 9, comma 1, lettera b) che segue, è consentito il diverso utilizzo della Somma Prestata, a condizione che:
 - a) si tratti di investimenti finanziabili;
 - b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento;
 - c) l'Ente Contributore autorizzi il diverso utilizzo.
3. E' consentito il cumulo della residua Somma Prestata, per la parte non erogata, con il residuo capitale da erogare accertato su prestiti diversi, che permettano tale facoltà, per il finanziamento totale o parziale di un nuovo investimento, a condizione che:
 - a) si tratti di investimenti finanziabili;
 - b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento dei singoli prestiti;
 - c) l'Ente Contributore autorizzi il diverso utilizzo.
4. Non è consentito il diverso utilizzo di residui della Somma Prestata, per la parte non erogata, per un nuovo Investimento inferiore a € 5.000,00 (cinquemila/00).

Articolo 9

Risoluzione

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto di Prestito a norma dell'Articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
 - a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Prestito, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - b) destinazione della Somma Prestata ad uno scopo diverso dal finanziamento della Spesa per la realizzazione dell' Investimento, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 8;
 - c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito;
 - d) *(solo nel caso di Contributo parziale)* ricezione da parte della CDP di una Delegazione di Pagamento i) incompleta, ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, iii) non in originale, ovvero iv) rilasciata per un importo inferiore a quello di ciascuna rata di ammortamento del Prestito come risultante dal Piano di Ammortamento, salvo che la Delegazione di Pagamento conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuta dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
 - e) ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salvo che il Modulo R.I.D. conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;

- f) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'Articolo 4, comma 4 delle Condizioni Generali, all'Articolo 5, comma 3 del Contratto di Prestito.
2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente ed all'Ente Contributore mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'Articolo 1453 del Codice Civile.
 3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Prestito ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri di cui all'Articolo 6, comma 3 delle Condizioni Generali e v) un importo pari allo 0,125% della Somma Prestata..

Articolo 10

Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti

1. La CDP ha la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Prestito, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dal Contratto di Prestito.
2. L'Ente, previo consenso scritto della CDP, può cedere i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Prestito, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della CDP e nascenti dal Contratto di Prestito.

Articolo 11

Pubblicità

1. L'Ente si impegna a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: «Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale» e a far sì che la medesima dicitura risulti nella pubblicità delle gare effettuata attraverso la stampa, laddove sia già stata prescelta la CDP.

Articolo 12

Trattamento fiscale

1. Il Contratto di Prestito è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'Articolo 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

ALLEGATO A
PIANO DI AMMORTAMENTO

Allegato G.2.
Modelli e rinvio

Per i seguenti Modelli si rinvia al Capitolo dedicato ai PRESTITI A TASSO FISSO A CARICO DI ENTE LOCALE:

Modulo R.I.D.;

Delega di pagamento prestiti a tasso fisso (*per i prestiti parzialmente assistiti da contributo*).

Spettabile
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito n. 4
00185 Roma
Italia

li, _____, __/__/__¹

Oggetto: Prestito a favore di _____² assistito da contributo

Egredi Signori,

In relazione al prestito posizione n. _____ richiesto alla Cassa depositi e prestiti società per azioni (“CDP”) da _____³ (l’”Ente”), con la presente rappresentiamo quanto segue.

I termini con la lettera maiuscola, non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel modello contrattuale reso noto dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, cui il Contratto di Prestito è conforme, e che l’Ente Contributore (come di seguito definito) dichiara di conoscere.

Premesso che, _____⁴ (di seguito l’”Ente Contributore”) con decreto n. _____ adottato in data __/__/__⁵, esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha concesso all’Ente un contributo annuo di € _____, ____ (euro _____/____) (il “Contributo”) sulla spesa di € _____, ____ (euro _____/____) destinato al finanziamento della Spesa occorrente per l’Investimento.

Ciò premesso, l’Ente Contributore con la presente si impegna a:

- i) corrispondere il Contributo, per conto dell’Ente, dalla Data di Inizio di Ammortamento, direttamente ed irrevocabilmente alla CDP per la durata di anni _____ in coincidenza di ogni Data di Pagamento;
- ii) iscrivere nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Piano di Ammortamento, le somme occorrenti per la corresponsione del Contributo;
- iii) corrispondere alla CDP l’importo dovuto alle prescritte scadenze, per il rispetto delle quali il Tesoriere provvede opportunamente ad accantonare le somme dovute dall’Ente Contributore ovvero ad apporre specifici vincoli sull’anticipazione di tesoreria concessa e disponibile;
- iv) comunicare, a mezzo telefax, alla CDP senza indugio, alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l’identità del nuovo Tesoriere;
- v) mantenere acceso il proprio conto corrente su cui sono domiciliati l’addebito delle somme occorrenti per la corresponsione del Contributo destinato a copertura intera o parziale delle rate di ammortamento del Prestito e l’accredito delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale;
- vi) non modificare le istruzioni di pagamento impartite al proprio Tesoriere mediante il Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto corrente, senza il previo consenso scritto della CDP.

¹ Inserire data (gg/mm/aa).

² Inserire l’Ente Locale che beneficia del contributo.

³ Inserire l’Ente Locale che beneficia del contributo.

⁴ Indicare la Regione o la Provincia autonoma che ha assegnato il contributo.

⁵ Inserire data (gg/mm/aa).

Inoltre, con la presente l'Ente Contributore prende atto e riconosce che:

- i) la CDP effettua le erogazioni sulla base di autocertificazioni rilasciate dall'Ente dalle quali risulti che la spesa rientra nel quadro economico generale relativo al progetto originario o aggiornato ammesso a Contributo;
- ii) la CDP rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Ente e l'Ente Contributore in relazione alla concessione del Contributo;
- iii) la CDP ha la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile che risulti non pagato dall'Ente Contributore alla Data di pagamento, con qualsiasi credito vantato dall'Ente Contributore nei confronti della CDP a qualsiasi titolo;
- iv) tutti i pagamenti dovuti dall'Ente Contributore saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente Contributore di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.

Cordiali saluti,

[FIRMA E TIMBRO ENTE CONTRIBUTORE]

(da prodursi su carta intestata)

Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito, 4
00185 ROMA

Oggetto: Prestito di € _____
per _____
Posizione n. _____
CUP _____

Il sottoscritto _____, responsabile del procedimento,

Vista la circolare della Cassa depositi e prestiti società per azioni n. 1255;

Visto/i il/i documento/i giustificativo/i di spesa ⁽¹⁾ _____
in data ⁽²⁾ _____;

- ***RICHIEDE*** l'erogazione dell'importo complessivo di € _____
(euro _____);
- ***DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'*** che la somministrazione richiesta corrisponde alle spese per le quali è stato contratto il prestito in oggetto, riportate nei documenti giustificativi di cui alle premesse, e che le medesime spese rientrano nel quadro economico generale relativo al progetto originario o aggiornato ammesso a contributo.

(luogo e data)

(firma)

Referente ⁽³⁾ _____

N. CONTO CORRENTE _____ CODICE CAB _____ CODICE ABI _____ ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ indicare la natura dei documenti giustificativi di spesa (certificato di pagamento lavori, fattura, parcella professionale, ecc.), avendo cura di riportare gli intestatari degli stessi (denominazione impresa, professionista, ecc.).

⁽²⁾ per ciascun documento di spesa indicare la relativa data di emissione.

⁽³⁾ indicare nominativo, telefono, telefax ed e-mail.

⁽⁴⁾ indicare in caso di variazione rispetto alle coordinate bancarie comunicate in precedenza.

PARTE III: PRESTITI PER DEBITI FUORI BILANCIO

Cap. 1.

DISCIPLINA

Sez. 1.

Quadro normativo

Tra i prestiti di scopo della “gestione separata” della CDP rientrano anche quelli concessi a copertura di debiti fuori bilancio.

La CDP si è pronunciata sull’argomento con la Circolare 27 maggio 2003, n. 1251, con il Comunicato 18 giugno 2003 e con il successivo Comunicato 8 aprile 2004.

Si ritiene utile riepilogare l’interpretazione che l’Istituto ha dato alla materia dei debiti fuori bilancio e darne piena conferma con la presente circolare, con le dovute modifiche di procedura, stante la concessione del prestito secondo modelli civilistici.

In virtù del principio della sufficienza delle risorse finanziarie, il Consiglio dell’ente locale, con la delibera con la quale verifica il permanere degli equilibri di bilancio ed adotta i provvedimenti per mantenerli, stanziando, altresì, le somme necessarie per il pagamento dei debiti fuori bilancio, utilizzando prioritariamente le entrate e l’avanzo di amministrazione accertato (articolo 193 TUEL) e secondariamente - dopo aver verificato l’impossibilità di finanziare con tali fonti i debiti, di cui è stata riconosciuta la legittimità - facendo ricorso all’indebitamento.

L’articolo 194 TUEL individua le tipologie di debiti per i quali gli enti locali sono legittimati al riconoscimento fuori bilancio.

Debiti fuori bilancio riconoscibili sono quelli derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 TUEL e il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191 TUEL, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche

funzioni e servizi di competenza.

Poiché la legittimità delle operazioni di indebitamento dipende dalla natura di investimento della spesa finanziata, ne discende che lo scopo del prestito costituisce un requisito essenziale nelle delibere di assunzione. Ne è conferma la disposizione contenuta nell'articolo 30, comma 15 della L. n. 289/02, che stabilisce che l'inosservanza di tale requisito determina la nullità degli atti relativi all'operazione di indebitamento.

Anche la disciplina relativa ai debiti fuori bilancio, in coerenza con il principio sancito a livello costituzionale dall'articolo 119, consente l'indebitamento per sostenere solo spese di investimento, pur ammettendo il ricorso allo stesso a determinate condizioni anche per le spese correnti, purché il relativo debito sia maturato anteriormente al termine dell'8.11.2001, data di entrata in vigore della L. Cost. n. 3/01 (cfr. articolo 41, comma 4, legge 28 dicembre 2001, n. 448).

Per debito "maturato" la CDP intende quello riferito a spese rispetto alle quali il correlato diritto di credito presenta contestualmente i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

La compresenza di tali requisiti costituisce condizione in genere rilevabile dalla data dell'atto da cui deriva il debito (data di deposito della sentenza, data di emissione della parcella o della fattura, data di approvazione, da parte dell'ente locale, del bilancio consuntivo di aziende e consorzi, ecc).

La verifica della sussistenza di tale condizione trova una peculiare applicazione nel caso di debiti costituiti da interessi e rivalutazione monetaria, la cui maturazione è, per legge, intrinsecamente e direttamente correlata allo scorrere del tempo.

Per tale tipologia di debiti, gli enti, pur in presenza di atti con data decorrente dall'8.11.2001, possono ottenere il finanziamento, limitatamente alla quota calcolabile anteriormente a tale termine e riconosciuta come debito a norma di legge, eccetto i casi di procedure espropriative.

Nei casi di procedure espropriative, anche illegittimamente condotte, la CDP ha, infatti, adottato il criterio secondo il quale al debito dell'ente corrisponde un diritto di credito certo, liquido ed esigibile soltanto nel momento in cui è emesso il provvedimento conclusivo dell'esproprio (sia esso decreto, accordo bonario, sentenza).

L'importo indicato nel provvedimento - indennità ovvero risarcimento danni - rappresenta il corrispettivo dell'investimento, cui corrisponde un incremento nel patrimonio dell'ente.

Tale importo è ammissibile a finanziamento a prescindere dal termine dell'8.11.2001, nella misura definita alla data di deposito della sentenza o alla data

di adozione di altro provvedimento conclusivo della procedura espropriativa.

Gli interessi e la rivalutazione monetaria, eventualmente riconosciuti in favore dell'espropriato nel provvedimento conclusivo, che ne abbia sancito il diritto alla percezione fino all'effettivo soddisfo, sono ammissibili al finanziamento secondo le seguenti modalità:

- a) nella misura calcolabile fino al 7.11.2001, per accordi bonari, decreti di esproprio o sentenze, rispettivamente adottati o depositate anteriormente all'8.11.2001;
- b) nella misura calcolabile sino alla data di deposito, indipendentemente dal termine del 7.11.2001, per sentenze depositate successivamente al 7.11.2001;
- c) nella misura calcolabile alla data di adozione, per accordi bonari o decreti di esproprio, rispettivamente sottoscritti o adottati successivamente al 7.11.2001, nell'ipotesi, eccezionale, che interessi e rivalutazione vengano riconosciuti dai predetti atti.

E' inoltre finanziabile quanto dovuto dall'ente nel caso di "utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di pubblica utilità", istituto introdotto e disciplinato dall'articolo 43 del T.U. sull'espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327).

Si ritiene utile focalizzare l'attenzione su alcune fattispecie particolarmente ricorrenti nel caso di sentenze esecutive depositate anteriormente all'8.11.2001, cui abbia fatto seguito, a far data dall'8.11.2001, una sentenza di grado superiore, una pronuncia emessa in sede di giudizio di ottemperanza o un atto transattivo.

A tale proposito si distinguono le seguenti ipotesi:

- a) laddove si verta nell'ambito di spese di parte corrente, è ammesso a finanziamento l'importo nella misura liquidata dalla sentenza esecutiva di primo grado, a prescindere dall'eventuale maggiore importo risultante dalla successiva sentenza o dall'atto transattivo (e comunque nei limiti del riconoscimento deliberato dal Consiglio). Analogamente si procede nel caso in cui l'interposto appello venga rigettato e confermata la sentenza di primo grado. L'ammissibilità al finanziamento riguarda, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria eventualmente indicati in sentenza, anche l'ulteriore quota, se riconosciuta e calcolata dalla data del deposito fino a data anteriore all'8.11.2001;
- b) laddove si verta nell'ambito di spese di investimento, è ammesso a finanziamento l'importo superiore liquidato dalla sentenza successiva o risultante dall'atto transattivo nella misura riferibile all'investimento, con

esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria dovuti dall'8.11.2001, e comunque non oltre la data di deposito e nei limiti del riconoscimento deliberato dal Consiglio. Resta fermo quanto precisato in precedenza a proposito delle procedure espropriative;

- c) i debiti derivanti da atti transattivi conclusi dall'8.11.2001, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, sono ammissibili a finanziamento solo se connessi a spese di investimento e ascrivibili a taluna delle fattispecie di cui all'articolo 194 TUEL, nella misura comprendente per intero la spesa che ha natura di investimento, maggiorata dell'eventuale quota calcolabile anteriormente all'8.11.2001 per la spesa corrente, e comunque nei limiti del riconoscimento deliberato dal Consiglio. Resta fermo quanto precisato a proposito delle procedure espropriative.

Si evidenzia, infine, la finanziabilità delle parcelle professionali emesse anteriormente all'8.11.2001, cui abbia fatto seguito un decreto ingiuntivo per ottenerne il pagamento, depositato a decorrere dal predetto termine.

Ai fini della stipulazione del contratto di prestito per la concessione del finanziamento, gli enti sono tenuti a trasmettere:

- copia conforme all'originale della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio;
- attestazione, a firma del responsabile del servizio/procedimento, con cui dichiara che:
 - a) con delibera consiliare n. ... del, adottata ai sensi degli articoli 193 e 194, comma 1, lettera del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000, divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge, sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per un importo di €
 - b) i debiti riconosciuti per i quali è richiesto il finanziamento sono relativi:
 - a spese di investimento;
 - a spese di parte corrente e sono maturati in modo certo, liquido ed esigibile anteriormente all'8/11/2001;
 - c) nella medesima delibera è stata dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.

Tale documentazione istruttoria deve essere integrata da:

- un'ulteriore attestazione, a firma del responsabile del servizio, nei casi in cui ricorrono richieste di finanziamento comprensive di spese aventi natura di parte corrente. Tale attestazione deve contenere la distinta dell'importo

richiesto, con specifico riferimento alla quota per spese di investimento ed a quella per spese correnti e ad essa deve essere allegato l'analitico sviluppo del calcolo effettuato, ai fini della verificabilità della sua correttezza.

- copia autenticata della sentenza esecutiva, se il riconoscimento avviene ai sensi delle lettere a) e d) dell'articolo 194 TUEL (per la lettera d), ove esistente).

Per quanto riguarda l'ipotesi di riconoscimento di cui alla lettera c) dell'articolo 194 TUEL la delibera consiliare di riconoscimento del debito deve contenere l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio della società partecipata dall'ente locale non presenti una perdita nell'esercizio finanziario precedente l'operazione di conferimento di capitale (ai sensi dell'articolo 3, comma 19, L. n. 350/03).

In ogni caso, l'importo complessivamente richiesto deve trovare corrispondenza nella delibera di riconoscimento del debito.

**Sez. 2.
Documentazione
istruttoria**

a) domanda di prestito

b) copia conforme all'originale della deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio, divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge, dalla quale sia rilevabile l'atto da cui deriva il debito e nella quale sia stata dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse (articolo 194, comma 3, TUEL).

- per la copertura dei debiti di cui alla lettera c), articolo 194 TUEL:

la delibera deve contenere l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio della società partecipata dall'ente locale non presenti una perdita nell'esercizio finanziario precedente l'operazione di conferimento di capitale (articolo 3, comma 19, L. n. 350/03).

c) attestazione da cui risulti:

- che con delibera consiliare n..... del, adottata ai sensi degli articoli 193 e 194, comma 1, lettera TUEL, divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge, sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per un importo di €.....;
- che i debiti riconosciuti per i quali è richiesto il finanziamento sono relativi a spese di investimento;
- che i debiti riconosciuti per i quali è richiesto il finanziamento sono relativi a spese di parte corrente e sono maturati in modo certo, liquido ed esigibile anteriormente all'8.11.2001.

Integrazioni per i finanziamenti comprensivi di spese correnti:

l'attestazione deve contenere anche la distinta dell'importo richiesto, con specifico riferimento alla quota per spese di investimento ed a quella per spese correnti, e deve essere allegato l'analitico sviluppo del calcolo effettuato, ai fini della verificabilità della sua correttezza.

d) copia autentica della sentenza esecutiva (*solo per i debiti di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 194 TUEL - per la lettera d), ove esistente -*).

e) autorizzazione permanente di addebito:

- modulo R.I.D.

f) condizioni per il ricorso all'indebitamento

- dichiarazione da cui risulti che sono rispettate le condizioni previste

dall'art. 203 TUEL.

g) capacità d'indebitamento

- dichiarazione da cui risulti che con il rilascio della delegazione di pagamento per il prestito in oggetto risulta rispettato il limite stabilito dall'art. 204 TUEL e dalla ulteriore vigente legislazione in tema di limiti alla capacità di indebitamento (art. 1, co. 45, L. n. 311/04).

h) patto di stabilità interno *(solo per gli enti soggetti):*

- attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente posti dalla vigente normativa.

i) determinazione a contrattare

Cap. 2.

PRESTITI A TASSO FISSO PER DEBITI FUORI BILANCIO

Sez. 1. Rinvio

Per i seguenti argomenti si rinvia al Capitolo dedicato ai PRESTITI A TASSO FISSO A CARICO DI ENTE LOCALE:

Ambito oggettivo;

Ammortamento;

Durate dell'ammortamento superiori a 20 anni;

Tassi fissi di interesse;

Pubblicità dei tassi di interesse;

Interessi di pre-ammortamento;

Interessi di mora;

Interessi sulle somme non erogate;

Garanzie: delegazione di pagamento;

Erogazione;

Pubblicità;

Variazioni post-concessione: rimborso anticipato;

Variazioni post-concessione: diverso utilizzo;

Variazioni post-concessione: cessione, totale o parziale, del contratto;

Variazioni post-concessione: risoluzione del contratto.

Sez. 2.
Erogazione: debiti
fuori bilancio ex co.
1, lett. a), art. 194
TUEL

Si precisa che ai fini dell'erogazione dei prestiti concessi per debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a) TUEL, il pagamento viene subordinato all'acquisizione di una dichiarazione da cui risulti:

- che dopo la concessione del prestito non è intervenuto alcun provvedimento di sospensione dell'esecutività della sentenza da cui è originato il debito per il quale è stato operato il riconoscimento;
- che l'ente è obbligato ad erogare al creditore, entro 20 giorni dalla data di disponibilità, la somma ricevuta dalla CDP;
- che l'ente si impegna a trasmettere alla CDP, entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento, apposita attestazione circa l'intervenuto pagamento.

Sez. 3.
Variazioni post-
concessione:
riduzione

Ai prestiti concessi per debiti fuori bilancio non è applicabile l'istituto della riduzione.

Posizione N. _____

Spettabile
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito n. 4
00185 Roma
Italia

li, _____, __/__/__¹

Egregi Signori,

con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto di prestito (il "**Contratto di Prestito**") finalizzato al finanziamento del Debito Fuori Bilancio derivante dalla Spesa, come *infra* descritti, nei termini e alle condizioni di seguito indicati.

La presente proposta è valida dalla Data di Proposta alle ore 12.00 del venerdì immediatamente successivo o, se festivo, del giorno lavorativo immediatamente precedente detto venerdì.

* * *

CONTRATTO DI PRESTITO

TRA

_____ (di seguito l'“Ente”) rappresentato dal:

- Dirigente dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti dalla legge;
 Responsabile dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell'Articolo 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
 _____ (altro soggetto abilitato per legge)

E

Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto di Prestito (di seguito “CDP”)

PREMESSO CHE

- a) l'Ente con delibera del consiglio, assunta in data __/__/__² esecutiva a tutti gli effetti di legge (la “**Delibera**”), ha riconosciuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 194 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (il “**Testo Unico**”), la legittimità di un debito fuori bilancio pari a € _____, ____ (euro _____/____) (il “**Debito Fuori Bilancio**”) derivante da

¹ Inserire data (gg/mm/aa).

² Inserire data (gg/mm/aa).

- _____ (la “Spesa”³);
- b) l’Ente con provvedimento n. _____, assunto in data ___/___/___⁴ esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso il ricorso alla CDP per la contrazione di un Prestito di € _____ (euro _____/_____) destinato al finanziamento del Debito Fuori Bilancio derivante dalla Spesa _____ da garantirsi con delegazione di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 206 del Testo Unico;
- c) l’Ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ed a verificare il permanere degli equilibri di bilancio in conformità al disposto dell’Articolo 193 Testo Unico;
- d) l’Ente, nel corso della fase istruttoria per la concessione del Prestito, ha consegnato alla CDP (1) copia della Delibera, (2) dichiarazione, a firma del responsabile dell’ufficio/servizio, attestante che (i) il Debito Fuori Bilancio è relativo alla Spesa e (ii) il Debito Fuori Bilancio è maturato, in modo certo, liquido ed esigibile anteriormente all’8 novembre, 2001 (solo nel caso di spese di parte corrente) e (3) copia autenticata della sentenza da cui deriva il Debito Fuori Bilancio, solo nel caso previsto dall’Articolo 194, comma 1, lettera a) del Testo Unico;
- e) l’Ente ha approvato il rendiconto dell’esercizio relativo al penultimo anno precedente l’esercizio in corso;
- f) l’Ente ha deliberato il bilancio annuale relativo all’esercizio nel quale è stato previsto il ricorso alla fonte di finanziamento di cui al Contratto di Prestito, nonché il bilancio pluriennale contenente la previsione della copertura dei connessi oneri;
 l’Ente in data ___/___/___⁵ ha deliberato apposita variazione al bilancio annuale relativo all’esercizio in corso, nonché contestuale modifica del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica, prevedendo il ricorso alla fonte di finanziamento di cui al Contratto di Prestito;
- g) l’Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione del Prestito, i documenti previsti per l’accesso al credito resi noti con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, confermandone la validità e vigenza alla Data di Proposta;
- h) l’Ente, unitamente alla presente proposta invia alla CDP la Delegazione di Pagamento a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Prestito notificata al tesoriere e munita della relata di notifica;
- i) l’Ente, mediante sottoscrizione del Contratto di Prestito, dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente le condizioni generali di contratto regolanti i prestiti concessi dalla CDP agli Enti Locali, rese note dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed allegate alla presente alla Data di Accettazione;
- j) l’Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il, modello contrattuale predisposto e reso disponibile dalla CDP.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L’Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.

Articolo 1 Premesse e definizioni

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Prestito.
2. I termini in lettera maiuscola, non altrimenti definiti nel Contratto di Prestito, hanno lo stesso significato attribuito ad essi nelle Condizioni Generali.

Articolo 2 Oggetto, scopo e durata

1. La CDP concede all’Ente, che accetta, il Prestito per l’importo di € _____ (euro _____/_____) (la “Somma Prestata”).

³ Indicare la tipologia di Spesa da cui deriva il Debito Fuori Bilancio, tra quelle riconosciute ai sensi dell’Articolo 194 del Testo Unico .

⁴ Inserire data (gg/mm/aa).

⁵ Inserire data (gg/mm/aa).

2. L'Ente si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Prestata al finanziamento del Debito Fuori Bilancio derivante dalla Spesa.
3. Il Prestito ha durata fino al __/__/__⁶ (la "**Data di Scadenza**").
4. La decorrenza dell'ammortamento è fissata al 1 gennaio del primo secondo anno solare successivo a quello della Data di Accettazione (la "**Data di Inizio Ammortamento**").

Articolo 3 Interessi

1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sulla Somma Prestata maturano interessi in misura del _____,⁷ % nominale annuo (il "**Tasso di Interesse**").
2. Sulla somma erogata anteriormente alla Data di Inizio Ammortamento, sono dovuti gli interessi in misura pari al Tasso di Interesse dalla data di erogazione al 31 dicembre antecedente il periodo di ammortamento (gli "**Interessi di Pre-ammortamento**").
3. Il Tasso di Interesse sarà applicato in misura semestrale secondo il criterio di calcolo giorni 360/360.
4. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sulle somme rimaste da erogare, viene riconosciuto all'Ente, salvo che la legge non disponga diversamente, un interesse, calcolato secondo il criterio giorni effettivi/360 pari alla Media Euribor (la "**Media Euribor**").

Articolo 4 Interessi di mora

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al Prestito per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati al tasso fisso applicato ai prestiti di durata ventennale in vigore il primo lunedì di ciascun mese solare in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato del 50% (gli "**Interessi di Mora**").
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni 360/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto di Prestito per inadempimento dell'Ente, come previsto dall'Articolo 9 delle Condizioni Generali, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

Articolo 5 Pagamenti

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi del Contratto di Prestito, dovranno essere effettuati in euro mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del numero del conto corrente, del codice CAB e del codice ABI.
2. A tal fine l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito, nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto

⁶ Inserire data (gg/mm/aa).

⁷ Inserire tasso di interesse.

secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. L'Ente, sino alla totale estinzione del Prestito, è tenuto a:
- (i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle rate di rimborso del prestito e l'accredito delle entrate afferenti ai primi due (solo per le Comunità Montane) ovvero tre titoli del bilancio annuale;
 - (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 7, comma 2 delle Condizioni Generali, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito nei modi che riterrà più opportuni. Nel caso in cui detti pagamenti avvengano mediante bonifico bancario a favore della CDP, detto bonifico bancario non potrà essere parziale e con valuta antergata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata sul sistema di Rete Nazionale Interbancaria (c.d. data del regolamento del bonifico).

Articolo 6 Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto di Prestito dovrà essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata a/r all'indirizzo e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax:

CDP:
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax: _____
Att.: Back Office Direzione Finanziamenti Pubblici

Ente:

Fax: _____
Att.: _____

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell'Ente in relazione al Contratto di Prestito.
3. La CDP e l'Ente si impegnano a scambiarsi gli originali del Contratto di Prestito entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Accettazione.

Articolo 7 Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Prestito o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

* * *

Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti,

[FIRMA E TIMBRO ENTE LOCALE]

PER ACCETTAZIONE

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute

a) nel Contratto di Prestito:

- Articolo 5 (Pagamenti)
- Articolo 7 (Foro competente)

b) nelle Condizioni Generali:

- Articolo 3 (Erogazioni e condizioni sospensive)
- Articolo 4 (Garanzia)
- Articolo 6 (Rimborso anticipato volontario del Prestito)
- Articolo 7 (Compensazione)
- Articolo 9 (Risoluzione)
- Articolo 10 (Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti)

[FIRMA ENTE LOCALE]

[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

ALLEGATO AL CONTRATTO DI PRESTITO

CONDIZIONI GENERALI DEI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI

Articolo 1

Condizioni generali e definizioni

1. Le presenti condizioni generali di contratto, rese note dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, disciplinano le modalità, le condizioni e i criteri che regolano la concessione dei prestiti a tasso fisso, da parte della CDP, agli enti locali, come definiti all'Articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, per il finanziamento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'Articolo 194 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
2. Nelle presenti condizioni generali e nel contratto di prestito, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

“**CDP**” indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007;

“**Condizioni Generali**” indica le presenti condizioni generali di contratto;

“**Contratto di Prestito**” indica il contratto di prestito tra la CDP e l'Ente. Esso è composto dalle presenti Condizioni Generali e dal contratto di prestito sottoscritto dalla CDP e dall'Ente;

“**Data di Accettazione**” indica la data in cui la CDP invia all'Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene il rapporto di trasmissione del telefax con esito positivo;

“**Data di Inizio Ammortamento**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Data di Pagamento**” indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno;

“**Data di Proposta**” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;

“**Data di Scadenza**” indica il giorno, mese, anno di scadenza del Contratto di Prestito;

“**Debito Fuori Bilancio**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Delegazione di Pagamento**” indica la delegazione di pagamento di cui all'Articolo 4 delle Condizioni Generali redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Delibera**” ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Prestito;

“**Dichiarazione del responsabile del procedimento**” indica la dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento legittimato a chiedere l'erogazione, in relazione a Debiti Fuori Bilancio riconosciuti ai sensi dell'Articolo 194, comma 1, lettera a) del Testo Unico, redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Domanda di Erogazione**” indica la domanda di erogazione redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Ente**” indica l'ente locale, specificato nel Contratto di Prestito, che contrae il Prestito;

“**Euribor**” (*European Interbank Offering Rate*) indica il tasso Euribor a sei mesi riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate;

“**Giorno TARGET**” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*);

“**Interessi di Mora**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Interessi di Pre-ammortamento**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Media Euribor**” indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dell'Euribor rilevato nei giorni lavorativi del mese che precede di un mese l'inizio del semestre di riferimento;

“**Modulo R.I.D.**” indica il modulo di addebito permanente in conto corrente reso disponibile dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Piano di Ammortamento**” indica il piano di ammortamento del Prestito predisposto dalla CDP e consegnato all'Ente come allegato al Contratto di Prestito alla Data di Accettazione;

“**Prestito**” indica l'operazione di prestito oggetto del Contratto di Prestito;

“**Somma Prestata**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Spesa**” indica la spesa da cui deriva il Debito Fuori Bilancio, ai sensi dell'Articolo 194, comma 1, del Testo Unico;

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Tesoriere**” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell’Ente ai sensi dell’Articolo 208 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

“**Testo Unico**” indica il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

3. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2 **Decorrenza del Prestito**

1. La Somma Prestata sarà messa a disposizione dell’Ente con decorrenza dalla Data di Accettazione.

Articolo 3 **Erogazioni e condizioni sospensive**

1. La Somma Prestata sarà erogata, in una o più soluzioni, sulla base di apposita Domanda di Erogazione.
2. Nel caso di Debiti Fuori Bilancio riconosciuti ai sensi dell’Articolo 194, comma 1, lettera a) del testo Unico, la Domanda di erogazione deve essere corredata da una Dichiarazione del responsabile del procedimento, dalla quale risulti che:
 - a) dopo la Data di Accettazione, non è intervenuto alcun provvedimento di sospensione dell’esecutività della sentenza da cui è originato il Debito Fuori Bilancio;
 - b) l’Ente è obbligato ad erogare al creditore, entro 20 (venti) giorni dalla Data di Accettazione, la Somma Prestata;
 - c) l’Ente si impegna a trasmettere alla CDP, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuto pagamento, apposita attestazione circa l’intervenuto pagamento.
3. Le erogazioni hanno luogo attraverso versamento della somma, mediante bonifico bancario, nel conto corrente bancario intestato all’Ente precedentemente comunicato alla CDP. L’Ente si impegna a comunicare alla CDP per iscritto con la Domanda di Erogazione l’eventuale variazione del numero del conto corrente, del codice CAB e del codice ABI.
4. L’obbligo della CDP di effettuare le erogazioni è sospensivamente condizionato:
 - a) alla ricezione da parte della CDP della Delegazione di Pagamento in originale i) completa in ogni sua parte, ii) conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, iii) notificata al Tesoriere e munita della relata di notifica, e iv) rilasciata per un importo non inferiore a quello di ciascuna rata del Prestito come risultante dal Piano di Ammortamento;
 - b) alla ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con il quale l’Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel proprio conto corrente di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D.;
 - c) alla ricezione da parte della CDP nel caso di Debiti Fuori Bilancio Riconosciuti ai sensi dell’Articolo 194, comma 1, lettera a), della Domanda di Erogazione, corredata dalla Dichiarazione del responsabile del procedimento, completa in ogni sua parte, redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
 - d) alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi dell’Articolo 9 che segue o comunque l’inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall’Ente ai sensi del Contratto di Prestito.
5. Fermo restando quanto disposto dall’Articolo 9, comma 1, lettera b) che segue, qualora la spesa definitivamente accertata sia inferiore all’ammontare della Somma Prestata, l’Ente ha diritto di richiedere alla CDP l’erogazione del residuo capitale da somministrare, in ammortamento, purché lo stesso non superi il 5 per cento dell’importo della Somma Prestata ovvero, nei casi in cui superi tale percentuale, sia comunque non superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00).

Articolo 4 **Garanzia**

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Prestito, l'Ente rilascia, per tutta la durata del Prestito, delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi due (solo per le Comunità Montane), tre titoli del bilancio annuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 206 del Testo Unico. A tal fine l'Ente medesimo emette apposito atto di delega, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, non soggetto ad accettazione, notificato al Tesoriere, il quale è obbligato a versare alla CDP l'importo dovuto alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell'Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.
2. La CDP, per ogni Data di Pagamento e previa comunicazione da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa Data di Pagamento, comunica l'esatto importo della rata.
3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare, a mezzo telefax senza indugio l'identità del nuovo Tesoriere.
4. L'Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità del Prestito nonché a soddisfare per tutta la durata del Prestito medesimo i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall'Articolo 159, comma 3, del Testo Unico.

Articolo 5 **Rimborso del Prestito**

1. L'Ente si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento ed entro e non oltre la Data di Scadenza, in rate semestrali costanti posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza alla Data di Pagamento, tenendo conto del Piano di Ammortamento. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.
2. Gli Interessi di Pre-ammortamento devono essere corrisposti il 31 gennaio successivo a ciascun anno di pre-ammortamento.

Articolo 6 **Rimborso anticipato volontario del Prestito**

1. E' fatta salva la facoltà dell'Ente di effettuare il rimborso totale del Prestito in via anticipata, in corrispondenza della scadenza di ciascuna Data di Pagamento, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prescelta per il rimborso.
2. In caso di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata; qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza sarà corrisposta dalla CDP all'Ente.
3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue e la Somma Prestata al netto del capitale ammortizzato alla data prescelta per il rimborso. I valori attuali delle rate di ammortamento residue sono calcolati impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione del tasso di interesse definito il terzo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso, relativo ai prestiti a tasso fisso della CDP di durata pari a quella residua del prestito (nel caso di durata residua non esattamente corrispondente a quella dei finanziamenti offerti, si applicherà il tasso di interesse relativo ai prestiti di durata più vicina ovvero, in caso di equidistanza, di durata minore). Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET, il tasso di interesse è definito il Giorno TARGET immediatamente antecedente.

Articolo 7 Compensazione

1. L'Ente riconosce alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dal Contratto di Prestito che risulti non pagato dall'Ente alla Data di Pagamento, con qualsiasi credito vantato dall'Ente nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.
2. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.

Articolo 8 Diverso utilizzo della Somma Prestata

1. Qualora l'Ente intenda utilizzare la Somma Prestata, per la parte non erogata, per finalità in tutto od in parte diverse da quelle per le quali era stata richiesta e concessa dalla CDP, dovrà informare immediatamente, tramite comunicazione scritta, la CDP che, accertata la regolarità della documentazione prescritta per l'operazione, potrà autorizzare il diverso utilizzo della Somma Prestata.
2. Fermo restando quanto sopra e salvo quanto disposto dall'Articolo 9, comma 1, lettera b) che segue, è consentito il diverso utilizzo della Somma Prestata, a condizione che:
 - a) si tratti di investimenti finanziabili;
 - b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento.
3. E' consentito il cumulo della Somma Prestata, per la parte non erogata, con il residuo capitale da erogare accertato su prestiti diversi, che permettano tale facoltà, per il finanziamento totale o parziale di un nuovo investimento, a condizione che:
 - a) si tratti di investimenti finanziabili;
 - b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento dei singoli prestiti.
4. Non è consentito il diverso utilizzo di residui della Somma Prestata, per la parte non erogata, per un nuovo Investimento inferiore a € 5.000,00 (cinquemila/00).

Articolo 9 Risoluzione

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del presente contratto a norma dell'Articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
 - a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Prestito, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - b) destinazione della Somma Prestata ad uno scopo diverso dal finanziamento della Spesa per la realizzazione dell' Investimento, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 8;
 - c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito;
 - d) ricezione da parte della CDP di una Delegazione di Pagamento i) incompleta, ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, iii) non in originale, ovvero iv) rilasciata per un importo inferiore a quello di ciascuna rata di ammortamento del Prestito come risultante dal Piano di Ammortamento, salvo che la Delegazione di Pagamento conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuta dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
 - e) ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salvo che il Modulo R.I.D. conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
 - f) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'Articolo 4, comma 4 delle Condizioni Generali, all'Articolo 5, comma 3 del Contratto di Prestito.

2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'Articolo 1453 del Codice Civile.
3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Prestito ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri di cui all'Articolo 6, comma 3 delle Condizioni Generali, v) un importo pari allo 0,125% della Somma Prestata.

Articolo 10

Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti

1. La CDP ha la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Prestito, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dal Contratto di Prestito.
2. L'Ente, previo consenso scritto della CDP, può cedere i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Prestito, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della CDP e nascenti dal Contratto di Prestito.

Articolo 11

Trattamento fiscale

1. Il presente contratto è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'Articolo 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

ALLEGATO A
PIANO DI AMMORTAMENTO

Allegato H.2.
Modelli e rinvio

Per i seguenti Modelli si rinvia al Capitolo dedicato ai PRESTITI A TASSO FISSO A CARICO DI ENTE LOCALE:

Modulo R.I.D.;

Delega di pagamento prestiti a tasso fisso;

Domanda/Dichiarazione ai fini dell'erogazione.

Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito, 4
00185 ROMA

Oggetto: Prestito di € _____
per _____
Posizione n. _____

Il sottoscritto _____, responsabile del procedimento,

Vista la circolare della Cassa depositi e prestiti società per azioni n. _____;

Visto/i il/i documento/i giustificativo/i di spesa ⁽¹⁾ _____
in data ⁽²⁾ _____;

- ***RICHIEDE*** l'erogazione dell'importo complessivo di € _____
(euro _____);
- ***DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' CHE:***
 - dopo la concessione del prestito non è intervenuto alcun provvedimento di sospensione dell'esecutività della sentenza da cui è originato il debito per il quale è stato operato il riconoscimento;
 - l'ente è obbligato ad erogare al creditore, entro 20 giorni dalla data di disponibilità, la somma ricevuta dalla CDP;
 - l'ente si impegna a trasmettere alla CDP, entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento, apposita attestazione circa l'intervenuto pagamento.

(luogo e data)

(firma)

Referente ⁽³⁾ _____

N. CONTO CORRENTE _____ CODICE CAB _____ CODICE ABI _____ ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ indicare la natura dei documenti giustificativi di spesa.

⁽²⁾ per ciascun documento di spesa indicare la relativa data di emissione.

⁽³⁾ indicare nominativo, telefono, telefax ed e-mail.

⁽⁴⁾ indicare in caso di variazione rispetto alle coordinate bancarie comunicate in precedenza.

Cap. 3.

PRESTITI A TASSO VARIABILE PER DEBITI FUORI BILANCIO

Sez. 1. Rinvio

Per i seguenti argomenti si rinvia al Capitolo dedicato ai PRESTITI A TASSO FISSO A CARICO DI ENTE LOCALE:

Ambito oggettivo;

Durate dell'ammortamento superiori a 20 anni;

Pubblicità dei tassi di interesse;

Interessi di mora;

Interessi sulle somme non erogate;

Erogazione;

Pubblicità;

Variazioni post-concessione: diverso utilizzo;

Variazioni post-concessione: cessione, totale o parziale, del contratto;

Variazioni post-concessione: risoluzione del contratto.

Per i seguenti argomenti si rinvia al Capitolo dedicato ai PRESTITI A TASSO VARIABILE A CARICO DI ENTE LOCALE:

Ammortamento;

Tassi variabili di interesse;

Interessi di pre-ammortamento;

Garanzie: delegazione di pagamento;

Variazioni post-concessione: rimborso anticipato.

Per i seguenti argomenti si rinvia al Capitolo dedicato ai PRESTITI A TASSO FISSO PER DEBITI FUORI BILANCIO:

Erogazione: debiti fuori bilancio ex co. 1, lett. a), art. 194 TUEL;

Variazioni post-concessione: riduzione.

Posizione N. _____

Spettabile
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito n. 4
00185 Roma
Italia

li, _____, __/__/__¹

Egregi Signori,

con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto di prestito (il "**Contratto di Prestito**") finalizzato al finanziamento del Debito Fuori Bilancio derivante dalla Spesa, come *infra* descritto, nei termini e alle condizioni di seguito indicati.

La presente proposta è valida dalla Data di Proposta alle ore 12.00 del venerdì immediatamente successivo o, se festivo, del giorno lavorativo immediatamente precedente detto venerdì.

* * *

CONTRATTO DI PRESTITO

TRA

_____ (di seguito l'“**Ente**”) rappresentato dal:

- Dirigente dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti dalla legge;
 Responsabile dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell'Articolo 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
 _____ (altro soggetto abilitato per legge)

E

Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto di Prestito (di seguito “**CDP**”)

PREMESSO CHE

- a) l'Ente con delibera del consiglio, assunta in data __/__/__² esecutiva a tutti gli effetti di legge (la “**Delibera**”), ha riconosciuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 194 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (il “**Testo Unico**”), la legittimità di un debito fuori bilancio pari a € _____, (euro _____/____) (il “**Debito Fuori Bilancio**”) derivante da

¹ Inserire data (gg/mm/aa).

² Inserire data (gg/mm/aa).

- _____ (la "Spesa"³);
- b) l'Ente con provvedimento n. _____, assunto in data __/__/__⁴ esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso il ricorso alla CDP per la contrazione di un Prestito di € _____ (euro _____/____) destinato al finanziamento del Debito Fuori Bilancio derivante dalla Spesa _____ da garantirsi con delegazione di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 206 del Testo Unico;
- c) l'Ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ed a verificare il permanere degli equilibri di bilancio in conformità al disposto dell'Articolo 193 Testo Unico;
- d) l'Ente, nel corso della fase istruttoria per la concessione del Prestito, ha consegnato alla CDP (1) copia della Delibera, (2) dichiarazione, a firma del responsabile dell'ufficio/servizio, attestante che (i) il Debito Fuori Bilancio è relativo alla Spesa e (ii) il Debito Fuori Bilancio è maturato, in modo certo, liquido ed esigibile anteriormente all'8 novembre, 2001 (solo nel caso di spese di parte corrente) e (3) copia autenticata della sentenza da cui deriva il Debito Fuori Bilancio, solo nel caso previsto dall'Articolo 194, comma 1, lettera a) del Testo Unico.
- e) l'Ente ha approvato il rendiconto dell'esercizio relativo al penultimo anno precedente l'esercizio in corso;
- f) l'Ente ha deliberato il bilancio annuale relativo all'esercizio nel quale è stato previsto il ricorso alla fonte di finanziamento di cui al Contratto di Prestito, nonché il bilancio pluriennale contenente la previsione della copertura dei connessi oneri;
 l'Ente in data __/__/__⁵ ha deliberato apposita variazione al bilancio annuale relativo all'esercizio in corso, nonché contestuale modifica del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica, prevedendo il ricorso alla fonte di finanziamento di cui al Contratto di Prestito;
- g) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione del Prestito, i documenti previsti per l'accesso al credito resi noti con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, confermandone la validità e vigenza alla Data di Proposta;
- h) l'Ente, unitamente alla presente proposta invia alla CDP la Delegazione di Pagamento a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Prestito notificata al tesoriere e munita della relata di notifica;
- i) l'Ente, mediante sottoscrizione del Contratto di Prestito, dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente le condizioni generali di contratto regolanti i prestiti concessi dalla CDP agli Enti Locali, rese note dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed allegate alla presente alla Data di Accettazione;
- j) l'Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il, modello contrattuale predisposto e reso disponibile dalla CDP.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.

Articolo 1 Premesse e definizioni

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Prestito.
2. I termini in lettera maiuscola, non altrimenti definiti nel Contratto di Prestito, hanno lo stesso significato attribuito ad essi nelle Condizioni Generali.

Articolo 2 Oggetto, scopo e durata

1. La CDP concede all'Ente, che accetta, il Prestito per l'importo di € _____ (euro _____/____) (la "Somma Prestata").

³ Indicare la tipologia di Spesa da cui deriva il Debito Fuori Bilancio, tra quelle riconosciute ai sensi dell'Articolo 194 del Testo Unico.

⁴ Inserire data (gg/mm/aa).

⁵ Inserire data (gg/mm/aa).

2. L'Ente si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Prestata al finanziamento del Debito Fuori Bilancio derivante dalla Spesa.
3. Il Prestito ha durata fino al __/__/__⁶ (la "**Data di Scadenza**")
4. La decorrenza dell'ammortamento è fissata al 1 gennaio del primo secondo anno solare successivo a quello della Data di Accettazione (la "**Data di Inizio Ammortamento**").

Articolo 3 **Interessi**

1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sulla Somma Prestata maturano interessi in misura pari alla Media Euribor (la "**Media Euribor**"), maggiorata di 0,_____⁷ punti percentuali annui (il "**Tasso di Interesse**").
2. L'ammortamento del Prestito è suddiviso in periodi di interessi, ciascuno della durata di 6 (sei) mesi (il "**Periodo di Interessi**"). Ogni Periodo di Interessi decorre da ciascuna Data di Pagamento (esclusa), fatta eccezione per il primo che decorre dalla Data di Inizio Ammortamento (inclusa), e scade alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa).
3. Gli interessi calcolati al Tasso di Interesse e con riferimento alla Somma Prestata al netto del capitale ammortizzato sono corrisposti dall'Ente, per ciascun Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento in cui scade il relativo Periodo di Interessi. Il Tasso di Interesse dovrà essere applicato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
4. Sulle somme erogate anteriormente alla Data di Inizio Ammortamento, per il periodo intercorrente fra la data di erogazione ed il 31 dicembre antecedente la Data di Inizio Ammortamento, maturano interessi, calcolati ad un tasso pari alla Media Euribor maggiorata nella misura prevista al comma 1 (gli "**Interessi di Pre-ammortamento**").
5. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sulle somme rimaste da erogare, viene riconosciuto all'Ente, salvo che la legge non disponga diversamente, un interesse, calcolato secondo il criterio giorni effettivi/360 pari alla Media Euribor.

Articolo 4 **Interessi di mora**

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al Prestito per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati al tasso fisso applicato ai prestiti di durata ventennale in vigore il primo lunedì di ciascun mese solare in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato del 50% (gli "**Interessi di Mora**").
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni 360/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto di Prestito per inadempimento dell'Ente, come previsto dall'Articolo 9 delle Condizioni Generali, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

⁶ Inserire data (gg/mm/aa).

⁷ Inserire maggiorazione.

Articolo 5 **Pagamenti**

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi del Contratto di Prestito, dovranno essere effettuati in euro mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del numero del conto corrente, del codice CAB e del codice ABI.
2. A tal fine l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito, nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. L'Ente, sino alla totale estinzione del Prestito, è tenuto a:
 - (i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle rate di rimborso del prestito e l'accredito delle entrate afferenti ai primi due (solo per le Comunità Montane) ovvero tre titoli del bilancio annuale;
 - (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 7, comma 2 delle Condizioni Generali, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito nei modi che riterrà più opportuni. Nel caso in cui detti pagamenti avvengano mediante bonifico bancario a favore della CDP, detto bonifico bancario non potrà essere parziale e con valuta antergata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata sul sistema di Rete Nazionale Interbancaria (c.d. data del regolamento del bonifico).

Articolo 6 **Comunicazioni**

1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto di Prestito dovrà essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata a/r all'indirizzo e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax:

CDP:
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax: _____
Att.: Back Office Direzione Finanziamenti Pubblici

Ente:

Fax: _____
Att.: _____

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell'Ente in relazione al Contratto di Prestito.
3. La CDP e l'Ente si impegnano a scambiarsi gli originali del Contratto di Prestito entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Accettazione.

Articolo 7
Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Prestito o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

* * *

Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti,

[FIRMA E TIMBRO ENTE LOCALE]

PER ACCETTAZIONE

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute

- a) nel Contratto di Prestito:
- Articolo 5 (Pagamenti)
 - Articolo 7 (Foro competente)
- b) nelle Condizioni Generali:
- Articolo 3 (Erogazioni e condizioni sospensive)
 - Articolo 4 (Garanzia)
 - Articolo 6 (Rimborso anticipato volontario del Prestito)
 - Articolo 7 (Compensazione)
 - Articolo 9 (Risoluzione)
 - Articolo 10 (Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti)

[FIRMA ENTE LOCALE]

[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

ALLEGATO AL CONTRATTO DI PRESTITO

CONDIZIONI GENERALI DEI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI

Articolo 1 Condizioni generali e definizioni

1. Le presenti condizioni generali di contratto, rese note dalla CDP con Circolare n. __ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. __ in data __, disciplinano le modalità, le condizioni e i criteri che regolano la concessione dei prestiti a tasso variabile, da parte della CDP, agli enti locali, come definiti all'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
2. Nelle presenti condizioni generali e nel contratto di prestito, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

“**CDP**” indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007;

“**Condizioni Generali**” indica le presenti condizioni generali di contratto;

“**Contratto di Prestito**” indica il contratto di prestito tra la CDP e l'Ente. Esso si compone delle presenti Condizioni Generali e del contratto di prestito sottoscritto dalla CDP e dall'Ente;

“**Data di Accettazione**” indica la data in cui la CDP invia all'Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene il rapporto di trasmissione del telefax con esito positivo;

“**Data di Inizio Ammortamento**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Data di Pagamento**” indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno;

“**Data di Proposta**” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;

“**Data di Scadenza**” indica il giorno, mese, anno di scadenza del Contratto di Prestito;

“**Debito Fuori Bilancio**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Delegazione di Pagamento**” indica la delegazione di pagamento di cui all'Articolo 4 delle Condizioni Generali redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Delibera**” ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Prestito;

“**Dichiarazione del responsabile del procedimento**” indica la dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento legittimato a chiedere l'erogazione, in relazione a Debiti Fuori Bilancio riconosciuti ai sensi dell'Articolo 194, comma 1, lettera a) del Testo Unico, redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Domanda di Erogazione**” indica la domanda di erogazione redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Ente**” indica l'ente locale, specificato nel Contratto di Prestito, che contrae il Prestito;

“**Euribor**” (*European Interbank Offering Rate*) indica il tasso Euribor a sei mesi riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate;

“**Giorno TARGET**” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*);

“**Interessi di Mora**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Interessi di Pre-ammortamento**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Media Euribor**” indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dell'Euribor rilevato nei giorni lavorativi del mese che precede di un mese l'inizio del Periodo di Interessi;

“**Modulo R.I.D.**” indica il modulo di addebito permanente in conto corrente reso disponibile dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Periodo di Interessi**” ha il significato di cui all'articolo 3, comma 2 del Contratto di Prestito;

“**Piano di Ammortamento**” indica il piano di ammortamento del Prestito predisposto dalla CDP e consegnato all'Ente come allegato al Contratto di Prestito alla Data di Accettazione;

“**Prestito**” indica l'operazione di prestito oggetto del Contratto di Prestito;

“**Somma Prestata**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Spesa**” indica la spesa da cui deriva il Debito Fuori Bilancio, ai sensi dell'Articolo 194, comma 1, del Testo Unico;

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Tesoriere**” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell’Ente ai sensi dell’Articolo 208 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

“**Testo Unico**” indica il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000..

3. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2 Decorrenza del Prestito

1. La Somma Prestata sarà messa a disposizione dell’Ente con decorrenza dalla Data di Accettazione.

Articolo 3 Erogazioni e condizioni sospensive

1. La Somma Prestata sarà erogata, in una o più soluzioni, sulla base di apposita Domanda di Erogazione.
2. Nel caso di Debiti Fuori Bilancio riconosciuti ai sensi dell’Articolo 194, comma1, lettera a) del testo Unico, la Domanda di erogazione deve essere corredata da una Dichiarazione del responsabile del procedimento, dalla quale risulti che:
 - a) dopo la Data di Accettazione, non è intervenuto alcun provvedimento di sospensione dell’esecutività della sentenza da cui è originato il Debito Fuori Bilancio;
 - b) l’Ente è obbligato ad erogare al creditore, entro 20 (venti) giorni dalla Data di Accettazione, la Somma Prestata;
 - c) l’Ente si impegna a trasmettere alla CDP, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuto pagamento, apposita attestazione circa l’intervenuto pagamento.
3. Le erogazioni hanno luogo attraverso versamento della somma, mediante bonifico bancario, nel conto corrente bancario intestato all’Ente precedentemente comunicato alla CDP. L’Ente si impegna a comunicare alla CDP per iscritto con la Domanda di Erogazione l’eventuale variazione del numero del conto corrente, del codice CAB e del codice ABI.
4. L’obbligo della CDP di effettuare le erogazioni è sospensivamente condizionato:
 - a) alla ricezione da parte della CDP della Delegazione di Pagamento in originale i) completa in ogni sua parte, ii) conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, iii) notificata al Tesoriere e munita della relata di notifica, e iv) rilasciata per un importo non inferiore a quello di ciascuna rata del Prestito come risultante dal Piano di Ammortamento;
 - b) alla ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con il quale l’Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel proprio conto corrente di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D.;
 - c) alla ricezione da parte della CDP nel caso di Debiti Fuori Bilancio Riconosciuti ai sensi dell’Articolo 194, comma 1, lettera a), della Domanda di Erogazione, corredata dalla Dichiarazione del responsabile del procedimento, completa in ogni sua parte, redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
 - d) alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi dell’Articolo 9 che segue o comunque l’inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall’Ente ai sensi del Contratto di Prestito.
5. Fermo restando quanto disposto dall’Articolo 9, comma 1, lettera b) che segue, qualora la spesa definitivamente accertata sia inferiore all’ammontare della Somma Prestata, l’Ente ha diritto di richiedere alla CDP l’erogazione del residuo capitale da somministrare, in ammortamento, purché lo stesso non superi il 5 per cento dell’importo della Somma Prestata ovvero, nei casi in cui superi tale percentuale, sia comunque non superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00).

Articolo 4 **Garanzia**

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Prestito, l'Ente rilascia, per tutta la durata del Prestito, delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi due (solo per le Comunità Montane), tre titoli del bilancio annuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 206 del Testo Unico. A tal fine l'Ente medesimo emette apposito atto di delega, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, non soggetto ad accettazione, notificato al Tesoriere, il quale è obbligato a versare alla CDP l'importo dovuto alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell'Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.
2. La CDP, per ogni Data di Pagamento e previa comunicazione da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa Data di Pagamento, comunica l'esatto importo della rata.
3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare, a mezzo telefax senza indugio l'identità del nuovo Tesoriere.
4. L'Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità del Prestito nonché a soddisfare per tutta la durata del Prestito medesimo i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall'Articolo 159, comma 3, del Testo Unico.

Articolo 5 **Rimborso del Prestito**

1. L'Ente si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento ed entro e non oltre la Data di Scadenza, in rate semestrali posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza alla Data di Pagamento, tenendo conto del Piano di Ammortamento. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.
2. Gli Interessi di Pre-ammortamento devono essere corrisposti il 31 gennaio successivo a ciascun anno di pre-ammortamento.

Articolo 6 **Rimborso anticipato volontario del Prestito**

1. E' fatta salva la facoltà dell'Ente di effettuare il rimborso totale del Prestito in via anticipata, in corrispondenza della scadenza di ciascuna Data di Pagamento, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prescelta per il rimborso.
2. In caso di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata; qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza sarà corrisposta dalla CDP all'Ente.
3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo di importo pari allo 0,125% della Somma Prestata al netto del capitale ammortizzato.

Articolo 7 **Compensazione**

1. L'Ente riconosce alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dal Contratto di Prestito che risulti non pagato dall'Ente alla Data di Pagamento, con qualsiasi credito vantato dall'Ente nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.

2. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.

Articolo 8 **Diverso utilizzo della Somma Prestata**

1. Qualora l'Ente intenda utilizzare la Somma Prestata, per la parte non erogata, per finalità in tutto od in parte diverse da quelle per le quali era stata richiesta e concessa dalla CDP, dovrà informare immediatamente, tramite comunicazione scritta, la CDP che, accertata la regolarità della documentazione prescritta per l'operazione, potrà autorizzare il diverso utilizzo della Somma Prestata.
2. Fermo restando quanto sopra e salvo quanto disposto dall'Articolo 9, comma 1, lettera b) che segue, è consentito il diverso utilizzo della Somma Prestata, a condizione che:
 - a) si tratti di investimenti finanziabili;
 - b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento.
3. E' consentito il cumulo della Somma Prestata, per la parte non erogata, con il residuo capitale da erogare accertato su prestiti diversi, che permettano tale facoltà, per il finanziamento totale o parziale di un nuovo investimento, a condizione che:
 - a) si tratti di investimenti finanziabili;
 - b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento dei singoli prestiti.
4. Non è consentito il diverso utilizzo di residui della Somma Prestata, per la parte non erogata, per un nuovo Investimento inferiore a € 5.000,00 (cinquemila/00).

Articolo 9 **Risoluzione**

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del presente contratto a norma dell'Articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
 - a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Prestito, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - b) destinazione della Somma Prestata ad uno scopo diverso dal finanziamento della Spesa per la realizzazione dell' Investimento, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 8;
 - c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito;
 - d) ricezione da parte della CDP di una Delegazione di Pagamento i) incompleta, ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, iii) non in originale, ovvero iv) rilasciata per un importo inferiore a quello di ciascuna rata di ammortamento del Prestito come risultante dal Piano di Ammortamento, salvo che la Delegazione di Pagamento conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuta dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
 - e) ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salvo che il Modulo R.I.D. conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
 - f) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'Articolo 4, comma 4 delle Condizioni Generali, all'Articolo 5, comma 3 del Contratto di Prestito.
2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'Articolo 1453 del Codice Civile.
3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Prestito ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP

dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri di cui all'Articolo 6, comma 3 delle Condizioni Generali, v) un importo pari allo 0,125% della Somma Prestata.

Articolo 10

Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti

1. La CDP ha la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Prestito, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dal Contratto di Prestito.
2. L'Ente, previo consenso scritto della CDP, può cedere i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Prestito, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della CDP e nascenti dal Contratto di Prestito.

Articolo 11

Trattamento fiscale

1. Il presente contratto è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'Articolo 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

ALLEGATO A
PIANO DI AMMORTAMENTO

Allegato I.2.
Modelli: rinvio

Per i seguenti Modelli si rinvia al Capitolo dedicato ai PRESTITI A TASSO FISSO A CARICO DI ENTE LOCALE:

Modulo R.I.D.;

Domanda/Dichiarazione ai fini dell'erogazione.

Per il seguente Modello si rinvia al Capitolo dedicato ai PRESTITI A TASSO VARIABILE A CARICO DI ENTE LOCALE:

Delega di pagamento prestiti a tasso variabile.

Per il seguente Modello si rinvia al Capitolo dedicato ai PRESTITI A TASSO FISSO PER DEBITI FUORI BILANCIO:

Domanda/Dichiarazione ai fini dell'erogazione (prestiti concessi per debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi del co. 1, lett. a), art. 194 TUEL).

IL DIRETTORE GENERALE

Antonino Turicchi

(f.to in originale)

PARTE IV: APPENDICE NORMATIVA

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269

Publicato nella Gazz. Uff. del 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326 (Gazz. Uff. 25 novembre 2003, n. 274, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Testo coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, recante: "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici."

(...omissis)

Titolo I – Disposizioni per favorire lo sviluppo

(...omissis)

Capo II - Investimenti pubblici in infrastrutture

5. Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni.

1. La Cassa depositi e prestiti è trasformata in società per azioni con la denominazione di «Cassa depositi e prestiti società per azioni» (CDP S.p.a.), con effetto dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 3. La Cdp S.p.a., salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.

2. Le azioni della CDP S.p.a. sono attribuite allo Stato, che esercita i diritti dell'azionista ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. Le fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e altri soggetti pubblici o privati possono detenere quote complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.a.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati:

a) le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.a. di cui al comma 8;

b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.a. e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori trasferimenti e conferimenti;

c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;

d) il capitale sociale della CDP S.p.a., comunque in misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato lo Statuto della CDP S.p.a. e sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Per tale primo periodo restano in carica i componenti del collegio dei revisori indicati ai sensi e

per gli effetti dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche allo statuto della CDP S.p.a. e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile.

5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.a. si chiude al 31 dicembre 2004.

6. Alla CDP S.p.a. si applicano le disposizioni del Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previste per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche del soggetto vigilato e la speciale disciplina della gestione separata di cui al comma 8.

7. La CDP S.p.a. finanzia, sotto qualsiasi forma:

a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.a. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato;

b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di fondi è effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali.

8. La CDP S.p.a. assume partecipazioni e svolge le attività, strumentali, connesse e accessorie; per l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a), la CDP S.p.a. istituisce un sistema separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione è uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico. Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni e le attività ad essa strumentali, connesse e accessorie, e le attività di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera a). Il decreto ministeriale di cui al comma 3 può prevedere forme di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di trasformazione in società per azioni.

9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma 8. È confermata, per la gestione separata, la Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.

10. Per l'amministrazione della gestione separata di cui al comma 8 il consiglio di amministrazione della CDP S.p.a. è integrato dai membri, con funzioni di amministratore, indicati alle lettere c), d) ed f) del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983, n. 197.

11. Per l'attività della gestione separata di cui al comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti di natura non regolamentare:

a) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato;

b) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione;

c) le norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche;

d) i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate ai sensi del comma 3.

12. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 11 la CDP S.p.a. continua a svolgere le funzioni oggetto della gestione separata di cui al comma 8 secondo le disposizioni vigenti alla data di trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni. I rapporti in essere e i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 11 continuano ad essere regolati dai provvedimenti adottati e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in data anteriore. Per quanto non disciplinato dai decreti di cui al comma 11 continua ad applicarsi la normativa vigente in quanto compatibile. Le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del

direttore generale della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione sono esercitate, rispettivamente, dal consiglio di amministrazione e, se previsto, dall'amministratore delegato della CDP S.p.a.

13. All'attività di impiego della gestione separata di cui al comma 8 continuano ad applicarsi le disposizioni più favorevoli previste per la Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione, inclusa la disposizione di cui all'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

14. La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi sorti per effetto della cartolarizzazione dei crediti effettuata ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

15. La gestione separata di cui al comma 8 può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita relazione presentata dalla CDP S.p.a., riferisce annualmente al Parlamento sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla CDP S.p.a.

17. Il controllo della Corte dei conti si svolge sulla CDP S.p.a. con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

18. La CDP S.p.a. può destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine la CDP S.p.a. adotta apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della CDP S.p.a. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata la CDP S.p.a. risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la responsabilità illimitata della CDP S.p.a. per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Con riferimento a ciascun patrimonio separato la CDP S.p.a. tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il caso di sottoposizione della CDP S.p.a. alle procedure di cui al Titolo IV del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura concorsuale applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle passività al cui servizio il patrimonio è destinato e nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri termini previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività.

19. Alla scadenza, anche anticipata per qualsiasi motivo, del contratto di servizio ovvero del rapporto con il quale è attribuita la disponibilità o è affidata la gestione delle opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici in relazione ai quali è intervenuto il finanziamento della CDP S.p.a. o di altri soggetti autorizzati alla concessione di credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente sono destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti della CDP S.p.a. e degli altri finanziatori di cui al presente comma, sono indisponibili da parte del soggetto uscente fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla CDP S.p.a. e dagli altri finanziatori di cui al presente comma. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione del debitore originario, l'eventuale debito residuo nei confronti della CDP S.p.a. e degli altri finanziatori di cui al presente comma. L'ente affidante e, se prevista, la società proprietaria delle opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni garantiscono in solido il debito residuo fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Anche ai finanziamenti concessi dalla CDP S.p.a. si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 42 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

20. Salvo le deleghe previste dallo statuto, l'organo amministrativo della CDP S.p.a. delibera le operazioni di raccolta di fondi con obbligo di rimborso sotto qualsiasi forma. Ad esse non si applicano, fermo restando quanto previsto dalla lettera *b*) del comma 7 del presente articolo, il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, né i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente, né i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente; non trovano altresì applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione di titoli può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione.

21. Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme contenute nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

22. La pubblicazione del decreto di cui al comma 3 nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

23. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti e per l'effettuazione dei trasferimenti e conferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta.

24. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni di raccolta e di impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate dalla gestione separata di cui al comma 8, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto. Non si applica la ritenuta di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli altri proventi dei conti correnti dedicati alla gestione separata di cui al comma 8.

25. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli di qualsiasi natura e di qualsiasi durata emessi dalla CDP S.p.a. sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Cassa depositi e prestiti al momento della trasformazione prosegue con la CDP S.p.a. ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti salvi i diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti della Cassa, rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilità ai concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica anzianità di servizio, ove conseguita. I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi al personale già dipendente della Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di un nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non può essere attribuito al predetto personale un trattamento economico meno favorevole di quello spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa richiesta, entro sessanta giorni dalla trasformazione si attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure di mobilità, con collocamento prioritario al Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito è inquadrato, in base all'ex livello di appartenenza e secondo le equipollenze definite dal D.P.R. 4 agosto 1984 e successive modificazioni e 4 agosto 1986 e successive modificazioni, nella corrispondente area e posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente comma è riconosciuto un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la retribuzione globale percepibile al momento della trasformazione, come definita dal vigente CCNL, e quella spettante in base al nuovo inquadramento; le indennità spettanti presso l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Entro cinque anni dalla trasformazione, il personale già dipendente della Cassa depositi e prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente con CDP S.p.a. può richiedere il reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 54 del CCNL per il personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti per il quadriennio normativo 1998-2001. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione mantengono il regime pensionistico e quello relativo all'indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di trasformazione, i predetti dipendenti possono esercitare, con applicazione dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti in data successiva alla trasformazione, i quali sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS e hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120

del codice civile.

27. Nell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, i periodi quinto, sesto, settimo ed ottavo sono sostituiti dai seguenti: "Infrastrutture S.p.a. può destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine Infrastrutture S.p.a. adotta apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti a essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello di Infrastrutture S.p.a. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata Infrastrutture S.p.a. risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio a essi destinato e dei diritti a essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la responsabilità illimitata di Infrastrutture S.p.a. per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Per ciascuna emissione di titoli può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. Con riferimento a ciascun patrimonio separato Infrastrutture S.p.a. tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il caso di scioglimento di Infrastrutture S.p.a. e di sottoposizione a procedura di liquidazione di qualsiasi natura, i contratti relativi a ciascun patrimonio separato continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle passività al cui servizio il patrimonio è destinato e nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri termini previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività.

D.M. Economia e Finanze 5 dicembre 2003 *Attuazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni.*

Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288, S.O.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (nel prosieguo indicato come il decreto-legge n. 269), che dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni con la denominazione di «Cassa depositi e prestiti società per azioni» (CDP S.p.a.), con effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, con il quale sono determinati:

a) le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.a. di cui al comma 8;

b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.a. e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati sulla scorta della relazione giurata di

stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministro, anche in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile e all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disposti ulteriori trasferimenti e conferimenti;

c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;

d) il capitale sociale della CDP S.p.a., comunque in misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

Visto l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 269 che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato lo statuto e sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica;

Visto l'articolo 5, commi 21 e 22, del decreto-legge n. 269 che dispone che ai decreti ministeriali emanati in base alle norme contenute nell'articolo medesimo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e che la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 5 tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data con il quale è stato approvato lo statuto della «Cassa depositi e prestiti società per azioni» (CDP S.p.a.) e nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 7 gennaio 1998 e successive modificazioni recante «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 19 dicembre 2000 e successive modificazioni recante «Condizioni generali di emissione dei buoni fruttiferi postali ed emissione di due nuove serie»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2002 recante «Nuova disciplina dei libretti di risparmio postale»;

Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 269 che dispone la deroga alla disciplina vigente per il trasferimento delle partecipazioni dello Stato alla CDP S.p.a.;

Tenuto conto del bilancio per l'anno 2002 e della situazione contabile della Cassa depositi e prestiti alla data di trasformazione in società per azioni;

Tenuto conto della relazione giurata di stima prodotta ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 269 da Credit Suisse First Boston (Europe) Limited ed Ernst & Young Financial - Business Advisors S.p.a. sulla scorta della quale sono stati determinati i valori di trasferimento e di iscrizione in bilancio delle partecipazioni societarie dello Stato che sono trasferite alla CDP S.p.a.;

Ravvisata la necessità di determinare:

- le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.a.;

- il valore di trasferimento e di iscrizione in bilancio delle partecipazioni dello Stato, sulla scorta della relazione giurata di stima di cui sopra;

- gli impegni accessori assunti dallo Stato;

- il capitale sociale della CDP S.p.a.;

Decreta:

1. Capitale sociale.

1. Il capitale sociale della CDP S.p.a. è determinato in euro 3.500.000.000,00 (tre miliardi cinquecentomilioni/00) ed è costituito dal fondo di dotazione e da quota parte del fondo di riserva della Cassa depositi e prestiti, come risultanti dalla contabilità della Cassa depositi e prestiti alla data di trasformazione in società per azioni.

2. Il capitale sociale è interamente versato nel conto corrente di cui all'articolo 6, comma 1, mediante prelevamento del corrispondente importo dai conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Funzioni trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze.

1. La titolarità del servizio depositi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, è trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Le attività amministrativo-contabili inerenti al servizio depositi per la provincia di Roma sono svolte dalla CDP S.p.a. per il periodo previsto dalla convenzione di cui all'articolo 4, commi 4 e 5. Per il medesimo periodo la CDP S.p.a. supporta l'attività di coordinamento amministrativo-contabile del servizio sul territorio nazionale.

3. Il servizio depositi continua ad essere regolato dalle disposizioni legislative e regolamentari e dai provvedimenti applicabili al momento della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni. I richiami alla Cassa depositi e prestiti contenuti in leggi, regolamenti, provvedimenti e convenzioni vigenti sono da intendersi riferiti al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Attività e passività trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze.

1. Le giacenze, alla data di trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, dei conti correnti fruttiferi n. 29810 «Cassa DD.PP. - Fondo di garanzia del risparmio postale»; n. 29811 «Cassa DD.PP. - Gestione principale» e n. 29812 «Cassa DD.PP. - Gestione dei conti correnti e assegni postali», intrattenuti dalla Cassa depositi e prestiti presso la Tesoreria centrale dello Stato, sono attribuite, salvo quanto previsto agli articoli 1 e 6, comma 1, al Ministero dell'economia e delle finanze e i relativi conti correnti sono estinti.

2. Per la parte corrispondente all'acquisto delle partecipazioni di cui all'articolo 9, comma 1, le giacenze dei conti correnti di cui al comma 1 affluiscono al capitolo 4055 del Bilancio dello Stato relativo al fondo ammortamento titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

3. Sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze le attività e le passività, risultanti dalla situazione contabile della Cassa depositi e prestiti alla data di trasformazione in società per azioni, correlate ai rapporti di cui al comma 4 e la parte del fondo di riserva non confluita nel capitale sociale di cui all'articolo 1.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze subentra alla Cassa depositi e prestiti nei rapporti in essere alla data di trasformazione, inclusi le garanzie e gli accessori, derivanti da:

a) mutui e altri finanziamenti, sotto qualsiasi forma, concessi dalla Cassa depositi e prestiti, indicati nell'allegato elenco n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;

b) mutui, concessi dalla Cassa depositi e prestiti, in preammortamento alla data di trasformazione in società per azioni;

c) buoni fruttiferi postali relativi alle serie e sottoscritti nei termini indicati nell'allegato elenco n. 2, che costituisce parte integrante del presente decreto;

d) servizio depositi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, trasferito al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2;

e) conti correnti intrattenuti, ai sensi del decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, e della legge 25 novembre 1971, n. 1041, con enti pubblici o altri soggetti e conti di deposito per finalità di custodia e amministrazione dei titoli dei correntisti;

f) servizio dei conti correnti postali, di cui al decreto luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822 e

successive modificazioni; per tale servizio, salvo diversa successiva pattuizione, continuano ad essere riconosciuti a Poste italiane S.p.a. interessi calcolati secondo le modalità applicate dalla Cassa depositi e prestiti al momento della trasformazione in società per azioni;

g) legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante «Disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa» e dalle convenzioni stipulate in attuazione della medesima legge;

h) mutui concessi ai sensi del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica»;

i) mutui e altri finanziamenti, sotto qualsiasi forma, concessi dalla Cassa depositi e prestiti utilizzando le risorse dei conti correnti di cui all'articolo 7.

5. I rapporti trasferiti restano regolati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dai provvedimenti e dalle convenzioni applicabili al momento del trasferimento.

4. Funzioni rilevanti ai fini della separazione organizzativa e contabile.

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, commi 8 e 14, del decreto-legge n. 269, sono soggette alla separazione organizzativa e contabile la funzione inerente alla gestione dei rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze e le funzioni assegnate alla Cassa depositi e prestiti in forza di disposizioni legislative e regolamentari, di provvedimenti e di convenzioni vigenti alla data di trasformazione.

2. Per l'esercizio della funzione inerente alla gestione dei rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze e alle attività di cui all'articolo 2, comma 2, la CDP S.p.a. provvede tra l'altro a:

a) effettuare le operazioni di erogazione, di riscossione e di recupero dei crediti e di rimborso titoli;

b) adempiere obbligazioni, esercitare diritti, poteri e facoltà previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari, dai provvedimenti e dalle convenzioni applicabili;

c) rappresentare a tutti gli effetti, anche in giudizio, il Ministero dell'economia e delle finanze;

d) effettuare operazioni di versamento e di prelievo sui conti correnti di cui agli articoli 6, comma 6, e 7.

3. Per la rappresentanza in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze, la CDP S.p.a. è tenuta ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con CDP S.p.a. una o più convenzioni, con le quali sono, tra l'altro, definiti gli indirizzi per lo svolgimento da parte della CDP S.p.a. delle funzioni di cui al comma 2, ne viene effettuata la ricognizione ed è determinata l'eventuale commissione da corrispondere per i servizi resi.

5. Le convenzioni di cui al comma 4 regolano altresì il servizio di cui all'articolo 2, comma 2, affidato alla CDP S.p.a. in via transitoria e ne determinano la durata. Nell'ambito delle medesime convenzioni può essere affidato alla CDP S.p.a. l'incarico di tenuta della contabilità del servizio stesso.

5. Attività e passività rilevanti ai fini della separazione organizzativa e contabile.

1. Ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 269, la CDP S.p.a. subentra in tutti i diritti e rapporti attivi e passivi in essere alla data di trasformazione in società per azioni salvo quanto previsto agli articoli 2, 3 e 7.

2. Ai fini e per gli effetti della separazione organizzativa e contabile, di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 269, sono rilevanti tutti i rapporti attivi e passivi in cui la CDP S.p.a. subentra, e in particolare quelli derivanti da:

a) mutui e altri finanziamenti, sotto qualsiasi forma, concessi dalla Cassa depositi e prestiti, indicati

nell'allegato elenco n. 3, che costituisce parte integrante del presente decreto;

b) anticipazioni concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 1, commi da 54 a 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni;

c) libretti di risparmio postale;

d) buoni fruttiferi postali relativi alle serie e sottoscritti nei termini indicati nell'allegato elenco n. 4, che costituisce parte integrante del presente decreto;

e) partecipazioni in società per azioni e in altri soggetti detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di trasformazione in società per azioni e quelle trasferite alla CDP S.p.a. alle condizioni e per effetto del presente decreto;

f) funzioni, connesse ai conti correnti di cui all'articolo 7, previste dalle disposizioni legislative e regolamentari, dai provvedimenti e dalle convenzioni, applicabili al momento della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni;

g) cartolarizzazione dei crediti effettuata ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

h) articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dall'articolo 11 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, e dai relativi decreti ministeriali attuativi, a seguito della emissione di titoli, della contrazione di prestiti e dell'anticipazione di somme, effettuati ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari citate;

i) funzioni svolte ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

3. I rapporti in cui la CDP S.p.a. subentra restano regolati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dai provvedimenti e dalle convenzioni applicabili al momento della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni.

6. Conti correnti di Tesoreria.

1. La CDP S.p.a. accende un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominato «CDP S.p.a. - gestione separata», nel quale è versata la somma di euro 10.800.000.000,00 (diecimiliarditotocentomilioni/00) prelevata dai conti correnti di cui all'articolo 3.

2. Sulla giacenza del conto il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde alla CDP S.p.a. un interesse determinato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360, sulla base di un tasso pari alla media aritmetica semplice, arrotondata al centesimo di punto percentuale, tra:

a) la media aritmetica semplice dei tassi lordi di rendimento rilevati all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi emessi nel semestre precedente;

b) la media aritmetica semplice dell'indice mensile Rendistato, pubblicato dalla Banca d'Italia nel semestre precedente, moltiplicato per il coefficiente 360/365.

Qualora nel periodo di riferimento non vengano offerti all'asta buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, ovvero non sia stato pubblicato dalla Banca d'Italia l'indice mensile Rendistato, il tasso del conto corrente non subisce variazioni. Gli interessi sulle somme che affluiscono a detto conto corrente fruttifero intestato alla CDP S.p.a. decorrono dal giorno dovuto per il versamento e cessano dal giorno dovuto per il prelevamento e sono liquidati a semestralità maturate.

3. Il pagamento degli interessi è posto a carico dell'unità previsionale di base 4.1.7.1 «Interessi sul risparmio postale e altri conti di Tesoreria», capitolo 3100 dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. A norma dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269 non si applica la ritenuta di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli

interessi e gli altri proventi del conto corrente.

5. La CDP S.p.a. subentra nel conto corrente n. 29813 già intestato a Cassa depositi e prestiti e che viene rinominato «CDP S.p.a. - gestione separata - aumento capitale ISPA». Sulla giacenza del conto il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde un interesse determinato e liquidato sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4. Per l'anno 2003, gli interessi sulla giacenza del citato conto corrente sono computati dalla data di trasformazione sino al 31 dicembre.

6. Sono aperti i seguenti conti correnti infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato intestati al Ministero dell'economia e delle finanze:

- a) conto corrente denominato «D.L. 269/03 art. 5 - erogazioni su mutui trasferiti»;
- b) conto corrente denominato «D.L. 269/03 art. 5 - gestione conti correnti e assegni postali»;
- c) conto corrente denominato «D.L. 269/03 art. 5 - capitale B. P. F. trasferiti»;
- d) conto corrente denominato «D.L. 269/03 art. 5 - interessi su B. P. F. trasferiti»;
- e) conto corrente denominato «D.L. 269/03 art. 5 - servizio incassi e pagamenti».

7. Sui conti correnti di cui al comma 6 sono versate le disponibilità rivenienti dalla estinzione dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, a servizio delle funzioni, attività e passività trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente decreto, e dall'estinzione dei debiti della Cassa depositi e prestiti, alla data di trasformazione in società per azioni, verso l'erario per le imposte maturate sui buoni fruttiferi postali rimborsati, e verso Poste italiane S.p.a., per la movimentazione dei flussi sul risparmio postale.

7. Altri conti correnti della Cassa depositi e prestiti.

1. La titolarità dei conti correnti infruttiferi individuati nell'allegato elenco n. 5, che costituisce parte integrante del presente decreto, è trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze. I conti correnti sono rinominati secondo quanto indicato nell'allegato medesimo.

2. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), la CDP S.p.a. è autorizzata ad effettuare operazioni di versamento e di prelievo sui conti correnti di cui al comma 1.

8. Separazione organizzativa e contabile e salvaguardia dell'equilibrio economico.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 269, si dispone che entro la chiusura dell'esercizio 2004, la CDP S.p.a., in conformità con gli indirizzi dettati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sottoponga al Ministro dell'economia e delle finanze i criteri che informano la separazione organizzativa e contabile, di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 269.

2. Sino all'applicazione dei criteri di cui al comma 1, la CDP S.p.a. non svolge le funzioni di cui all'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 269.

9. Partecipazioni azionarie.

1. Sono trasferite in proprietà alla CDP S.p.a. le azioni, libere da oneri, sequestri, pignoramenti o altri vincoli, di seguito indicate:

a) n. 627.528.282 azioni ENEL S.p.a. verso il pagamento di un corrispettivo complessivo di euro 3.156.467.258,00 (tremiliardicentocinquantaseimilioniquattrocentosessantasettemiladuecentocinquantotto/00);

b) n. 400.288.338 azioni ENI S.p.a. verso il pagamento di un corrispettivo complessivo di euro 5.315.829.129,00 (cinquemiliarditrecentoquindicimilionioctocentoventinovemilacentovettnove/00);

c) n. 896.350.000 azioni Poste Italiane S.p.a. verso il pagamento di un corrispettivo complessivo di euro

2.518.743.500,00 (duemiliardicinquecentodiciottomilionisettecetoquarantremilacinquecento/00);

2. I corrispettivi di cui al comma 1 sono definiti sulla scorta dei valori determinati nella relazione giurata di stima prodotta da Credit Suisse First Boston (Europe) Limited ed Ernst & Young Financial - Business Advisors S.p.a. e rappresentano i valori di iscrizione nel bilancio della CDP S.p.a.

3. I trasferimenti di cui al comma 1 sono perfezionati tra la CDP S.p.a. e il Ministero dell'economia e delle finanze con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. Le azioni sono trasferite con godimento 1° gennaio 2004, fermo restando che il Ministero dell'economia e delle finanze avrà titolo ad incassare, dalla società emittente i dividendi relativi alle azioni trasferite deliberati dall'assemblea che approva la proposta di ripartizione degli utili relativi all'esercizio 2003.

4. I trasferimenti di cui al comma 1 sono esenti da imposizione fiscale ai sensi dell'articolo 5, comma 23, del decreto-legge n. 269.

5. Con successivi decreti, adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 11, lettera *d*), del decreto-legge n. 269, sono definiti i criteri di gestione e di amministrazione delle partecipazioni di cui al comma 1, in continuità con gli indirizzi finora adottati, in particolare per quanto attiene alla tutela degli interessi degli azionisti di minoranza delle società partecipate.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 269, gli interventi di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni della CDP S.p.a. possono avvenire mediante operazioni di fusione per incorporazione delle società interamente possedute che svolgono la loro attività in settori connessi, strumentali o affini a quelli propri della CDP S.p.a.

10. Impegni accessori.

1. Lo Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera *c*) del decreto-legge n. 269, assume i seguenti impegni accessori:

a) nel caso in cui in forza di una disposizione di legge, regolamento o decreto occorra procedere a una variazione delle condizioni economiche delle attività o delle passività soggette a rendicontazione separata, ai sensi dell'articolo 5, la CDP S.p.a. è tenuta indenne dalla eventuale conseguente riduzione dei flussi previsti alla data di trasformazione in società per azioni;

b) per le obbligazioni della Cassa depositi e prestiti - amministrazione dello Stato - assunte per effetto di operazioni finanziarie, anche di copertura dei rischi, concluse al fine di reperire fondi utilizzati per l'esercizio delle proprie funzioni, nonché per le obbligazioni assunte in relazione all'operazione di cartolarizzazione dei crediti effettuata ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, il Ministero dell'economia e delle finanze risponde dell'adempimento da parte di CDP S.p.a., con diritto di regresso;

c) nei casi in cui il consiglio di amministrazione della CDP S.p.a. accerti, entro la data di chiusura del primo esercizio sociale, che il valore degli elementi patrimoniali attivi trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del presente decreto, è superiore a quello degli elementi patrimoniali passivi trasferiti, il Ministero dell'economia e delle finanze utilizza l'eccedenza per compensare eventuali insussistenze, svalutazioni e rettifiche di valore relative ad attività, passività e beni della CDP S.p.a. al fine di assicurare che il patrimonio netto della stessa non sia inferiore, alla data di chiusura del primo esercizio sociale, al capitale sociale nell'importo determinato all'articolo 1, in conformità di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera *d*) del decreto-legge n. 269.

11. Adempimenti fiscali.

Per il periodo d'imposta relativo all'anno in corso, è versato entro il 15 dicembre 2003, in acconto dei versamenti di cui all'articolo 8, comma 1, n. 3-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, un importo pari ai nove decimi delle ritenute di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi e altri proventi dei libretti di risparmio postale, complessivamente versate per il periodo d'imposta precedente.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e produce effetti dal momento della sua pubblicazione.

**D.M. Economia e
Finanze 6 ottobre
2004**

Determinazioni ai sensi dell'art. 5, comma 11, lettere a), b) e c), del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ed esercizio del potere di indirizzo della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni, a norma dell'art. 5, comma 9, del citato decreto-legge.

Publicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 2004, n. 241.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare gli articoli 2 e 3;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (di seguito il «decreto-legge»), che dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in «Cassa depositi e prestiti società per azioni» (di seguito «CDP S.p.a.»);

Visto l'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Visto il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, recante «Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché la trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998, recante «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000, recante «Condizioni generali di emissione dei buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, recante «Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2002, recante «Nuova disciplina dei libretti di risparmio postale»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 gennaio 2003, recante «Nuove caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, recante «Attuazione del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2003 di approvazione dello statuto di CDP S.p.a.;

Considerato che l'art. 5, comma 11, lettere a), b) e c) del decreto-legge prevede che per l'attività della gestione separata di cui al comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti di natura non regolamentare: i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie assistite dalla garanzia dello Stato; i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione; le norme in materia di trasparenza, pubblicità,

contratti e comunicazioni periodiche;

Considerato che l'art. 5, comma 9, del decreto-legge dispone che al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma 8 del medesimo decreto-legge;

Considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze non esercita direzione e coordinamento delle società partecipate ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del codice civile;

Ritenuta la necessità di individuare i criteri per lo svolgimento delle attività della gestione separata della CDP S.p.a.;

Ritenuta la necessità di consentire l'avvio delle funzioni di cui all'art. 5, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge, impartendo gli indirizzi previsti all'art. 8, comma 1, del D.M. 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

(...omissis)

Parte II

Criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi

10. Servizio di interesse economico generale.

1. I finanziamenti di cui all'art. 5, comma 7, lettera *a*) del decreto-legge costituiscono servizio di interesse economico generale e sono regolati sulla base dei criteri recati dalla parte II del presente decreto, al fine di garantire accessibilità, uniformità di trattamento predeterminazione e non discriminazione.

2. A norma dell'art. 5, comma 24, del decreto-legge tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi a finanziamenti di cui al comma 1, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

11. Prestiti di scopo.

1. La CDP S.p.a. concede finanziamenti, sotto forma di prestiti di scopo, nel rispetto dei criteri recati dal presente articolo e dagli articoli 12 e 13.

2. I prestiti di scopo sono destinati agli investimenti di interesse pubblico dei soggetti di cui all'art. 5, comma 7, lettera *a*), del decreto-legge o ad altre finalità per le quali è consentito, ai medesimi soggetti, ricorrere all'indebitamento.

3. L'istruttoria per l'accesso ai prestiti di scopo è volta all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per le operazioni di indebitamento dei soggetti richiedenti, nonché di eventuali altre condizioni fissate dalla CDP S.p.a. per categorie omogenee.

12. Tassi di interesse.

1. I prestiti di scopo sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile.

2. Per i mutui di qualsiasi importo, l'equivalente finanziario dei tassi applicati dalla CDP S.p.a. non può essere superiore, al momento della loro rilevazione, ai tassi indicati, per le rispettive scadenze, ai sensi dell'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i mutui da stipulare con oneri a carico dello Stato.

13. Formalità in materia di contratti, pubblicità e comunicazioni.

1. I contratti relativi ai prestiti di scopo sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle

condizioni generali di contratto, è consegnato al soggetto finanziato.

2. A norma dell'art. 5, comma 13, del decreto-legge, per i contratti di cui al comma 1 non è richiesta la forma pubblica a pena di nullità.

3. La CDP S.p.a. adotta le misure idonee a consentire la conclusione di contratti anche mediante lo scambio di corrispondenza.

4. Le condizioni generali dei prestiti di scopo sono rese note mediante circolari emanate dalla CDP S.p.a. e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito web della CDP S.p.a.

5. I tassi di interesse applicati sui prestiti di scopo dalla CDP S.p.a., nel rispetto di quanto disposto all'art. 12, sono predeterminati e resi noti mediante pubblicazione su di almeno un quotidiano economico a rilevanza nazionale.

14. Altri finanziamenti della Gestione separata.

1. Finanziamenti a condizioni diverse da quelle indicate agli articoli 11, 12 e 13 sono resi disponibili, per categorie omogenee di soggetti o di finalità, a favore o a carico dei soggetti di cui all'art. 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge per interventi di interesse pubblico.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono regolati ai tassi di interesse e alle condizioni determinate dalla CDP S.p.a., in ragione delle finalità dell'intervento, delle caratteristiche dell'investimento o delle qualità del soggetto finanziato.

(...omissis)